Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2025/0335(COD)

14.4.2026

EMENDAMENTI
946 - 1290

Progetto di relazione
Elena Donazzan
(PE784.432v01-00)

Sicurezza, resilienza e sostenibilità delle attività spaziali nell'Unione

Proposta di regolamento
(COM(2025)0335 – 2025/0335(COD))

Emendamento 946
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione	*Emendamento*
(87) Inoltre, per quanto concerne la segnalazione di incidenti significativi che incidono sulle infrastrutture spaziali degli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi di segnalazione degli incidenti attualmente fissati dalla direttiva (UE) 2022/2555 o dalla direttiva (UE) 2022/2557. Le norme in tema di segnalazione di queste due direttive dovrebbero continuare ad applicarsi pienamente agli operatori spaziali dell'Unione che sono soggetti essenziali o importanti e soggetti critici ai sensi di tali direttive.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 947
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione	*Emendamento*
(87) Inoltre, per quanto concerne la segnalazione di incidenti significativi che incidono sulle infrastrutture spaziali degli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi di segnalazione degli incidenti attualmente fissati dalla direttiva (UE) 2022/2555 o dalla direttiva (UE) 2022/2557. ***Le norme in tema di***	(87) Inoltre, per quanto concerne la segnalazione di incidenti significativi che incidono sulle infrastrutture spaziali degli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi di segnalazione degli incidenti attualmente fissati dalla direttiva (UE) 2022/2555 o dalla direttiva (UE) 2022/2557.

segnalazione di queste due direttive dovrebbero continuare ad applicarsi pienamente agli operatori spaziali dell'Unione che sono soggetti essenziali o importanti e soggetti critici ai sensi di tali direttive.

Or. en

Emendamento 948
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Considerando 88

Testo della Commissione	*Emendamento*
(88) Le autorità di vigilanza istituite dalle direttive (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 possono differire dalle autorità competenti designate o istituite a norma del presente regolamento. Al fine di migliorare la comprensione e la consapevolezza delle autorità competenti in merito all'entità e agli effetti degli incidenti significativi che incidono sull'infrastruttura spaziale, gli operatori spaziali dell'Unione dovrebbero segnalare alle autorità competenti gli incidenti significativi che incidono sulle risorse nazionali delle infrastrutture spaziali a norma del presente regolamento, le quali a loro volta dovrebbero trasmettere all'Agenzia una sintesi delle informazioni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 949
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 88

Testo della Commissione	*Emendamento*
(88) Le autorità di vigilanza istituite dalle direttive (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 possono differire dalle autorità competenti designate o istituite a norma del presente regolamento. Al fine di migliorare la comprensione e la consapevolezza delle autorità competenti in merito all'entità e agli effetti degli incidenti significativi che incidono sull'infrastruttura spaziale, gli operatori spaziali dell'Unione dovrebbero segnalare alle autorità competenti gli incidenti significativi che incidono sulle risorse nazionali delle infrastrutture spaziali a norma del presente regolamento***, le quali a loro volta dovrebbero trasmettere all'Agenzia una sintesi delle informazioni***.	(88) Le autorità di vigilanza istituite dalle direttive (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 possono differire dalle autorità competenti designate o istituite a norma del presente regolamento. Al fine di migliorare la comprensione e la consapevolezza delle autorità competenti in merito all'entità e agli effetti degli incidenti significativi che incidono sull'infrastruttura spaziale, gli operatori spaziali dell'Unione dovrebbero segnalare alle autorità competenti gli incidenti significativi che incidono sulle risorse nazionali delle infrastrutture spaziali a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 950
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Considerando 89

Testo della Commissione	*Emendamento*
(89) È opportuno istituire un coordinamento e scambi regolari tra l'Agenzia e le autorità nazionali competenti al fine di razionalizzare la segnalazione degli incidenti nel settore spaziale e di conseguire approcci coerenti in tutta l'Unione in relazione alla gestione degli incidenti significativi che incidono sulle infrastrutture spaziali. La rete dell'Unione per la resilienza spaziale (EUSRN – Union Space Resilience Network) dovrebbe svolgere una funzione importante nello sviluppo di tale coerenza e nel garantire il coordinamento con le strutture competenti istituite dai quadri generali in tema di cibersicurezza e resilienza di cui alle direttive (UE)	***soppresso***

2022/2555 e (UE) 2022/2557, in particolare con la rete dei gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidenti e la rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe) istituita a norma della direttiva (UE) 2022/2555, ad esempio fornendo aggiornamenti situazionali o laddove incidenti significativi di infrastrutture spaziali possano avere un impatto su settori e servizi che rientrano nell'ambito di applicazione di tali direttive. In particolare, il funzionamento dell'EUSRN sarebbe altresì determinante al fine di orientare le proposte di soluzioni volte a razionalizzare la segnalazione di incidenti informatici in tutto il settore spaziale, per allinearsi all'approccio di semplificazione nel contesto della NIS 2, aprendo così la strada alla piena convergenza del settore spaziale e di quello informatico, a vantaggio dell'intera comunità spaziale.	

Or. en

Emendamento 951
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 91

Testo della Commissione	*Emendamento*
(91) Una condivisione volontaria di informazioni sulle minacce informatiche e sugli attacchi informatici, sulle interferenze elettroniche, quali i disturbi intenzionali o lo spoofing, sugli indicatori di compromissione, le tattiche, le tecniche e le procedure avversarie, le vulnerabilità, le informazioni specifiche per ciascun soggetto che perpetra le minacce, nonché lo scambio di buone pratiche e raccomandazioni in materia di	***soppresso***

cibersicurezza aumenterebbero il livello generale di resilienza delle infrastrutture spaziali. È pertanto importante stabilire le condizioni per la condivisione delle informazioni, che contribuisce a rafforzare la capacità degli operatori spaziali di prevenire gli incidenti e di contenerne le ripercussioni.

Or. en

Emendamento 952
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 91

Testo della Commissione	*Emendamento*
(91) Una condivisione volontaria di informazioni sulle minacce informatiche e sugli attacchi informatici, sulle interferenze elettroniche, quali i disturbi intenzionali o lo spoofing, sugli indicatori di compromissione, le tattiche, le tecniche e le procedure avversarie, le vulnerabilità, le informazioni specifiche per ciascun soggetto che perpetra le minacce, nonché lo scambio di buone pratiche e raccomandazioni in materia di cibersicurezza aumenterebbero il livello generale di resilienza delle infrastrutture spaziali. È pertanto importante stabilire le condizioni per la condivisione delle informazioni, che contribuisce a rafforzare la capacità degli operatori spaziali di prevenire gli incidenti e di contenerne le ripercussioni.	(91) Una condivisione volontaria di informazioni sulle minacce informatiche e sugli attacchi informatici, sulle interferenze elettroniche, quali i disturbi intenzionali o lo spoofing, sugli indicatori di compromissione, le tattiche, le tecniche e le procedure avversarie, le vulnerabilità, le informazioni specifiche per ciascun soggetto che perpetra le minacce, nonché lo scambio di buone pratiche e raccomandazioni in materia di cibersicurezza aumenterebbero il livello generale di resilienza delle infrastrutture spaziali. È pertanto importante stabilire le condizioni per la condivisione delle informazioni, che contribuisce a rafforzare la capacità degli operatori spaziali di prevenire gli incidenti e di contenerne le ripercussioni. ***Inoltre, gli operatori dovrebbero garantire che le infrastrutture e i dati siano protetti dalle minacce informatiche e fisiche, stabilire procedure chiare per la comunicazione e il coordinamento con le autorità competenti e prevedere misure adeguate per ripristinare rapidamente i servizi a seguito di perturbazioni.***

Or. ro

Motivazione

Anche il settore spaziale è preso di mira da attacchi informatici, pertanto sono necessarie procedure chiare per la comunicazione e il coordinamento con le autorità competenti in tali situazioni al fine di trovare rapidamente soluzioni.

Emendamento 953
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 91

Testo della Commissione	*Emendamento*
(91) Una condivisione volontaria di informazioni sulle minacce informatiche e sugli attacchi informatici, sulle interferenze elettroniche, quali i disturbi intenzionali o lo spoofing, sugli indicatori di compromissione, le tattiche, le tecniche e le procedure avversarie, le vulnerabilità, le informazioni specifiche per ciascun soggetto che perpetra le minacce, nonché lo scambio di buone pratiche e raccomandazioni in materia di cibersicurezza aumenterebbero il livello generale di resilienza delle infrastrutture spaziali. ***È pertanto importante stabilire le condizioni per la condivisione delle informazioni, che contribuisce a rafforzare la capacità degli operatori spaziali di prevenire gli incidenti e di contenerne le ripercussioni.***	(91) Una condivisione volontaria di informazioni sulle minacce informatiche e sugli attacchi informatici, sulle interferenze elettroniche, quali i disturbi intenzionali o lo spoofing, sugli indicatori di compromissione, le tattiche, le tecniche e le procedure avversarie, le vulnerabilità, le informazioni specifiche per ciascun soggetto che perpetra le minacce, nonché lo scambio di buone pratiche e raccomandazioni in materia di cibersicurezza aumenterebbero il livello generale di resilienza delle infrastrutture spaziali.

Or. en

Emendamento 954
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Considerando 91

Testo della Commissione	*Emendamento*
(91) Una condivisione ***volontaria*** di informazioni sulle minacce informatiche e sugli attacchi informatici, sulle interferenze elettroniche, quali i disturbi intenzionali o lo spoofing, sugli indicatori di compromissione, le tattiche, le tecniche e le procedure avversarie, le vulnerabilità, le informazioni specifiche per ciascun soggetto che perpetra le minacce, nonché lo scambio di buone pratiche e raccomandazioni in materia di cibersicurezza aumenterebbero il livello generale di resilienza delle infrastrutture spaziali. È pertanto importante stabilire le condizioni per la condivisione delle informazioni, che contribuisce a rafforzare la capacità degli operatori spaziali di prevenire gli incidenti e di contenerne le ripercussioni.	(91) Una condivisione di informazioni sulle minacce informatiche e sugli attacchi informatici, sulle interferenze elettroniche, quali i disturbi intenzionali o lo spoofing, sugli indicatori di compromissione, le tattiche, le tecniche e le procedure avversarie, le vulnerabilità, le informazioni specifiche per ciascun soggetto che perpetra le minacce, nonché lo scambio di buone pratiche e raccomandazioni in materia di cibersicurezza aumenterebbero il livello generale di resilienza delle infrastrutture spaziali. È pertanto importante stabilire le condizioni per la condivisione delle informazioni, che contribuisce a rafforzare la capacità degli operatori spaziali di prevenire gli incidenti e di contenerne le ripercussioni.

Or. fr

Emendamento 955
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 92

Testo della Commissione	*Emendamento*
(92) Gli operatori spaziali dell'Unione dovrebbero scambiarsi tali informazioni mediante accordi di condivisione delle informazioni che tutelino debitamente la natura potenzialmente sensibile delle informazioni condivise e siano disciplinati da norme di condotta specifiche, nel pieno rispetto della riservatezza commerciale, delle norme sulla protezione dei dati personali, conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], e della politica in materia di concorrenza. ***La Commissione dovrebbe***	(92) Gli operatori spaziali dell'Unione dovrebbero scambiarsi tali informazioni mediante accordi di condivisione delle informazioni che tutelino debitamente la natura potenzialmente sensibile delle informazioni condivise e siano disciplinati da norme di condotta specifiche, nel pieno rispetto della riservatezza commerciale, delle norme sulla protezione dei dati personali, conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], e della politica in materia di concorrenza.

svolgere un ruolo attivo nell'agevolare tali accordi, sostenendo e promuovendo l'istituzione del Centro dell'UE per la condivisione e l'analisi delle informazioni spaziali, anche sulla base dell'esperienza di altri settori.

[13] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[13] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

Or. en

Emendamento 956
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Considerando 92

Testo della Commissione	*Emendamento*
(92) Gli operatori spaziali dell'Unione dovrebbero scambiarsi tali informazioni mediante accordi di condivisione delle informazioni che tutelino debitamente la natura potenzialmente sensibile delle informazioni condivise e siano disciplinati da norme di condotta specifiche, nel pieno rispetto della riservatezza commerciale, delle norme sulla protezione dei dati personali, conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], e della politica in materia di concorrenza. ***La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo attivo nell'agevolare tali accordi, sostenendo e promuovendo l'istituzione del Centro dell'UE per la***	(92) Gli operatori spaziali dell'Unione dovrebbero scambiarsi tali informazioni mediante accordi di condivisione delle informazioni che tutelino debitamente la natura potenzialmente sensibile delle informazioni condivise e siano disciplinati da norme di condotta specifiche, nel pieno rispetto della riservatezza commerciale, delle norme sulla protezione dei dati personali, conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], e della politica in materia di concorrenza.

condivisione e l'analisi delle informazioni spaziali, anche sulla base dell'esperienza di altri settori.

[13] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

[13] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

Or. en

Emendamento 957
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Considerando 92 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(92 bis) Al fine di rafforzare la resilienza dell'ecosistema spaziale dell'Unione, gli operatori spaziali dell'UE dovrebbero individuare i componenti e i materiali critici non provenienti dall'Unione utilizzati durante l'intero ciclo di vita delle loro missioni. È opportuno prestare particolare attenzione alle dipendenze che coinvolgono materie prime classificate come critiche o strategiche ai sensi della legislazione dell'Unione, in quanto tali dipendenze espongono le infrastrutture spaziali a rischi sistemici. La valutazione sistematica di tali dipendenze, comprese quelle autorizzate in virtù di deroghe, dovrebbe consentire all'Unione di individuare misure correttive adeguate e, se del caso, di mobilitare strumenti dell'UE a sostegno della diversificazione industriale.

Or. en

Emendamento 958
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Considerando 93

Testo della Commissione	*Emendamento*
(93) È opportuno stabilire norme armonizzate per la sostenibilità ambientale al fine di realizzare il potenziale del mercato interno e promuovere la sostenibilità ambientale nel settore spaziale, prevenendo la frammentazione del mercato e promuovendo la transizione verso un'economia giusta, neutra dal punto di vista climatico, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare.	(93) È opportuno stabilire norme armonizzate per la sostenibilità ambientale al fine di realizzare il potenziale del mercato interno e promuovere la sostenibilità ambientale nel settore spaziale, prevenendo la frammentazione del mercato e promuovendo la transizione verso un'economia giusta, neutra dal punto di vista climatico, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare. ***L'obiettivo dovrebbe essere quello di conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio nel settore spaziale europeo, tenendo conto delle emissioni nell'alta atmosfera, entro il 2050.***

Or. en

Emendamento 959
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Considerando 93

Testo della Commissione	*Emendamento*
(93) È opportuno stabilire norme armonizzate per la sostenibilità ambientale ***al fine di realizzare il potenziale del mercato interno*** e promuovere la sostenibilità ambientale nel settore spaziale, ***prevenendo la frammentazione del mercato e*** promuovendo la transizione verso un'economia giusta, neutra dal punto di vista climatico, efficiente sotto il profilo	(93) È opportuno stabilire norme armonizzate per la sostenibilità ambientale e promuovere la sostenibilità ambientale nel settore spaziale, promuovendo la transizione verso un'economia giusta, neutra dal punto di vista climatico, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare.

delle risorse e circolare.

Or. fr

Emendamento 960
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Considerando 93

Testo della Commissione	*Emendamento*
(93) È opportuno stabilire norme armonizzate ***per la sostenibilità ambientale*** al fine di realizzare il potenziale del mercato interno ***e promuovere la sostenibilità ambientale nel settore spaziale, prevenendo*** la frammentazione del mercato e ***promuovendo la transizione verso un'economia giusta, neutra dal punto di vista climatico, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare***.	(93) È opportuno stabilire norme armonizzate ***sull'uso responsabile delle risorse nelle attività spaziali*** al fine di realizzare il potenziale del mercato interno***,*** ***prevenire*** la frammentazione del mercato e ***promuovere l'operabilità e la sicurezza a lungo termine dell'infrastruttura e dei servizi spaziali, evitando nel contempo inutili oneri amministrativi per gli operatori, in particolare le PMI e gli organismi di ricerca***.

Or. en

Emendamento 961
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 93

Testo della Commissione	*Emendamento*
(93) ***È opportuno stabilire norme armonizzate per la sostenibilità ambientale al fine di realizzare il potenziale del mercato interno e promuovere la*** sostenibilità ambientale nel settore spaziale***, prevenendo la frammentazione del mercato e promuovendo la transizione verso un'economia giusta, neutra dal punto di vista climatico, efficiente sotto il profilo***	(93) ***Gli orientamenti sulla*** sostenibilità ambientale nel settore spaziale ***dovrebbero essere formulati in linea con le norme industriali internazionali e le migliori pratiche esistenti al fine di non incidere negativamente sulla competitività del settore spaziale europeo***.

delle risorse e circolare.

Or. en

Emendamento 962
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Considerando 93

Testo della Commissione	*Emendamento*
(93) È opportuno stabilire norme armonizzate ***per la sostenibilità ambientale*** al fine di realizzare il potenziale del mercato interno ***e promuovere la sostenibilità ambientale nel settore spaziale, prevenendo*** la frammentazione ***del mercato e promuovendo la transizione verso un'economia giusta, neutra dal punto di vista climatico, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare***.	(93) È opportuno stabilire norme armonizzate ***sull'uso responsabile delle risorse orbitali e sulla sicurezza e sostenibilità a lungo termine dell'ambiente spaziale*** al fine di realizzare il potenziale del mercato interno ***ed evitare*** la frammentazione ***normativa, senza imporre oneri amministrativi o finanziari sproporzionati agli operatori spaziali***.

Or. en

Emendamento 963
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 93

Testo della Commissione	*Emendamento*
(93) È opportuno stabilire norme armonizzate per la sostenibilità ambientale al fine di realizzare il ***potenziale del*** mercato interno e promuovere la sostenibilità ambientale nel settore spaziale, prevenendo la frammentazione del mercato ***e promuovendo la transizione verso un'economia giusta, neutra dal punto di vista climatico, efficiente sotto il***	(93) È opportuno stabilire norme armonizzate per la sostenibilità ambientale al fine di realizzare il mercato interno***, sostenere la competitività dell'industria spaziale europea*** e promuovere la sostenibilità ambientale nel settore spaziale, prevenendo la frammentazione del mercato.

profilo delle risorse e circolare.

Or. en

Emendamento 964
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Considerando 93 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(93 bis) Vi sono prove sempre più evidenti degli impatti negativi delle attività spaziali sul clima e sullo strato di ozono, derivanti principalmente dal rilascio di fuliggine, allumina, vapore acqueo e ossidi di azoto. Sebbene il settore spaziale rappresenti attualmente una quota ridotta delle emissioni rispetto ad altri settori, l'impatto ambientale di un singolo lancio è significativamente superiore a quello di un volo aereo e si prevede che tale impatto diventerà ancora più consistente con la continua crescita delle attività spaziali. Gli scienziati sottolineano sempre più spesso anche altre forme di danno ambientale causate dalle attività spaziali, tra cui l'inquinamento del suolo e dell'aria generato durante i lanci e l'inquinamento dell'Oceano Pacifico causato dai rifiuti dei veicoli spaziali. Esiste un rischio reale che le attività spaziali compromettano il recupero dello strato di ozono osservato dall'adozione del protocollo di Montreal. L'espansione delle attività spaziali può inoltre compromettere l'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, nonché gli obiettivi stabiliti nella strategia dell'Unione per l'inquinamento zero. È pertanto essenziale che gli operatori spaziali valutino gli impatti negativi delle loro attività sul clima, sullo strato di ozono e sull'ambiente e i mezzi per attenuarli, ad esempio mediante l'uso di propellenti a basse emissioni e

	adeguamenti nella progettazione, nell'uso dei materiali e nelle traiettorie dei veicoli spaziali. La Commissione dovrebbe indicare un percorso per la riduzione delle emissioni del settore spaziale che sia compatibile con il percorso dell'Unione verso la neutralità climatica entro il 2050. La Commissione dovrebbe inoltre sostenere gli sforzi dell'industria valutando il potenziale utilizzo di propellenti alternativi con un'impronta climatica e ambientale inferiore. La sostituzione dei propellenti attualmente in uso dovrebbe inoltre ridurre i rischi per la salute umana, compresa la cancerogenicità.

Or. en

Emendamento 965
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 94

Testo della Commissione	*Emendamento*
(94) Il passaggio a pratiche sostenibili e basate sull'economia circolare nello spazio dovrebbe promuovere l'uso sostenibile a lungo termine delle risorse nelle attività spaziali. Iniziando ad abbracciare i principi dell'economia circolare, l'industria spaziale dovrebbe adottare pratiche più sostenibili notoriamente efficaci, stimolando l'innovazione verso prodotti nuovi a ridotto impatto ambientale. A tale proposito, gli ISOS dovrebbero essere anch'essi fondamentali nell'agevolare tale transizione verso la sostenibilità e l'economia circolare nello spazio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 966
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Considerando 94

Testo della Commissione	*Emendamento*
(94) Il passaggio a pratiche sostenibili e basate sull'economia circolare nello spazio dovrebbe promuovere l'uso sostenibile a lungo termine delle risorse nelle attività spaziali. Iniziando ad abbracciare i principi dell'economia circolare, l'industria spaziale dovrebbe adottare pratiche più sostenibili notoriamente efficaci, stimolando l'innovazione verso prodotti nuovi a ridotto impatto ambientale. A tale proposito, gli ISOS dovrebbero essere anch'essi fondamentali nell'agevolare tale transizione verso la sostenibilità e l'economia circolare nello spazio.	(94) ***Il settore spaziale è responsabile del crescente uso di risorse e materiali, comprese materie prime fondamentali per l'autonomia strategica e la resilienza dell'Unione.*** Il passaggio a pratiche sostenibili e basate sull'economia circolare nello spazio dovrebbe promuovere l'uso sostenibile a lungo termine delle risorse nelle attività spaziali. Iniziando ad abbracciare i principi dell'economia circolare, l'industria spaziale dovrebbe adottare pratiche più sostenibili notoriamente efficaci, stimolando l'innovazione verso prodotti nuovi a ridotto impatto ambientale***, compresi prodotti più riparabili, efficienti, riutilizzabili e riciclabili***. A tale proposito, gli ISOS dovrebbero essere anch'essi fondamentali nell'agevolare tale transizione verso la sostenibilità e l'economia circolare nello spazio.

Or. en

Emendamento 967
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Considerando 94

Testo della Commissione	*Emendamento*
(94) Il passaggio a pratiche sostenibili e basate sull'economia circolare nello spazio dovrebbe ***promuovere*** l'uso sostenibile a lungo termine delle risorse nelle attività spaziali. Iniziando ad abbracciare i principi dell'economia circolare, l'industria spaziale dovrebbe adottare pratiche più sostenibili	(94) Il passaggio a pratiche sostenibili e basate sull'economia circolare nello spazio dovrebbe ***innanzitutto avviare una riflessione sulla sobrietà delle attività spaziali basandosi su una riflessione incentrata sulle esigenze, promuovendo nel contempo*** l'uso sostenibile a lungo

notoriamente efficaci, stimolando l'innovazione verso prodotti nuovi a ridotto impatto ambientale. A tale proposito, gli ISOS dovrebbero essere anch'essi fondamentali nell'agevolare tale transizione verso la sostenibilità e l'economia circolare nello spazio.	termine delle risorse nelle attività spaziali. Iniziando ad abbracciare i principi dell'economia circolare, l'industria spaziale dovrebbe adottare pratiche più sostenibili notoriamente efficaci, stimolando l'innovazione verso prodotti nuovi a ridotto impatto ambientale. A tale proposito, gli ISOS dovrebbero essere anch'essi fondamentali nell'agevolare tale transizione verso la sostenibilità e l'economia circolare nello spazio.

Or. fr

Emendamento 968
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 94

Testo della Commissione	*Emendamento*
(94) ***Il passaggio a*** pratiche sostenibili ***e basate sull'economia circolare*** nello spazio ***dovrebbe promuovere l'uso sostenibile a lungo termine delle risorse nelle attività spaziali. Iniziando ad abbracciare*** i principi dell'economia circolare, ***l'industria spaziale dovrebbe*** adottare ***pratiche più sostenibili notoriamente efficaci, stimolando l'innovazione verso prodotti nuovi a ridotto*** impatto ambientale. ***A tale proposito,*** gli ISOS ***dovrebbero essere anch'essi fondamentali nell'agevolare tale transizione verso la sostenibilità e l'economia circolare nello spazio***.	(94) ***La transizione verso un'economia circolare e*** pratiche sostenibili nello spazio ***rappresenta un'enorme opportunità per l'industria spaziale di migliorare l'efficienza, la resilienza e l'innovazione. Abbracciando*** i principi dell'economia circolare, ***il settore può non solo*** adottare ***strategie di sostenibilità comprovate, ma anche sperimentare nuove tecnologie e materiali che riducono al minimo l'***impatto ambientale ***e massimizzano il valore delle risorse***. ***In questo contesto,*** gli ISOS ***svolgeranno un ruolo fondamentale nel guidare questa evoluzione, agevolando la collaborazione, stabilendo standard e consentendo l'uso responsabile e a lungo termine delle risorse spaziali***.

Or. en

Emendamento 969

Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Considerando 94

Testo della Commissione	*Emendamento*
(94) Il passaggio a pratiche ***sostenibili e basate sull'economia circolare*** nello spazio dovrebbe promuovere ***l'uso sostenibile a lungo termine delle risorse nelle attività spaziali. Iniziando ad abbracciare i principi dell'economia circolare, l'industria spaziale dovrebbe adottare pratiche più sostenibili notoriamente efficaci, stimolando l'innovazione verso prodotti nuovi a ridotto impatto ambientale. A tale proposito, gli ISOS dovrebbero essere anch'essi fondamentali nell'agevolare tale transizione verso la sostenibilità e l'economia circolare nello spazio***.	(94) Il passaggio a pratiche ***efficienti sotto il profilo delle risorse e solide dal punto di vista operativo*** nello spazio dovrebbe promuovere ***la sicurezza e la sostenibilità a lungo termine dell'ambiente orbitale. I servizi e le operazioni nello spazio (ISOS) possono contribuire a ridurre i detriti spaziali e a prolungare la vita operativa delle risorse spaziali, a condizione che il quadro normativo non imponga requisiti prescrittivi prematuri che potrebbero ostacolare l'emergere di modelli imprenditoriali europei di ISOS***.

Or. en

Emendamento 970
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Considerando 94

Testo della Commissione	*Emendamento*
(94) Il passaggio a pratiche ***sostenibili e basate sull'economia circolare*** nello spazio dovrebbe promuovere ***l'uso sostenibile*** a lungo termine ***delle risorse nelle*** attività spaziali. ***Iniziando ad abbracciare i principi dell'economia circolare,*** l'industria spaziale dovrebbe adottare pratiche ***più sostenibili notoriamente efficaci, stimolando l'innovazione verso prodotti nuovi a ridotto impatto ambientale***. A tale proposito, ***gli ISOS dovrebbero essere anch'essi fondamentali nell'agevolare tale transizione verso la sostenibilità e***	(94) Il passaggio a pratiche ***efficienti sotto il profilo delle risorse e dei costi*** nello spazio dovrebbe promuovere ***l'operabilità e la sicurezza*** a lungo termine ***delle*** attività spaziali. L'industria spaziale dovrebbe adottare pratiche ***che migliorino l'efficienza complessiva delle missioni e riducano gli sprechi inutili ove tecnicamente ed economicamente fattibile, senza imporre obblighi sproporzionati***. A tale proposito, ***i servizi e le operazioni nello spazio (ISOS) possono contribuire a un uso più efficiente delle risorse e a ridurre i rischi di detriti***

l'economia circolare nello spazio.	***spaziali***.

Or. en

Emendamento 971
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 95

Testo della Commissione	*Emendamento*
(95) Rientrando nel contesto degli sforzi globali dell'Unione volti a istituire un robusto quadro strategico per prodotti, servizi e modelli imprenditoriali ecosostenibili, il presente regolamento dovrebbe integrare le misure stabilite nel regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili e nel quadro del piano d'azione per l'economia circolare. Gli studi sull'impronta ambientale nel contesto del presente regolamento dovrebbero in tal senso sostenere lo sviluppo di migliori pratiche in materia di progettazione ecocompatibile e contribuire a mappare i flussi di energia e di materiali nel settore spaziale dell'Unione, comprese le materie prime strategiche e/o critiche, e a consentire una maggiore resilienza delle catene di approvvigionamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 972
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Considerando 95

Testo della Commissione	*Emendamento*
(95) Rientrando nel contesto degli	***soppresso***

sforzi globali dell'Unione volti a istituire un robusto quadro strategico per prodotti, servizi e modelli imprenditoriali ecosostenibili, il presente regolamento dovrebbe integrare le misure stabilite nel regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili e nel quadro del piano d'azione per l'economia circolare. Gli studi sull'impronta ambientale nel contesto del presente regolamento dovrebbero in tal senso sostenere lo sviluppo di migliori pratiche in materia di progettazione ecocompatibile e contribuire a mappare i flussi di energia e di materiali nel settore spaziale dell'Unione, comprese le materie prime strategiche e/o critiche, e a consentire una maggiore resilienza delle catene di approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 973
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 95

Testo della Commissione	*Emendamento*
(95) Rientrando nel contesto degli sforzi globali dell'Unione volti a istituire un robusto quadro strategico per prodotti, servizi e modelli imprenditoriali ecosostenibili, il presente regolamento dovrebbe integrare le misure stabilite nel regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili e nel quadro del piano d'azione per l'economia circolare. ***Gli studi sull'impronta ambientale nel contesto del presente regolamento dovrebbero in tal senso sostenere lo sviluppo di migliori pratiche in materia di progettazione ecocompatibile e contribuire a mappare i***	(95) Rientrando nel contesto degli sforzi globali dell'Unione volti a istituire un robusto quadro strategico per prodotti, servizi e modelli imprenditoriali ecosostenibili, il presente regolamento dovrebbe integrare le misure stabilite nel regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili e nel quadro del piano d'azione per l'economia circolare.

flussi di energia e di materiali nel settore spaziale dell'Unione, comprese le materie prime strategiche e/o critiche, e a consentire una maggiore resilienza delle catene di approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 974
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Considerando 95

Testo della Commissione	*Emendamento*
(95) ***Rientrando nel contesto degli sforzi globali dell'Unione volti a istituire un robusto quadro strategico per prodotti, servizi e modelli imprenditoriali ecosostenibili,*** il presente regolamento dovrebbe ***integrare le misure stabilite nel regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili e nel*** quadro ***del*** piano d'azione per l'economia circolare. Gli studi ***sull'impronta ambientale nel contesto*** del presente regolamento ***dovrebbero in tal senso sostenere lo sviluppo di migliori pratiche in materia di progettazione ecocompatibile e contribuire a mappare i*** flussi di energia e di materiali nel settore spaziale dell'Unione, ***comprese le materie prime strategiche e/o critiche, e a consentire una maggiore resilienza delle catene di approvvigionamento***.	(95) Il presente regolamento dovrebbe ***concentrarsi sulle caratteristiche tecniche, la sicurezza e la resilienza delle missioni spaziali e non dovrebbe duplicare la legislazione orizzontale in materia di politica dei prodotti, come il*** quadro ***per la progettazione ecocompatibile o il*** piano d'azione per l'economia circolare. Gli studi ***relativi all'impronta ambientale a norma*** del presente regolamento ***possono fornire un contributo analitico sui*** flussi di energia e di materiali nel settore spaziale dell'Unione, ***ma eventuali nuovi obblighi relativi ai prodotti o condizioni di accesso al mercato devono, se ritenuto necessario, essere adottati mediante atti legislativi specifici distinti***.

Or. en

Emendamento 975
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Considerando 96

Testo della Commissione	*Emendamento*
(96) Gli operatori spaziali dovrebbero pertanto essere tenuti a calcolare l'impronta ambientale delle loro attività spaziali durante l'intero ciclo di vita delle missioni spaziali. Un organismo tecnico qualificato per le attività spaziali che effettui la verifica e la convalida del calcolo dell'impronta ambientale delle attività spaziali dovrebbe rilasciare un certificato per attestare tale impronta ambientale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 976
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Considerando 96

Testo della Commissione	*Emendamento*
(96) Gli operatori spaziali dovrebbero pertanto essere tenuti a calcolare l'impronta ambientale delle loro attività spaziali durante l'intero ciclo di vita delle missioni spaziali. Un organismo tecnico qualificato per le attività spaziali che effettui la verifica e la convalida del calcolo dell'impronta ambientale delle attività spaziali dovrebbe rilasciare un certificato per attestare tale impronta ambientale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 977
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 96

Testo della Commissione	*Emendamento*
(96) Gli operatori spaziali dovrebbero ***pertanto*** essere tenuti a ***calcolare*** l'impronta ambientale delle loro attività spaziali durante l'intero ciclo di vita delle missioni spaziali. ***Un organismo tecnico qualificato per le attività spaziali che effettui la verifica e la convalida del calcolo dell'impronta ambientale delle attività spaziali dovrebbe rilasciare un certificato per attestare tale impronta ambientale.***	(96) Gli operatori spaziali dovrebbero essere tenuti a ***stimare*** l'impronta ambientale delle loro attività spaziali durante l'intero ciclo di vita delle missioni spaziali.

Or. en

Emendamento 978
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Considerando 96

Testo della Commissione	*Emendamento*
(96) Gli operatori spaziali dovrebbero pertanto essere tenuti a calcolare l'impronta ambientale delle loro attività spaziali durante l'intero ciclo di vita delle missioni spaziali. Un organismo tecnico qualificato per le attività spaziali che effettui la verifica e la convalida del calcolo dell'impronta ambientale delle attività spaziali dovrebbe rilasciare un certificato per attestare ***tale impronta ambientale***.	(96) Gli operatori spaziali dovrebbero pertanto essere tenuti a calcolare l'impronta ambientale delle loro attività spaziali durante l'intero ciclo di vita delle missioni spaziali. Un organismo tecnico qualificato per le attività spaziali che effettui la verifica e la convalida del calcolo dell'impronta ambientale delle attività spaziali dovrebbe rilasciare un certificato per attestare ***la correttezza di tale calcolo***.

Or. en

Emendamento 979
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 96

Testo della Commissione	*Emendamento*
(96) Gli operatori spaziali dovrebbero ***pertanto essere tenuti a calcolare*** l'impronta ambientale delle loro attività spaziali durante l'intero ciclo di vita delle missioni spaziali. ***Un organismo tecnico qualificato per le attività spaziali che effettui la verifica e la convalida del*** calcolo ***dell'impronta ambientale delle*** attività ***spaziali dovrebbe rilasciare un certificato per attestare tale impronta ambientale***.	(96) Gli operatori spaziali dovrebbero ***essere incoraggiati a stimare*** l'impronta ambientale delle loro attività spaziali durante l'intero ciclo di vita delle missioni spaziali. ***Al fine di evitare oneri eccessivi, gli obblighi di*** calcolo ***non dovrebbero applicarsi alle missioni su piccola scala, alle*** attività ***sperimentali o ai progetti di ricerca e innovazione, tranne nel caso in cui gli operatori scelgano volontariamente di agire in loro conformità***.

Or. en

Emendamento 980
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Considerando 97

Testo della Commissione	*Emendamento*
(97) Per limitare l'impatto ambientale delle attività spaziali e incoraggiarne la sostenibilità, la Commissione dovrebbe elaborare una metodologia dettagliata per il calcolo dell'impronta ambientale delle attività spaziali, basata su metodi di valutazione scientificamente validi o su norme internazionali, quali delineati nella raccomandazione della Commissione sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale, al fine di facilitare il confronto tra i sistemi spaziali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 981
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Considerando 97

Testo della Commissione	*Emendamento*
(97) Per limitare l'impatto ambientale delle attività spaziali e incoraggiarne la sostenibilità, la Commissione dovrebbe elaborare una metodologia dettagliata per il calcolo dell'impronta ambientale delle attività spaziali, basata su metodi di valutazione scientificamente validi o su norme internazionali, quali delineati nella raccomandazione della Commissione sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale, al fine di facilitare il confronto tra i sistemi spaziali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 982
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Considerando 97

Testo della Commissione	*Emendamento*
(97) Per ***limitare l'***impatto ambientale delle attività spaziali ***e incoraggiarne la sostenibilità***, la Commissione dovrebbe elaborare una metodologia dettagliata per il calcolo dell'impronta ambientale delle attività spaziali, basata su metodi di valutazione scientificamente validi o su norme internazionali***, quali delineati nella raccomandazione della Commissione sull'uso dei metodi*** dell'impronta ambientale***, al fine di facilitare il confronto*** tra i sistemi spaziali.	(97) Per ***garantire chiarezza e coerenza tra le misurazioni dell'***impatto ambientale delle attività spaziali ***esistenti***, la Commissione dovrebbe elaborare una metodologia dettagliata ***volontaria*** per il calcolo dell'impronta ambientale delle attività spaziali, basata su metodi di valutazione scientificamente validi o su norme internazionali***. La metodologia dettagliata per il calcolo*** dell'impronta ambientale ***dovrebbe essere concepita in modo da ridurre al minimo la complessità tecnica e i costi di conformità, evitando duplicazioni con altri quadri europei o internazionali esistenti e tenendo conto delle capacità, in particolare delle piccole e medie imprese. Tale metodologia faciliterebbe i confronti*** tra i sistemi spaziali***, snellirebbe i processi di calcolo, ridurrebbe gli oneri amministrativi,***

migliorerebbe la chiarezza e garantirebbe un'attuazione coerente in tutto il settore.

Or. en

Emendamento 983
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 97

Testo della Commissione	*Emendamento*
(97) Per limitare l'impatto ambientale delle attività spaziali e incoraggiarne la sostenibilità, la Commissione dovrebbe elaborare una metodologia dettagliata per il calcolo dell'impronta ambientale delle attività spaziali, basata su metodi di valutazione scientificamente validi o su norme internazionali***, quali delineati nella raccomandazione della Commissione sull'uso dei metodi dell'impronta*** ambientale***, al fine di facilitare il confronto tra i sistemi spaziali***.	(97) Per limitare l'impatto ambientale delle attività spaziali e incoraggiarne la sostenibilità, la Commissione dovrebbe elaborare una metodologia dettagliata per il calcolo dell'impronta ambientale delle attività spaziali, basata su metodi di valutazione scientificamente validi o su norme internazionali***. PEFCR4Space potrebbe fungere da metodo primario per calcolare l'impatto*** ambientale.

Or. en

Emendamento 984
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Considerando 97

Testo della Commissione	*Emendamento*
(97) Per limitare l'impatto ambientale delle attività spaziali e incoraggiarne la sostenibilità, la Commissione dovrebbe elaborare una metodologia dettagliata per il calcolo dell'impronta ambientale delle attività spaziali, basata su metodi di valutazione scientificamente validi o su	(97) Per limitare l'impatto ambientale delle attività spaziali e incoraggiarne la sostenibilità, la Commissione***, in collaborazione con esperti del settore spaziale pertinenti,*** dovrebbe elaborare una metodologia dettagliata per il calcolo dell'impronta ambientale delle attività

norme internazionali, quali delineati nella raccomandazione della Commissione sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale, al fine di facilitare il confronto tra i sistemi spaziali.	spaziali, basata su metodi di valutazione scientificamente validi o su norme internazionali, quali delineati nella raccomandazione della Commissione sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale, al fine di facilitare il confronto tra i sistemi spaziali.

Or. en

Emendamento 985
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Considerando 98

Testo della Commissione	*Emendamento*
(98) Allo stesso tempo, l'integrità delle asserzioni ambientali non può essere dimostrata se non si dispone di informazioni affidabili, comparabili e verificabili. I dati dovrebbero soddisfare livelli elevati di accuratezza. I dati, standardizzati, sull'impatto ambientale delle attività spaziali dovrebbero confluire in una banca dati centralizzata a livello di Unione che dovrebbe conservare i dati relativi alle impronte ambientali, facilitando in tal modo la trasparenza e incoraggiando la collaborazione e la condivisione dei dati relativi alla valutazione del ciclo di vita (LCA) per le attività spaziali. La proprietà da parte dell'Unione delle serie di dati derivate non dovrebbe pregiudicare la proprietà degli operatori spaziali dell'Unione, degli operatori spaziali di paesi terzi e delle organizzazioni internazionali dei dati inclusi nelle serie di dati aggregate e disaggregate trasmesse alla banca dati della Commissione relativa alle impronte ambientali. Né le serie di dati derivate né quelle aggregate, se pubblicate dalla Commissione, possono consentire di reingegnerizzare o decompilare i dati in modo tale che sia possibile identificarne	***soppresso***

l'origine.

Or. en

Emendamento 986
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Considerando 98

Testo della Commissione	*Emendamento*
(98) ***Allo stesso tempo, l'integrità delle asserzioni ambientali non può essere dimostrata se non si dispone di informazioni affidabili, comparabili e verificabili. I dati dovrebbero soddisfare livelli elevati di accuratezza.*** I dati, standardizzati, sull'impatto ambientale delle attività spaziali dovrebbero confluire in una banca dati centralizzata a livello di Unione che dovrebbe conservare i dati relativi alle impronte ambientali, facilitando in tal modo la trasparenza e incoraggiando la collaborazione e la condivisione dei dati relativi alla valutazione del ciclo di vita (LCA) per le attività spaziali. La ***proprietà da parte dell'Unione delle serie di dati derivate non dovrebbe pregiudicare la proprietà degli operatori spaziali dell'Unione, degli operatori spaziali di paesi terzi e delle organizzazioni internazionali dei dati inclusi nelle serie di dati aggregate e disaggregate trasmesse alla banca dati della*** Commissione ***relativa alle impronte ambientali. Né le serie di dati derivate né quelle aggregate, se pubblicate dalla Commissione, possono consentire di reingegnerizzare o decompilare i dati in modo tale che sia possibile identificarne l'origine***.	(98) I dati, standardizzati, sull'impatto ambientale delle attività spaziali dovrebbero confluire in una banca dati centralizzata a livello di Unione che dovrebbe conservare i dati relativi alle impronte ambientali, facilitando in tal modo la trasparenza e incoraggiando la collaborazione e la condivisione dei dati relativi alla valutazione del ciclo di vita (LCA) per le attività spaziali. La Commissione ***dovrebbe garantire la protezione dei dati riservati, della proprietà intellettuale o delle informazioni sensibili***.

Or. en

Emendamento 987
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 98

Testo della Commissione	*Emendamento*
(98) Allo stesso tempo, l'integrità delle asserzioni ambientali non può essere dimostrata se non si dispone di informazioni affidabili, comparabili e verificabili. I dati dovrebbero soddisfare livelli elevati di accuratezza. I dati, standardizzati, sull'impatto ambientale delle attività spaziali dovrebbero confluire in una banca dati centralizzata a livello di Unione che dovrebbe conservare i dati relativi alle impronte ambientali, facilitando in tal modo la trasparenza e incoraggiando la collaborazione e la condivisione dei dati relativi alla valutazione del ciclo di vita (LCA) per le attività spaziali. ***La proprietà da parte dell'Unione delle serie di dati derivate non dovrebbe pregiudicare la proprietà degli operatori spaziali dell'Unione, degli operatori spaziali di paesi terzi e delle organizzazioni internazionali dei dati inclusi nelle serie di dati aggregate e disaggregate trasmesse alla banca dati della Commissione relativa alle impronte ambientali. Né le serie di dati derivate né quelle aggregate, se pubblicate dalla Commissione, possono consentire di reingegnerizzare o decompilare i dati in modo tale che sia possibile identificarne l'origine.***	(98) Allo stesso tempo, l'integrità delle asserzioni ambientali non può essere dimostrata se non si dispone di informazioni affidabili, comparabili e verificabili. I dati dovrebbero soddisfare livelli elevati di accuratezza. I dati, standardizzati, sull'impatto ambientale delle attività spaziali dovrebbero confluire in una banca dati centralizzata a livello di Unione che dovrebbe conservare i dati relativi alle impronte ambientali, facilitando in tal modo la trasparenza e incoraggiando la collaborazione e la condivisione dei dati relativi alla valutazione del ciclo di vita (LCA) per le attività spaziali.

Or. en

Emendamento 988

Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Pascale Piera, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín, Pierre-Romain Thionnet, Christophe Bay, Marion Maréchal

Proposta di regolamento
Considerando 98

Testo della Commissione	*Emendamento*
(98) Allo stesso tempo, l'integrità delle asserzioni ambientali non può essere dimostrata se non si dispone di informazioni affidabili, comparabili e verificabili. I dati dovrebbero soddisfare livelli elevati di accuratezza. I dati, standardizzati, sull'impatto ambientale delle attività spaziali dovrebbero confluire in una banca dati centralizzata a livello di Unione che dovrebbe conservare i dati relativi alle impronte ambientali, facilitando in tal modo la trasparenza e incoraggiando la collaborazione e la condivisione dei dati relativi alla valutazione del ciclo di vita (LCA) per le attività spaziali. La proprietà da parte dell'Unione delle serie di dati derivate non dovrebbe pregiudicare la proprietà degli operatori spaziali dell'Unione, degli operatori spaziali di paesi terzi e delle organizzazioni internazionali dei dati inclusi nelle serie di dati aggregate e disaggregate trasmesse alla banca dati della Commissione relativa alle impronte ambientali. Né le serie di dati derivate né quelle aggregate, se pubblicate dalla Commissione, possono consentire di reingegnerizzare o decompilare i dati in modo tale che sia possibile identificarne l'origine.	(98) Allo stesso tempo, l'integrità delle asserzioni ambientali non può essere dimostrata se non si dispone di informazioni affidabili, comparabili e verificabili. I dati dovrebbero soddisfare livelli elevati di accuratezza. I dati, standardizzati, sull'impatto ambientale delle attività spaziali dovrebbero confluire in una banca dati centralizzata a livello di Unione che dovrebbe conservare i dati relativi alle impronte ambientali, facilitando in tal modo la trasparenza e incoraggiando la collaborazione e la condivisione dei dati relativi alla valutazione del ciclo di vita (LCA) per le attività spaziali. ***In tale contesto, la Commissione dovrebbe garantire la convergenza con le banche dati esistenti per la valutazione del ciclo di vita sviluppate dall'Agenzia spaziale europea (ESA), al fine di evitare la duplicazione degli sforzi, migliorare la qualità dei dati e sostenere la competitività del settore spaziale europeo.*** La proprietà da parte dell'Unione delle serie di dati derivate non dovrebbe pregiudicare la proprietà degli operatori spaziali dell'Unione, degli operatori spaziali di paesi terzi e delle organizzazioni internazionali dei dati inclusi nelle serie di dati aggregate e disaggregate trasmesse alla banca dati della Commissione relativa alle impronte ambientali. Né le serie di dati derivate né quelle aggregate, se pubblicate dalla Commissione, possono consentire di reingegnerizzare o decompilare i dati in modo tale che sia possibile identificarne l'origine.

Or. en

Emendamento 989
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Considerando 99

Testo della Commissione	*Emendamento*
(99) Qualsiasi ISOS dovrebbe essere realizzato in modo sicuro, responsabile e pacifico, nel rispetto del diritto di altri Stati membri e paesi terzi di esplorare e utilizzare lo spazio extra-atmosferico. Il nuovo settore degli ISOS, con le relative applicazioni e capacità, dovrebbe apportare vantaggi per il futuro sviluppo dell'ecosistema spaziale dell'Unione, contribuendo alla creazione di nuovi mercati (economia nello spazio), ***promuovendo la sostenibilità e*** aumentando la resilienza, l'adattabilità e la scalabilità delle infrastrutture spaziali***,*** ***nonché*** mitigando i rischi connessi ai detriti spaziali.	(99) Qualsiasi ISOS dovrebbe essere realizzato in modo sicuro, responsabile e pacifico, nel rispetto del diritto di altri Stati membri e paesi terzi di esplorare e utilizzare lo spazio extra-atmosferico. Il nuovo settore degli ISOS, con le relative applicazioni e capacità, dovrebbe apportare vantaggi per il futuro sviluppo dell'ecosistema spaziale dell'Unione, contribuendo alla creazione di nuovi mercati (economia nello spazio), aumentando la resilienza, l'adattabilità e la scalabilità delle infrastrutture spaziali ***e*** mitigando i rischi connessi ai detriti spaziali***, evitando nel contempo inutili ostacoli normativi per modelli imprenditoriali innovativi di ISOS***.

Or. en

Emendamento 990
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Considerando 99

Testo della Commissione	*Emendamento*
(99) Qualsiasi ISOS dovrebbe essere realizzato in modo sicuro, responsabile e pacifico, nel rispetto del diritto di altri Stati membri e paesi terzi di esplorare e utilizzare lo spazio extra-atmosferico. Il nuovo settore degli ISOS, con le relative applicazioni e capacità, dovrebbe apportare vantaggi per il futuro sviluppo dell'ecosistema spaziale dell'Unione,	(99) Qualsiasi ISOS dovrebbe essere realizzato in modo sicuro, responsabile e pacifico, nel rispetto del diritto di altri Stati membri e paesi terzi di esplorare e utilizzare lo spazio extra-atmosferico. Il nuovo settore degli ISOS, con le relative applicazioni e capacità, dovrebbe apportare vantaggi per il futuro sviluppo dell'ecosistema spaziale dell'Unione,

contribuendo alla creazione di nuovi mercati (economia nello spazio), promuovendo la sostenibilità e aumentando la resilienza, l'adattabilità e la scalabilità delle infrastrutture spaziali, nonché mitigando i rischi connessi ai detriti spaziali.	promuovendo la sostenibilità e aumentando la resilienza, l'adattabilità e la scalabilità delle infrastrutture spaziali, nonché mitigando i rischi connessi ai detriti spaziali.

Or. fr

Emendamento 991
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 99

Testo della Commissione	*Emendamento*
(99) Qualsiasi ISOS dovrebbe essere realizzato in modo sicuro, responsabile e pacifico, nel rispetto del diritto di altri Stati membri e paesi terzi di esplorare e utilizzare lo spazio extra-atmosferico. Il nuovo settore degli ISOS, con le relative applicazioni e capacità, dovrebbe apportare vantaggi per il futuro sviluppo dell'ecosistema spaziale dell'Unione, contribuendo alla creazione di nuovi mercati (economia nello spazio), ***promuovendo la sostenibilità e*** aumentando la resilienza, l'adattabilità e la scalabilità delle infrastrutture spaziali, nonché mitigando i rischi connessi ai detriti spaziali.	(99) Qualsiasi ISOS dovrebbe essere realizzato in modo sicuro, responsabile e pacifico, nel rispetto del diritto di altri Stati membri e paesi terzi di esplorare e utilizzare lo spazio extra-atmosferico. Il nuovo settore degli ISOS, con le relative applicazioni e capacità, dovrebbe apportare vantaggi per il futuro sviluppo dell'ecosistema spaziale dell'Unione, contribuendo alla creazione di nuovi mercati (economia nello spazio), aumentando la resilienza, l'adattabilità e la scalabilità delle infrastrutture spaziali, nonché mitigando i rischi connessi ai detriti spaziali.

Or. en

Emendamento 992
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 100

Testo della Commissione	*Emendamento*
(100) Sebbene la tecnologia degli ISOS sia intrinsecamente a duplice uso, ***un quadro trasparente basato su principi fondamentali dovrebbe attenuare*** il rischio di uso improprio della capacità e della tecnologia nel contesto della fornitura di ISOS. Con i primi servizi e le prime operazioni nello spazio già disponibili nell'Unione, ad esempio per l'ispezione e il trasporto, è necessario promuovere in parallelo la ricerca e lo sviluppo della tecnologia degli ISOS e dimostrare tecnologie e servizi dedicati nello spazio.	(100) Sebbene la tecnologia degli ISOS sia intrinsecamente a duplice uso, il rischio di uso improprio della capacità e della tecnologia nel contesto della fornitura di ISOS ***dovrebbe essere ridotto al minimo***. Con i primi servizi e le prime operazioni nello spazio già disponibili nell'Unione, ad esempio per l'ispezione e il trasporto, è necessario promuovere in parallelo la ricerca e lo sviluppo della tecnologia degli ISOS e dimostrare tecnologie e servizi dedicati nello spazio.

Or. en

Emendamento 993
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 101

Testo della Commissione	*Emendamento*
(101) Le missioni spaziali degli ISOS potrebbero essere di carattere complesso e richiedere pertanto una preparazione dettagliata. Un veicolo spaziale di servizio effettua operazioni di rendezvous e in prossimità con il livello di autonomia specificato e conduce operazioni tipiche quali, ad esempio, operazioni di docking, robotiche e di rifornimento. Il rischio di collisione tra un veicolo spaziale di servizio e un veicolo spaziale cliente o un detrito dovrebbe essere prevenuto e mitigato mediante azioni appropriate, quali la preparazione del futuro veicolo spaziale a ricevere servizi nello spazio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 994
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Considerando 102

Testo della Commissione	*Emendamento*
(102) Per quanto concerne le norme riguardanti la prevenzione delle collisioni e il traffico in orbita, al fine di garantire servizi spaziali efficienti di prevenzione delle collisioni, gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione e il fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni ***dovrebbero*** cooperare, in particolare in caso di avvisi di eventi di grande interesse.	(102) Per quanto concerne le norme riguardanti la prevenzione delle collisioni e il traffico in orbita, al fine di garantire servizi spaziali efficienti di prevenzione delle collisioni, gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione e il fornitore dell'Unione di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni ***devono*** cooperare, in particolare in caso di avvisi di eventi di grande interesse.

Or. fr

Emendamento 995
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 102

Testo della Commissione	*Emendamento*
(102) Per quanto concerne le norme riguardanti la prevenzione delle collisioni e il traffico in orbita, al fine di garantire servizi spaziali efficienti di prevenzione delle collisioni, gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione e ***il fornitore dell'Unione*** di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni dovrebbero cooperare, in particolare in caso di avvisi di eventi di grande interesse.	(102) Per quanto concerne le norme riguardanti la prevenzione delle collisioni e il traffico in orbita, al fine di garantire servizi spaziali efficienti di prevenzione delle collisioni, gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione e ***i fornitori*** di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni dovrebbero cooperare, in particolare in caso di avvisi di eventi di grande interesse.

Or. en

Emendamento 996

András Győrk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 103

Testo della Commissione	*Emendamento*
(103) Dato che le autorità competenti rilasciano le autorizzazioni agli operatori spaziali dell'Unione, per tutte le fasi di una missione spaziale è necessario l'accesso ai dati per ogni singolo veicolo spaziale autorizzato, fino alla fine del ciclo di vita. Per sfruttare appieno le capacità esistenti, le autorità competenti dovrebbero fare affidamento sulle capacità del partenariato SST dell'UE per effettuare il monitoraggio durante le fasi in orbita e di fine vita.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 997
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Considerando 103

Testo della Commissione	*Emendamento*
(103) Dato che le autorità competenti rilasciano le autorizzazioni agli operatori spaziali dell'Unione, per tutte le fasi di una missione spaziale è necessario l'accesso ai dati per ogni singolo veicolo spaziale autorizzato, fino alla fine del ciclo di vita. Per sfruttare appieno le capacità esistenti, le autorità competenti dovrebbero fare affidamento sulle capacità del ***partenariato SST dell'UE*** per effettuare il monitoraggio durante le fasi in orbita e di fine vita.	(103) Dato che le autorità competenti rilasciano le autorizzazioni agli operatori spaziali dell'Unione, per tutte le fasi di una missione spaziale è necessario l'accesso ai dati per ogni singolo veicolo spaziale autorizzato, fino alla fine del ciclo di vita. Per sfruttare appieno le capacità esistenti, le autorità competenti dovrebbero fare affidamento sulle capacità del ***fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni dell'Unione designato a norma dell'articolo 64*** per effettuare il monitoraggio durante le fasi in orbita e di fine vita. ***Tale designazione è il risultato di un processo di selezione aperto, competitivo e trasparente che applica***

criteri di preferenza europei, senza creare un monopolio legale che precluderebbe i fornitori privati europei della componente di conoscenza dell'ambiente spaziale (SSA – Space Situational Awareness).

Or. en

Emendamento 998
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Considerando 105

Testo della Commissione	*Emendamento*
(105) Dato il numero crescente di avvisi di eventi di grande interesse, gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione dovrebbero essere in grado di reagire con maggiore frequenza a tali avvisi. Al ricevimento di un avviso di evento di grande interesse, il fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni proporrebbe un elenco di azioni all'operatore di veicoli spaziali dell'Unione. Per ridurre il tempo di risposta del fornitore di servizi di prevenzione delle collisioni, è opportuno stabilire una procedura standardizzata sulle norme relative al traffico.	(105) Dato il numero crescente di avvisi di eventi di grande interesse, gli operatori di veicoli spaziali dell'Unione dovrebbero essere in grado di reagire con maggiore frequenza a tali avvisi. Al ricevimento di un avviso di evento di grande interesse, il fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni ***dell'Unione*** proporrebbe un elenco di azioni all'operatore di veicoli spaziali dell'Unione. Per ridurre il tempo di risposta del fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni ***dell'Unione***, è opportuno stabilire una procedura standardizzata sulle norme relative al traffico.

Or. fr

Emendamento 999
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 106

Testo della Commissione	*Emendamento*
(106) Gli Stati membri rivestono una	(106) Gli Stati membri rivestono una

funzione fondamentale per l'applicazione del presente regolamento. Per tenere conto delle differenze intrinseche tra le strutture istituzionali a livello nazionale e salvaguardare le disposizioni esistenti, gli Stati membri dovrebbero designare ***o istituire una o più*** autorità competenti responsabili, a livello nazionale, del controllo dell'applicazione del presente regolamento. ***Nel caso degli Stati membri che dispongono di più di un'autorità competente, ai fini del presente regolamento soltanto una di tali autorità dovrebbe fungere da punto di contatto unico per tale Stato membro, al fine di facilitare la comunicazione con la Commissione.***

funzione fondamentale per l'applicazione del presente regolamento. Per tenere conto delle differenze intrinseche tra le strutture istituzionali a livello nazionale e salvaguardare le disposizioni esistenti, gli Stati membri dovrebbero designare autorità competenti responsabili, a livello nazionale, del controllo dell'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1000
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Considerando 106

Testo della Commissione	*Emendamento*
(106) Gli Stati membri rivestono una funzione fondamentale per l'applicazione del presente regolamento. Per tenere conto delle differenze intrinseche tra le strutture istituzionali a livello nazionale e salvaguardare le disposizioni esistenti, gli Stati membri dovrebbero designare o istituire una o più autorità competenti responsabili, a livello nazionale, del controllo dell'applicazione del presente regolamento. Nel caso degli Stati membri che dispongono di più di un'autorità competente, ai fini del presente regolamento soltanto una di tali autorità dovrebbe fungere da punto di contatto unico per tale Stato membro, al fine di facilitare la comunicazione con la Commissione.	(106) Gli Stati membri rivestono una funzione fondamentale per l'applicazione del presente regolamento. Per tenere conto delle differenze intrinseche tra le strutture istituzionali a livello nazionale e salvaguardare le disposizioni esistenti, gli Stati membri dovrebbero designare o istituire una o più autorità competenti responsabili, a livello nazionale, del controllo dell'applicazione del presente regolamento. Nel caso degli Stati membri che dispongono di più di un'autorità competente, ai fini del presente regolamento soltanto una di tali autorità***, quale ente pubblico indipendente,*** dovrebbe fungere da punto di contatto unico per tale Stato membro, al fine di facilitare la comunicazione con la

Commissione.

Or. fr

Emendamento 1001
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Considerando 106

Testo della Commissione	*Emendamento*
(106) Gli Stati membri rivestono una funzione fondamentale per l'applicazione del presente regolamento. Per tenere conto delle differenze intrinseche tra le strutture istituzionali a livello nazionale e salvaguardare le disposizioni esistenti, gli Stati membri dovrebbero designare o istituire una o più autorità competenti responsabili, a livello nazionale, del controllo dell'applicazione del presente regolamento. Nel caso degli Stati membri che dispongono di più di un'autorità competente, ai fini del presente regolamento soltanto una di tali autorità dovrebbe fungere da punto di contatto unico per tale Stato membro***, al fine di facilitare la comunicazione con la Commissione***.	(106) Gli Stati membri rivestono una funzione fondamentale per l'applicazione del presente regolamento. Per tenere conto delle differenze intrinseche tra le strutture istituzionali a livello nazionale e salvaguardare le disposizioni esistenti, gli Stati membri dovrebbero designare o istituire una o più autorità competenti responsabili, a livello nazionale, del controllo dell'applicazione del presente regolamento. Nel caso degli Stati membri che dispongono di più di un'autorità competente, ai fini del presente regolamento soltanto una di tali autorità dovrebbe fungere da punto di contatto unico per tale Stato membro.

Or. en

Emendamento 1002
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 107

Testo della Commissione	*Emendamento*
(107) ***È necessario rafforzare la***	(107) Alle autorità competenti dovrebbe

convergenza dei poteri a disposizione delle autorità competenti, in modo da consentire un'applicazione efficace del presente regolamento in tutto il mercato interno. Un certo numero di poteri comuni a tutte le autorità e risorse adeguate dovrebbero garantire l'efficacia della vigilanza. Alle autorità competenti dovrebbe pertanto essere affidata una serie minima di poteri di vigilanza e di indagine conformemente al diritto nazionale. Nell'esercizio dei loro poteri ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero agire con obiettività e imparzialità e restare autonome nel quadro del proprio processo decisionale. I membri delle autorità competenti dovrebbero astenersi da qualsiasi atto incompatibile con le loro funzioni ***e dovrebbero essere soggetti a norme in materia di riservatezza***.

pertanto essere affidata una serie minima di poteri di vigilanza e di indagine conformemente al diritto nazionale. Nell'esercizio dei loro poteri ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero agire con obiettività e imparzialità e restare autonome nel quadro del proprio processo decisionale. I membri delle autorità competenti dovrebbero astenersi da qualsiasi atto incompatibile con le loro funzioni.

Or. en

Emendamento 1003
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 107

Testo della Commissione	*Emendamento*
(107) ***È necessario rafforzare la convergenza dei poteri a disposizione delle autorità competenti, in modo da consentire un'applicazione efficace del presente regolamento in tutto il mercato interno. Un certo numero di poteri comuni a tutte le autorità e risorse adeguate dovrebbero garantire l'efficacia della vigilanza.*** Alle autorità competenti dovrebbe ***pertanto*** essere affidata una serie minima di poteri di vigilanza e di indagine conformemente al diritto nazionale. Nell'esercizio dei loro poteri ai sensi del	(107) Alle autorità competenti dovrebbe essere affidata una serie minima di poteri di vigilanza e di indagine conformemente al diritto nazionale. Nell'esercizio dei loro poteri ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero agire con obiettività e imparzialità e restare autonome nel quadro del proprio processo decisionale. I membri delle autorità competenti dovrebbero astenersi da qualsiasi atto incompatibile con le loro funzioni e dovrebbero essere soggetti a

presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero agire con obiettività e imparzialità e restare autonome nel quadro del proprio processo decisionale. I membri delle autorità competenti dovrebbero astenersi da qualsiasi atto incompatibile con le loro funzioni e dovrebbero essere soggetti a norme in materia di riservatezza.	norme in materia di riservatezza.

Or. en

Emendamento 1004
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 108

Testo della Commissione	*Emendamento*
(108) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, anche stabilendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle norme. ***Nel valutare l'importo delle sanzioni pecuniarie, gli Stati membri dovrebbero, in ogni singolo caso, considerare tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica, tenendo debitamente conto, in particolare, della natura, della gravità e della durata della violazione, della persistenza dei danni causati o di eventuali violazioni precedenti.***	(108) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, anche stabilendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle norme.

Or. en

Emendamento 1005
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 108

Testo della Commissione	*Emendamento*
(108) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, anche stabilendo sanzioni ***effettive, proporzionate e dissuasive*** in caso di violazione delle norme***. Nel valutare l'importo delle sanzioni pecuniarie, gli Stati membri dovrebbero, in ogni singolo caso, considerare tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica, tenendo debitamente conto, in particolare, della natura, della gravità e della durata della violazione, della persistenza dei danni causati o di eventuali violazioni precedenti***.	(108) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, anche stabilendo sanzioni in caso di violazione delle norme***, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali***.

Or. en

Emendamento 1006
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 109

Testo della Commissione	*Emendamento*
(109) Le autorità competenti dovrebbero cooperare tra loro e scambiarsi buone pratiche in merito all'applicazione del presente regolamento***, anche fornendosi assistenza reciproca e svolgendo indagini congiunte nel pieno rispetto delle procedure nazionali***.	(109) Le autorità competenti dovrebbero cooperare tra loro e scambiarsi buone pratiche in merito all'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1007
Jens Geier

Proposta di regolamento
Considerando 110

Testo della Commissione	*Emendamento*
(110) La valutazione tecnica relativa alla sicurezza, alla resilienza e alla sostenibilità ambientale delle attività spaziali richiede conoscenze specialistiche in tali settori. Nella maggior parte dei casi le autorità competenti dovrebbero basarsi sulle conoscenze e competenze tecniche di organismi tecnici in grado di effettuare valutazioni e verifiche per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, in modo che le autorizzazioni a svolgere attività spaziali possano essere conseguentemente rilasciate dalle autorità competenti.	(110) La valutazione tecnica relativa alla sicurezza, alla resilienza e alla sostenibilità ambientale delle attività spaziali richiede conoscenze specialistiche in tali settori. Nella maggior parte dei casi le autorità competenti dovrebbero basarsi sulle conoscenze e competenze tecniche di organismi tecnici***, comprese le competenze dell'ESA,*** in grado di effettuare valutazioni e verifiche per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, in modo che le autorizzazioni a svolgere attività spaziali possano essere conseguentemente rilasciate dalle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 1008
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 110

Testo della Commissione	*Emendamento*
(110) La valutazione tecnica relativa alla sicurezza, alla resilienza e alla sostenibilità ambientale delle attività spaziali richiede conoscenze specialistiche in tali settori. Nella maggior parte dei casi le autorità competenti dovrebbero basarsi sulle conoscenze e competenze tecniche di organismi tecnici in grado di effettuare valutazioni e verifiche per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, in modo che le autorizzazioni a svolgere attività spaziali possano essere conseguentemente rilasciate dalle autorità	(110) La valutazione tecnica relativa alla sicurezza, alla resilienza e alla sostenibilità ambientale delle attività spaziali richiede conoscenze specialistiche in tali settori. Nella maggior parte dei casi le autorità competenti dovrebbero basarsi sulle conoscenze e competenze tecniche di organismi tecnici***, comprese le competenze dell'ESA,*** in grado di effettuare valutazioni e verifiche per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, in modo che le autorizzazioni a svolgere attività spaziali possano essere

competenti.

conseguentemente rilasciate dalle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 1009
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Considerando 110

Testo della Commissione	*Emendamento*
(110) La valutazione tecnica relativa alla sicurezza, alla resilienza e alla sostenibilità ambientale delle attività spaziali richiede conoscenze specialistiche in tali settori. ***Nella maggior parte dei casi*** le autorità competenti dovrebbero basarsi sulle conoscenze ***e competenze*** tecniche di organismi tecnici ***in grado di*** effettuare valutazioni e verifiche per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento***, in modo che le autorizzazioni a svolgere attività spaziali possano essere conseguentemente rilasciate dalle autorità competenti***.	(110) La valutazione tecnica relativa alla sicurezza, alla resilienza e alla sostenibilità ambientale delle attività spaziali richiede conoscenze specialistiche in tali settori. Le autorità competenti dovrebbero basarsi sulle conoscenze tecniche di organismi tecnici ***qualificati, compresa l'Agenzia spaziale europea che agisce in virtù dell'accordo internazionale di cui all'articolo 108, per*** effettuare valutazioni e verifiche per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1010
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Considerando 110

Testo della Commissione	*Emendamento*
(110) La valutazione tecnica relativa alla sicurezza***,*** alla resilienza ***e alla sostenibilità ambientale*** delle attività spaziali richiede conoscenze specialistiche in tali settori. Nella maggior parte dei casi le autorità competenti dovrebbero basarsi sulle conoscenze e competenze tecniche di	(110) La valutazione tecnica relativa alla sicurezza ***e*** alla resilienza delle attività spaziali richiede conoscenze specialistiche in tali settori. Nella maggior parte dei casi le autorità competenti dovrebbero basarsi sulle conoscenze e competenze tecniche di organismi tecnici in grado di effettuare

organismi tecnici in grado di effettuare valutazioni e verifiche per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, in modo che le autorizzazioni a svolgere attività spaziali possano essere conseguentemente rilasciate dalle autorità competenti.

valutazioni e verifiche per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, in modo che le autorizzazioni a svolgere attività spaziali possano essere conseguentemente rilasciate dalle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 1011
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Considerando 110

Testo della Commissione	*Emendamento*
(110) La valutazione tecnica relativa alla sicurezza, alla resilienza e alla sostenibilità ambientale delle attività spaziali richiede conoscenze specialistiche in tali settori. ***Nella maggior parte dei casi*** le autorità competenti dovrebbero basarsi sulle conoscenze e competenze tecniche di organismi tecnici in grado di effettuare valutazioni e verifiche per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, in modo che le autorizzazioni a svolgere attività spaziali possano essere conseguentemente rilasciate dalle autorità competenti.	(110) La valutazione tecnica relativa alla sicurezza, alla resilienza e alla sostenibilità ambientale delle attività spaziali richiede conoscenze specialistiche in tali settori. Le autorità competenti dovrebbero basarsi sulle conoscenze e competenze tecniche di organismi tecnici in grado di effettuare valutazioni e verifiche per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, in modo che le autorizzazioni a svolgere attività spaziali possano essere conseguentemente rilasciate dalle autorità competenti.

Or. fr

Emendamento 1012
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Considerando 110 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(110 bis) In considerazione del fatto che gli organismi tecnici chiamati ad

	agire nel contesto del presente regolamento devono offrire tutte le garanzie di imparzialità e indipendenza, è opportuno prevedere che siano costituiti come enti pubblici e che non presentino alcun conflitto di interessi diretto o indiretto con gli operatori spaziali.

Or. fr

Emendamento 1013
Jens Geier

Proposta di regolamento
Considerando 111

Testo della Commissione	*Emendamento*
(111) Riconoscendo la necessità di mantenere disposizioni flessibili, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di scegliere se avvalersi del sostegno dell'Agenzia o di organizzazioni internazionali aventi competenze tecniche per effettuare tali valutazioni tecniche.	(111) Riconoscendo la necessità di mantenere disposizioni flessibili, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di scegliere se avvalersi del sostegno dell'Agenzia o di organizzazioni internazionali aventi competenze tecniche per effettuare tali valutazioni tecniche***, conformemente ai pertinenti accordi internazionali***.

Or. en

Emendamento 1014
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Considerando 111

Testo della Commissione	*Emendamento*
(111) Riconoscendo la necessità di mantenere disposizioni flessibili, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di scegliere se avvalersi del sostegno dell'Agenzia o di organizzazioni internazionali aventi competenze tecniche per effettuare tali valutazioni tecniche.	(111) Riconoscendo la necessità di mantenere disposizioni flessibili, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di scegliere se avvalersi del sostegno dell'Agenzia o di organizzazioni internazionali aventi competenze tecniche per effettuare tali valutazioni tecniche**,**

conformemente agli accordi internazionali.

Or. en

Emendamento 1015
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 111

Testo della Commissione	*Emendamento*
(111) Riconoscendo la necessità di mantenere disposizioni flessibili, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di scegliere se avvalersi del sostegno dell'Agenzia o di organizzazioni internazionali aventi competenze tecniche per effettuare tali valutazioni tecniche.	(111) Riconoscendo la necessità di mantenere disposizioni flessibili, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di scegliere se avvalersi del sostegno dell'Agenzia o di organizzazioni internazionali aventi competenze tecniche per effettuare tali valutazioni tecniche***, conformemente agli accordi internazionali***.

Or. en

Emendamento 1016
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 112

Testo della Commissione	*Emendamento*
(112) Gli Stati membri che intendono istituire e utilizzare organismi tecnici qualificati per le attività spaziali dovrebbero avvalersi del sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[14] quando designano un'autorità di notifica per la valutazione e il monitoraggio degli organismi tecnici	***soppresso***

qualificati per le attività spaziali.

[14] Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj).

Or. en

Emendamento 1017
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Considerando 113

Testo della Commissione	*Emendamento*
(113) Al fine di garantire un livello uniforme di qualità, competenza e integrità nell'esecuzione della valutazione tecnica sulle materie disciplinate dal presente regolamento, è necessario stabilire prescrizioni per quanto riguarda la competenza, l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse di tali organismi. ***Le autorità di notifica degli Stati membri dovrebbero fare affidamento sullo strumento elettronico di notifica sviluppato e gestito dalla Commissione nel contesto degli organismi notificati per altri settori del mercato interno (sistema informativo NANDO).***	(113) Al fine di garantire un livello uniforme di qualità, competenza e integrità nell'esecuzione della valutazione tecnica sulle materie disciplinate dal presente regolamento, è necessario stabilire prescrizioni per quanto riguarda la competenza, l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse di tali organismi.

Or. en

Emendamento 1018
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento

Considerando 113 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(113 bis) Le prescrizioni tecniche contenute negli allegati del presente regolamento costituiscono elementi essenziali del quadro di sicurezza e sostenibilità per le attività spaziali. Il potere di aggiornare tali prescrizioni al fine di rispecchiare il progresso tecnico e le norme riconosciute a livello internazionale e il potere di stabilire le procedure che disciplinano l'autorità preposta alla sicurezza in tempo reale durante le operazioni di lancio rappresentano il potere di integrare o modificare le scelte legislative operate dal legislatore ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali poteri dovrebbero pertanto essere conferiti alla Commissione sotto forma di atti delegati, fatto salvo il diritto del Parlamento europeo e del Consiglio di sollevare obiezioni entro il termine di due mesi dalla notifica di ciascun atto. Il ricorso ad atti di esecuzione per l'adozione di norme di peso normativo equivalente priverebbe il Parlamento e il Consiglio di tale diritto di controllo. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di modificare gli allegati I, II e V nella loro interezza mediante atti delegati, al fine di garantire che gli aggiornamenti tecnici di tali allegati siano coerenti e sistemici piuttosto che frammentari ed evitare incoerenze tra le singole prescrizioni che condividono fondamenti tecnici comuni.

Or. en

Motivazione

Le prescrizioni tecniche di cui agli allegati rappresentano gli elementi essenziali in materia di sicurezza del regolamento. Fare in modo che il Parlamento continui a essere coinvolto nel loro aggiornamento - mediante atti delegati con controllo parlamentare anziché atti di esecuzione della Commissione - è costituzionalmente appropriato: si tratta di elementi

essenziali e pertanto il Parlamento non dovrebbe essere escluso dal riesame. Si tratta di una caratteristica standard delle principali normative dell'UE in materia di sicurezza.

Emendamento 1019
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 114

Testo della Commissione	*Emendamento*
(114) Le autorità competenti istituite a norma del presente regolamento devono tenere debitamente conto delle valutazioni tecniche e dei pareri emessi dalle autorità nazionali competenti, dai punti di contatto unici o dai gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidenti istituiti a norma della direttiva (UE) 2022/2555, per garantire la convergenza in materia di vigilanza e creare una cultura che rispetti i poteri di vigilanza delle autorità ai sensi della direttiva 2022/2555.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1020
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 114

Testo della Commissione	*Emendamento*
(114) Le autorità competenti istituite a norma del presente regolamento devono tenere debitamente conto delle valutazioni tecniche e dei pareri emessi dalle autorità nazionali competenti, dai punti di contatto unici o dai gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidenti	***soppresso***

istituiti a norma della direttiva (UE) 2022/2555, per garantire la convergenza in materia di vigilanza e creare una cultura che rispetti i poteri di vigilanza delle autorità ai sensi della direttiva 2022/2555.

Or. en

Emendamento 1021
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 115

Testo della Commissione	*Emendamento*
(115) L'adeguamento delle strutture di governance dell'Agenzia è essenziale ai fini dell'esercizio efficace dei compiti conferiti dal presente regolamento. È opportuno istituire una commissione per la conformità incaricata di effettuare tutte le necessarie valutazioni tecniche che consentano alla Commissione di decidere in merito all'autorizzazione e alla vigilanza degli operatori spaziali dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione, nonché alla registrazione e alla vigilanza continua degli operatori di paesi terzi che forniscono dati e servizi spaziali nell'Unione.	(115) L'adeguamento delle strutture di governance dell'Agenzia è essenziale ai fini dell'esercizio efficace dei compiti conferiti dal presente regolamento. È opportuno istituire una commissione per la conformità***, composta da personale specializzato con effettiva esperienza nel settore,*** incaricata di effettuare tutte le necessarie valutazioni tecniche che consentano alla Commissione di decidere in merito all'autorizzazione e alla vigilanza degli operatori spaziali dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione, nonché alla registrazione e alla vigilanza continua degli operatori di paesi terzi che forniscono dati e servizi spaziali nell'Unione.

Or. ro

Motivazione

Disporre di personale altamente qualificato è essenziale in un settore così complesso e di ampio respiro come lo spazio, soprattutto durante la fase di valutazione e sperimentazione.

Emendamento 1022
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 116

Testo della Commissione	*Emendamento*
(116) Per un funzionamento affidabile e indipendente dell'Agenzia, i membri della commissione per la conformità dovrebbero agire in modo indipendente e nell'interesse dell'Unione. Non dovrebbero chiedere istruzioni a governi di Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione o soggetti pubblici o privati, né seguire o accettare istruzioni impartite da tali soggetti. Le modalità pratiche per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi dovrebbero inoltre essere stabilite dal regolamento interno.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1023
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 116

Testo della Commissione	*Emendamento*
(116) Per un funzionamento affidabile e indipendente dell'Agenzia, i membri della commissione per la conformità dovrebbero agire in modo indipendente e nell'interesse dell'Unione. Non ***dovrebbero*** chiedere istruzioni a governi di Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione o soggetti pubblici o privati, né seguire o accettare istruzioni impartite da tali soggetti. Le modalità pratiche per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi dovrebbero inoltre essere stabilite dal regolamento interno.	(116) Per un funzionamento affidabile e indipendente dell'Agenzia, i membri della commissione per la conformità dovrebbero agire in modo indipendente e nell'interesse dell'Unione. Non ***devono*** chiedere istruzioni a governi di Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione o soggetti pubblici o privati, né seguire o accettare istruzioni impartite da tali soggetti. Le modalità pratiche per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi ***e le eventuali sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di tali norme*** dovrebbero inoltre essere stabilite dal regolamento interno.

Or. ro

Motivazione

L'indipendenza degli esperti coinvolti nelle diverse fasi che precedono il lancio di oggetti spaziali è essenziale per il corretto funzionamento.

Emendamento 1024
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 117

Testo della Commissione	*Emendamento*
(117) Qualora emerga la necessità di discutere questioni relative ai compiti o ad aspetti di interesse per agenzie o organismi dell'Unione, o direttamente connessi a paesi terzi o organizzazioni internazionali, riguardanti le risorse delle infrastrutture spaziali di tali paesi terzi o organizzazioni internazionali, o qualora la commissione per la conformità necessiti di chiarimenti o informazioni da parte di un'autorità di vigilanza competente di un paese terzo in merito ad aspetti per i quali la commissione per la conformità deve accertare il rispetto del presente regolamento da parte di fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi, dovrebbe essere concessa la possibilità di partecipare in qualità di osservatori, fatte salve ulteriori disposizioni che stabiliscano le condizioni di partecipazione dei rappresentanti di tali paesi terzi o organizzazioni internazionali mediante la conclusione di accordi specifici.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1025
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 118

Testo della Commissione	*Emendamento*
(118) Per sfruttare le competenze, le capacità tecniche e le conoscenze specifiche delle autorità nazionali competenti e degli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali, la commissione per la conformità dovrebbe avvalersi delle capacità tecniche e di vigilanza nazionali mediante l'istituzione di sottocomitati specifici che si occupino di questioni di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale e riunendo gruppi multidisciplinari congiunti appositi incaricati dello svolgimento dei controlli tecnici.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1026
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Considerando 118

Testo della Commissione	*Emendamento*
(118) Per sfruttare le competenze, le capacità tecniche e le conoscenze specifiche delle autorità nazionali competenti e degli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali, la commissione per la conformità dovrebbe avvalersi delle capacità tecniche e di vigilanza nazionali mediante l'istituzione di sottocomitati specifici che si occupino di questioni di sicurezza***,*** resilienza ***e sostenibilità ambientale*** e riunendo gruppi multidisciplinari congiunti appositi incaricati dello svolgimento dei controlli tecnici.	(118) Per sfruttare le competenze, le capacità tecniche e le conoscenze specifiche delle autorità nazionali competenti e degli organismi tecnici qualificati per le attività spaziali, la commissione per la conformità dovrebbe avvalersi delle capacità tecniche e di vigilanza nazionali mediante l'istituzione di sottocomitati specifici che si occupino di questioni di sicurezza ***e*** resilienza e riunendo gruppi multidisciplinari congiunti appositi incaricati dello svolgimento dei controlli tecnici.

Or. en

Emendamento 1027
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Considerando 118 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(118 bis) Mentre le piccole e medie imprese e gli istituti di istruzione e di ricerca costituiscono la spina dorsale dell'innovazione all'interno dell'ecosistema spaziale dell'Unione, incoraggiando lo sviluppo di tecnologie rivoluzionarie e applicazioni a valle, l'introduzione di nuove prescrizioni di conformità normativa, anche quando facilita l'accesso al più ampio mercato dell'UE, è una sfida più ardua da completare per loro rispetto ai principali appaltatori industriali di maggiori dimensioni. Onde garantire condizioni di parità e promuovere la competitività della base industriale spaziale dell'Unione, è necessario istituire misure di sostegno specifiche, che possono assumere la forma di una struttura amministrativa all'interno dell'Agenzia. Tale struttura dovrebbe fornire un'assistenza procedurale specifica e orientamenti normativi ai soggetti qualificati, riducendo in tal modo i tempi di commercializzazione per le risorse spaziali e garantendo il pieno rispetto degli obiettivi di resilienza e sostenibilità dell'Unione senza sottrarre risorse critiche dalle attività di ricerca e sviluppo. Il sostegno dovrebbe essere mirato alle microimprese e alle piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e agli istituti di istruzione e di ricerca stabiliti nell'Unione.

Or. en

Emendamento 1028
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 119

Testo della Commissione	*Emendamento*
(119) Per individuare eventuali violazioni del presente regolamento, per quanto concerne le risorse di proprietà dell'Unione e i fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi è necessario che la Commissione e l'Agenzia dispongano di poteri, strumenti e risorse effettivi, che garantiscano la piena efficacia della vigilanza. Di conseguenza, la Commissione e l'Agenzia dovrebbero avere il potere di chiedere informazioni e di svolgere indagini e ispezioni in loco. La Commissione dovrebbe acquisire poteri di vigilanza e imporre agli operatori spaziali dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione e ai fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi di porre fine alle violazioni, nonché poter irrogare sanzioni e penalità di mora.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1029
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Considerando 119

Testo della Commissione	*Emendamento*
(119) Per individuare eventuali violazioni del presente regolamento, per quanto concerne le risorse di proprietà dell'Unione e i fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi è necessario che la Commissione e l'Agenzia dispongano di poteri, strumenti e risorse effettivi, che garantiscano la piena efficacia della	***soppresso***

vigilanza. Di conseguenza, la Commissione e l'Agenzia dovrebbero avere il potere di chiedere informazioni e di svolgere indagini e ispezioni in loco. La Commissione dovrebbe acquisire poteri di vigilanza e imporre agli operatori spaziali dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione e ai fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi di porre fine alle violazioni, nonché poter irrogare sanzioni e penalità di mora.

Or. en

Emendamento 1030
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Considerando 119

Testo della Commissione	*Emendamento*
(119) Per individuare eventuali violazioni del presente regolamento, per quanto concerne le risorse di proprietà dell'Unione e i fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi è necessario che la Commissione ***e*** l'Agenzia dispongano di poteri, strumenti e risorse ***effettivi, che garantiscano*** la piena efficacia della vigilanza. Di conseguenza, la Commissione ***e*** l'Agenzia dovrebbero avere il potere di chiedere informazioni e di svolgere indagini e ispezioni in loco. La Commissione dovrebbe acquisire poteri di vigilanza e imporre agli operatori spaziali dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione e ai fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi di porre fine alle violazioni, nonché poter irrogare sanzioni e penalità di mora.	(119) Per individuare eventuali violazioni del presente regolamento, per quanto concerne le risorse di proprietà dell'Unione e i fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi è necessario che la Commissione***,*** l'Agenzia ***e gli Stati membri*** dispongano di poteri, strumenti e risorse ***umane e finanziarie sufficienti per garantire*** la piena efficacia della vigilanza. Di conseguenza, la Commissione***,*** l'Agenzia ***e gli Stati membri*** dovrebbero avere il potere di chiedere informazioni e di svolgere indagini e ispezioni in loco. La Commissione dovrebbe acquisire poteri di vigilanza e imporre agli operatori spaziali dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione e ai fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi di porre fine alle violazioni, nonché poter irrogare sanzioni e penalità di mora.

Or. fr

Emendamento 1031
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 120

Testo della Commissione	*Emendamento*
(120) In relazione ai poteri di indagine e ispezione, l'accesso ai locali degli operatori spaziali dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione e dei fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi può essere necessario qualora i fornitori di servizi spaziali cui è stata presentata una richiesta di informazioni non vi si conformino o qualora documenti cui si riferisce la richiesta di informazioni siano eliminati, manomessi o distrutti. Tale accesso dovrebbe essere basato sull'accordo del soggetto del paese terzo e dell'autorità competente del paese terzo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1032
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Considerando 120

Testo della Commissione	*Emendamento*
(120) In relazione ai poteri di indagine e ispezione, l'accesso ai locali degli operatori spaziali dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione e dei fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi può essere necessario qualora i fornitori di servizi spaziali cui è stata presentata una richiesta di informazioni non vi si conformino o qualora documenti cui si riferisce la richiesta di informazioni siano eliminati, manomessi o distrutti. ***Tale accesso dovrebbe essere basato sull'accordo del soggetto del paese terzo e***	(120) In relazione ai poteri di indagine e ispezione, l'accesso ai locali degli operatori spaziali dell'Unione che gestiscono risorse di proprietà dell'Unione e dei fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi può essere necessario qualora i fornitori di servizi spaziali cui è stata presentata una richiesta di informazioni non vi si conformino o qualora documenti cui si riferisce la richiesta di informazioni siano eliminati, manomessi o distrutti.

dell'autorità competente del paese terzo.

Or. fr

Emendamento 1033
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 121

Testo della Commissione	*Emendamento*
(121) Il rispetto dei diritti di difesa ***dei fornitori di servizi*** spaziali stabiliti in paesi terzi dovrebbe essere garantito durante l'intera procedura di registrazione e monitoraggio della conformità da parte dell'Agenzia, in particolare prevedendo il diritto di presentare dichiarazioni motivate ai fini delle valutazioni preliminari relative alla registrazione e il diritto di impugnare le decisioni dell'Agenzia dinanzi alla sua commissione di ricorso di nuova istituzione.	(121) Il rispetto dei diritti di difesa ***degli operatori*** spaziali stabiliti in paesi terzi dovrebbe essere garantito durante l'intera procedura di registrazione e monitoraggio della conformità da parte dell'Agenzia, in particolare prevedendo il diritto di presentare dichiarazioni motivate ai fini delle valutazioni preliminari relative alla registrazione e il diritto di impugnare le decisioni dell'Agenzia dinanzi alla sua commissione di ricorso di nuova istituzione. *(Questa modifica si applica all'intero testo. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)*

Or. en

Emendamento 1034
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 122

Testo della Commissione	*Emendamento*
(122) Tutti i poteri dell'Agenzia e della Commissione dovrebbero essere esercitati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e rispettando i principi riconosciuti dal trattato sul funzionamento dell'Unione	(122) Tutti i poteri dell'Agenzia e della Commissione dovrebbero essere esercitati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e rispettando i principi riconosciuti dal trattato sul funzionamento dell'Unione

europea (TFUE) ***e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati personali, il diritto alla libertà di espressione e informazione, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto alla tutela dei consumatori, il diritto a un ricorso effettivo, i diritti della difesa***. Di conseguenza, il presente regolamento andrebbe interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi.	europea (TFUE). Di conseguenza, il presente regolamento andrebbe interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi.

Or. en

Emendamento 1035
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 123

Testo della Commissione	*Emendamento*
(123) È altresì opportuno prevedere una serie di norme procedurali ***nell'esercizio dei poteri di indagine***. Qualora riscontri gravi indizi dell'esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni del presente regolamento, l'Agenzia o la Commissione dovrebbe svolgere indagini nel pieno rispetto dei diritti di difesa dell'operatore spaziale dell'Unione o del fornitore di servizi spaziali di paesi terzi in questione. ***Nel contesto dell'adozione di misure provvisorie, qualora sia necessaria un'azione urgente al fine di prevenire un danno imminente e significativo, l'Agenzia e la Commissione possono fissare termini più brevi entro i quali l'operatore spaziale interessato può formulare osservazioni e offrire la possibilità di presentare osservazioni soltanto per iscritto.***	(123) È altresì opportuno prevedere una serie di norme procedurali. Qualora riscontri gravi indizi dell'esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni del presente regolamento, l'Agenzia o la Commissione dovrebbe svolgere indagini nel pieno rispetto dei diritti di difesa dell'operatore spaziale dell'Unione o del fornitore di servizi spaziali di paesi terzi in questione.

Or. en

Emendamento 1036
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 123

Testo della Commissione	*Emendamento*
(123) È altresì opportuno prevedere una serie di norme procedurali nell'esercizio dei poteri di indagine. Qualora riscontri gravi indizi dell'esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni del presente regolamento, l'Agenzia o la Commissione dovrebbe svolgere indagini nel pieno rispetto dei diritti di difesa dell'operatore spaziale dell'Unione o del fornitore di servizi spaziali di paesi terzi in questione. Nel contesto dell'adozione di misure provvisorie, qualora sia necessaria un'azione urgente al fine di prevenire un danno imminente e significativo, l'Agenzia e la Commissione possono fissare termini più brevi entro i quali l'operatore spaziale interessato può formulare osservazioni e offrire la possibilità di presentare osservazioni soltanto per iscritto.	(123) È altresì opportuno prevedere una serie di norme procedurali nell'esercizio dei poteri di indagine. Qualora riscontri gravi indizi dell'esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni del presente regolamento, l'Agenzia o la Commissione dovrebbe svolgere indagini nel pieno rispetto dei diritti di difesa dell'operatore spaziale dell'Unione o del fornitore di servizi spaziali di paesi terzi in questione***, avvalendosi di più esperti con una certa anzianità di servizio ed esperienza nel settore***. Nel contesto dell'adozione di misure provvisorie, qualora sia necessaria un'azione urgente al fine di prevenire un danno imminente e significativo, l'Agenzia e la Commissione possono fissare termini più brevi entro i quali l'operatore spaziale interessato può formulare osservazioni e offrire la possibilità di presentare osservazioni soltanto per iscritto.

Or. ro

Motivazione

Disporre di personale altamente qualificato è essenziale in un settore così complesso e di ampio respiro come lo spazio; è necessario che sia assunto personale esperto e che quest'ultimo partecipi alla formazione continua.

Emendamento 1037
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 124

Testo della Commissione	*Emendamento*
(124) Per tutelare efficacemente i diritti di difesa in relazione a tutte le decisioni dell'Agenzia, per ragioni di semplificazione delle procedure e per ridurre l'onere della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Agenzia dovrebbe riconoscere alle persone fisiche e giuridiche la possibilità di impugnare le decisioni prese in virtù dei poteri conferiti all'Agenzia dal presente regolamento e adottate nei loro confronti o che le riguardano direttamente e individualmente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1038
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 125

Testo della Commissione	*Emendamento*
(125) È pertanto opportuno istituire una commissione di ricorso al fine di garantire che le parti interessate da decisioni adottate dall'Agenzia dispongano dei mezzi di ricorso necessari. La commissione di ricorso dovrebbe essere indipendente da qualsiasi struttura regolamentare e amministrativa dell'Agenzia e non dovrebbe essere vincolata da alcuna istruzione. Le decisioni della commissione di ricorso dovrebbero essere impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.	(125) È pertanto opportuno istituire una commissione di ricorso***, composta da persone con notevole esperienza nel settore,*** al fine di garantire che le parti interessate da decisioni adottate dall'Agenzia dispongano dei mezzi di ricorso necessari. La commissione di ricorso dovrebbe essere indipendente da qualsiasi struttura regolamentare e amministrativa dell'Agenzia e non dovrebbe essere vincolata da alcuna istruzione. Le decisioni della commissione di ricorso dovrebbero essere impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Or. ro

Motivazione

Disporre di personale altamente qualificato è essenziale in un settore così complesso e di ampio respiro come lo spazio; è necessario che sia assunto personale esperto e che quest'ultimo partecipi alla formazione continua.

Emendamento 1039
Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Mélanie Disdier, Pascale Piera, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín, Pierre-Romain Thionnet, Christophe Bay, Marion Maréchal

Proposta di regolamento
Considerando 126

Testo della Commissione	*Emendamento*
(126) Il presente regolamento dovrebbe basarsi ***sul quadro attuale europeo in materia di normazione, basato sui principi del nuovo approccio, stabiliti nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa all'armonizzazione tecnica e alla normalizzazione e nel regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[15]. Dato che il presente regolamento costituisce il primo approccio normativo a livello di Unione nel settore, è opportuno adottare un'impostazione equilibrata e graduale anche per quanto concerne la normazione. Le prescrizioni tecniche necessarie per l'introduzione del certificato elettronico da parte dell'Agenzia, nonché per i cieli bui e silenziosi, dovrebbero essere sviluppate attraverso il processo di normazione. La Commissione dovrebbe pertanto chiedere alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme in relazione a tale prescrizione essenziale. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni per tali prescrizioni essenziali in circostanze limitate, tenendo conto del ruolo e delle funzioni delle organizzazioni di normazione.***	(126) Il presente regolamento dovrebbe basarsi ***su prescrizioni spaziali generalmente riconosciute elaborate nell'ambito della cooperazione europea per la normazione spaziale (ECSS), del coordinamento delle componenti spaziali europee (ESCC) e del comitato consultivo per i sistemi di dati spaziali (CCSDS)***.

[15] Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj).

Or. en

Emendamento 1040
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Considerando 126

Testo della Commissione	*Emendamento*
(126) Il presente regolamento dovrebbe basarsi sul quadro attuale europeo in materia di normazione, ***basato sui*** principi del nuovo approccio, stabiliti nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa all'armonizzazione tecnica e alla normalizzazione ***e*** nel regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[15]***. Dato che il presente regolamento costituisce il primo approccio normativo a livello di Unione nel settore, è opportuno adottare un'impostazione equilibrata e graduale anche per quanto concerne la normazione. Le prescrizioni tecniche necessarie per l'introduzione del certificato elettronico da parte***	(126) Il presente regolamento dovrebbe basarsi sul quadro attuale europeo in materia di normazione, ***che comprende i*** principi del nuovo approccio, stabiliti nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa all'armonizzazione***,*** nel regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[15] ***e, nel settore spaziale, su prescrizioni spaziali generalmente riconosciute elaborate nell'ambito degli organismi di cooperazione europea per la normazione spaziale (ECSS), di coordinamento delle componenti spaziali europee (ESCC) e del comitato consultivo per i sistemi di dati spaziali (CCSDS)***.

dell'Agenzia, nonché per i cieli bui e silenziosi, dovrebbero essere sviluppate attraverso il processo di normazione. La Commissione dovrebbe pertanto chiedere alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme in relazione a tale prescrizione essenziale. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni per tali prescrizioni essenziali in circostanze limitate, tenendo conto del ruolo e delle funzioni delle organizzazioni di normazione.

[15] Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj).

[15] Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj).

Or. en

Emendamento 1041
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 126

Testo della Commissione	*Emendamento*
(126) Il presente regolamento dovrebbe basarsi sul quadro attuale europeo in materia di normazione, basato sui principi del nuovo approccio, stabiliti nella	(126) Il presente regolamento dovrebbe basarsi sul quadro attuale europeo in materia di normazione, basato sui principi del nuovo approccio, stabiliti nella

risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa all'armonizzazione tecnica e alla normalizzazione e nel regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[15]. Dato che il presente regolamento costituisce il primo approccio normativo a livello di Unione nel settore, è opportuno adottare un'impostazione equilibrata e graduale anche per quanto concerne la normazione. ***Le prescrizioni tecniche necessarie per l'introduzione del certificato elettronico da parte dell'Agenzia, nonché per i cieli bui e silenziosi, dovrebbero essere sviluppate attraverso il processo di normazione. La Commissione dovrebbe pertanto chiedere alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme in relazione a tale prescrizione essenziale.*** Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni per tali prescrizioni essenziali in circostanze limitate, tenendo conto del ruolo e delle funzioni delle organizzazioni di normazione.

[15] Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj).

risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa all'armonizzazione tecnica e alla normalizzazione e nel regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[15]. Dato che il presente regolamento costituisce il primo approccio normativo a livello di Unione nel settore, è opportuno adottare un'impostazione equilibrata e graduale anche per quanto concerne la normazione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni per tali prescrizioni essenziali in circostanze limitate, tenendo conto del ruolo e delle funzioni delle organizzazioni di normazione ***europee e internazionali***.

[15] Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj).

Or. en

Emendamento 1042
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Considerando 126

Testo della Commissione	*Emendamento*
(126) ***Il presente regolamento dovrebbe basarsi sul*** quadro ***attuale europeo in materia di normazione, basato sui principi del nuovo approccio, stabiliti nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa all'armonizzazione tecnica e alla normalizzazione e nel regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[15]. Dato che*** il presente regolamento ***costituisce il primo approccio normativo a livello di Unione nel settore, è opportuno adottare un'impostazione equilibrata e graduale anche per quanto concerne la normazione. Le*** prescrizioni ***tecniche necessarie per l'introduzione del certificato elettronico da parte dell'Agenzia, nonché per i cieli bui e silenziosi, dovrebbero essere sviluppate attraverso il processo di normazione.*** La Commissione dovrebbe ***pertanto*** chiedere alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme ***in relazione a tale prescrizione essenziale. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni per tali prescrizioni essenziali in circostanze limitate, tenendo conto del ruolo e delle funzioni delle*** organizzazioni ***di normazione***.	(126) ***La sicurezza di lancio e la riduzione dei detriti spaziali sono settori tecnici in cui le norme riconosciute a livello internazionale forniscono un*** quadro ***tecnico consolidato, comprese le norme ECSS adottate come norme europee dal CEN/CENELEC nell'ambito del comitato tecnico congiunto JTC5 e le pertinenti norme ISO***. Il presente regolamento ***stabilisce prescrizioni essenziali nei suoi allegati, sulla base dell'attuale stato dell'arte riconosciuto a livello di Unione***. ***Tali*** prescrizioni ***possono essere aggiornate mediante atti delegati conformemente all'articolo 113 per tenere conto del progresso tecnico. Per agevolare la conformità,*** la Commissione dovrebbe chiedere alle organizzazioni europee di normazione di ***adottare o*** elaborare norme ***armonizzate a sostegno degli articoli da 58 a 73 e dei pertinenti allegati, anche accelerando la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle norme europee esistenti già adottate da tali*** organizzazioni.

[15] Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione

n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj).

Or. en

Motivazione

Le norme ECSS e le serie dell'ESSB sui detriti spaziali forniscono già quadri tecnici riconosciuti a livello internazionale per la sicurezza del lancio e la riduzione dei detriti. Il loro esplicito riconoscimento come riferimento tecnico per le richieste di normazione europea evita la creazione di una norma europea parallela che duplica il lavoro esistente e aumenta la complessità normativa per gli operatori che già agiscono sulla base delle norme ECSS. L'Europa dovrebbe basarsi sul suo attuale vantaggio tecnico, non competere con esso.

Emendamento 1043
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Considerando 126 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(126 bis) La conformità alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dovrebbe conferire una presunzione di conformità alle corrispondenti prescrizioni essenziali. Parallelamente, gli operatori possono in qualsiasi momento dimostrare la conformità mediante un caso di sicurezza alternativo. Questo duplice quadro rispecchia approcci normativi basati sulle prestazioni riconosciuti a livello internazionale per la sicurezza di lancio, in base ai quali gli operatori sono liberi di dimostrare un livello equivalente di sicurezza attraverso analisi dei rischi e misure di attenuazione documentate, senza essere vincolati a un metodo tecnico specifico.

Or. en

Motivazione

L'architettura di conformità a due percorsi - norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità (percorso A) e il caso di sicurezza alternativo che dimostra una sicurezza equivalente (percorso B) - è il modello operativo alla base dell'articolo 70 ter. Il percorso A riduce i costi di conformità per gli operatori che agiscono basandosi sulle norme europee pubblicate. Il percorso B mantiene la flessibilità per i sistemi innovativi che presentano una tecnologia precedente o che non si adatta agli standard esistenti. Entrambi i percorsi portano allo stesso risultato normativo.

Emendamento 1044
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 127

Testo della Commissione	*Emendamento*
(127) Ai fini di un approccio comune per gli operatori spaziali dell'Unione disposti ad andare oltre lo scenario di riferimento prescritto dal presente regolamento in relazione alla sicurezza, alla resilienza o alla sostenibilità ambientale delle attività spaziali, è opportuno istituire un quadro per il marchio del programma spaziale dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1045
András Gyürk, Jorge Martín Frías, András László, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 127

Testo della Commissione	*Emendamento*
(127) Ai fini di un approccio comune per gli operatori spaziali dell'Unione disposti ad andare oltre lo scenario di riferimento prescritto dal presente regolamento in relazione alla sicurezza, alla resilienza o alla sostenibilità ambientale delle attività	***soppresso***

spaziali, è opportuno istituire un quadro per il marchio del programma spaziale dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1046
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Considerando 127

Testo della Commissione	*Emendamento*
(127) Ai fini di un approccio comune per gli operatori spaziali dell'Unione disposti ad andare oltre lo scenario di riferimento prescritto dal presente regolamento in relazione alla sicurezza, alla resilienza o alla sostenibilità ambientale delle attività spaziali, è opportuno istituire un quadro per il marchio del programma spaziale dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1047
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 127

Testo della Commissione	*Emendamento*
(127) Ai fini di un approccio comune per gli operatori spaziali dell'Unione disposti ad andare oltre lo scenario di riferimento prescritto dal presente regolamento in relazione alla sicurezza, alla resilienza o alla sostenibilità ambientale delle attività spaziali, è opportuno istituire un quadro per il marchio del programma spaziale dell'Unione.	(127) Ai fini di un approccio comune per gli operatori spaziali dell'Unione disposti ad andare oltre lo scenario di riferimento prescritto dal presente regolamento in relazione alla sicurezza, alla resilienza o alla sostenibilità ambientale delle attività spaziali, è opportuno istituire un quadro per il marchio del programma spaziale dell'Unione ***elaborato da rappresentanti degli Stati membri dell'UE e del mondo accademico, nonché da esperti***

	dell'industria che produce materiale per le attività spaziali.

Or. ro

Emendamento 1048
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Considerando 127

Testo della Commissione	*Emendamento*
(127) Ai fini di un approccio comune per gli operatori spaziali dell'Unione disposti ad andare oltre lo scenario di riferimento prescritto dal presente regolamento in relazione alla sicurezza, alla resilienza o alla sostenibilità ambientale delle attività spaziali, è opportuno istituire un quadro per il marchio del programma spaziale dell'Unione.	(127) Ai fini di un approccio comune per gli operatori spaziali dell'Unione disposti ad andare oltre lo scenario di riferimento prescritto dal presente regolamento in relazione alla sicurezza, alla resilienza o alla sostenibilità ambientale delle attività spaziali, è opportuno istituire un quadro per il marchio del programma spaziale dell'Unione. ***Il quadro del marchio del programma spaziale dell'Unione dovrebbe rimanere strettamente volontario e non diventare di fatto una condizione per l'accesso al mercato o la partecipazione agli appalti pubblici.***

Or. en

Emendamento 1049
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Considerando 128

Testo della Commissione	*Emendamento*
(128) I sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione dovrebbero colmare le attuali lacune derivanti dalla coesistenza di norme diverse o pratiche non sviluppate, contribuendo così al conseguimento di un'impostazione comune. È opportuno	***soppresso***

sviluppare un sistema di marchio del programma spaziale dell'Unione con il coinvolgimento degli Stati membri, del gruppo per il marchio del programma spaziale dell'Unione (EUSLG) e del gruppo di portatori di interessi per il marchio del programma spaziale (SSLG), sotto la guida della Commissione, con il sostegno dell'Agenzia. L'EUSLG dovrebbe essere composto da rappresentanti delle autorità competenti del settore spaziale e di altre autorità nazionali competenti, mentre l'SSLG dovrebbe essere composto da rappresentanti delle organizzazioni industriali e del mondo accademico.

Or. en

Emendamento 1050
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 128

Testo della Commissione	*Emendamento*
(128) I sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione dovrebbero colmare le attuali lacune derivanti dalla coesistenza di norme diverse o pratiche non sviluppate, contribuendo così al conseguimento di un'impostazione comune. È opportuno sviluppare un sistema di marchio del programma spaziale dell'Unione con il coinvolgimento degli Stati membri, del gruppo per il marchio del programma spaziale dell'Unione (EUSLG) e del gruppo di portatori di interessi per il marchio del programma spaziale (SSLG), sotto la guida della Commissione, con il sostegno dell'Agenzia. L'EUSLG dovrebbe essere composto da rappresentanti delle autorità competenti	***soppresso***

del settore spaziale e di altre autorità nazionali competenti, mentre l'SSLG dovrebbe essere composto da rappresentanti delle organizzazioni industriali e del mondo accademico.

Or. en

Emendamento 1051
András Gyürk, Jorge Martín Frías, András László, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 128

Testo della Commissione	*Emendamento*
(128) I sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione dovrebbero colmare le attuali lacune derivanti dalla coesistenza di norme diverse o pratiche non sviluppate, contribuendo così al conseguimento di un'impostazione comune. È opportuno sviluppare un sistema di marchio del programma spaziale dell'Unione con il coinvolgimento degli Stati membri, del gruppo per il marchio del programma spaziale dell'Unione (EUSLG) e del gruppo di portatori di interessi per il marchio del programma spaziale (SSLG), sotto la guida della Commissione, con il sostegno dell'Agenzia. L'EUSLG dovrebbe essere composto da rappresentanti delle autorità competenti del settore spaziale e di altre autorità nazionali competenti, mentre l'SSLG dovrebbe essere composto da rappresentanti delle organizzazioni industriali e del mondo accademico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1052
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Considerando 128

Testo della Commissione	*Emendamento*
(128) I sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione dovrebbero colmare le attuali lacune derivanti dalla coesistenza di norme diverse o pratiche non sviluppate, contribuendo così al conseguimento di un'impostazione comune. È opportuno sviluppare un sistema di marchio del programma spaziale dell'Unione con il coinvolgimento degli Stati membri, del gruppo per il marchio del programma spaziale dell'Unione (EUSLG) e del gruppo di portatori di interessi per il marchio del programma spaziale (SSLG), sotto la guida della Commissione, con il sostegno dell'Agenzia. L'EUSLG dovrebbe essere composto da rappresentanti delle autorità competenti del settore spaziale e di altre autorità nazionali competenti, mentre l'SSLG dovrebbe essere composto da rappresentanti delle organizzazioni industriali e del mondo accademico.	(128) I sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione dovrebbero colmare le attuali lacune derivanti dalla coesistenza di norme diverse o pratiche non sviluppate, contribuendo così al conseguimento di un'impostazione comune. È opportuno sviluppare un sistema di marchio del programma spaziale dell'Unione con il coinvolgimento degli Stati membri, del gruppo per il marchio del programma spaziale dell'Unione (EUSLG) e del gruppo di portatori di interessi per il marchio del programma spaziale (SSLG), sotto la guida della Commissione, con il sostegno dell'Agenzia. L'EUSLG dovrebbe essere composto da rappresentanti delle autorità competenti del settore spaziale e di altre autorità nazionali competenti, mentre l'SSLG dovrebbe essere composto da rappresentanti delle organizzazioni industriali e del mondo accademico. ***Nell'elaborare i sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione, è opportuno tenere debitamente conto dell'impatto amministrativo e finanziario sugli operatori, in particolare le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, ed evitare inutili sovrapposizioni con i sistemi di certificazione esistenti.***

Or. en

Emendamento 1053
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 129

Testo della Commissione	*Emendamento*
(129) A seguito di tale richiesta, l'Agenzia dovrebbe preparare senza indebito ritardo proposte di sistemi per l'ambito di applicazione e l'oggetto specificati. L'Agenzia, attraverso consultazioni pubbliche, dovrebbe valutare qualsiasi probabile impatto della richiesta della Commissione sul mercato, in particolare eventuali impatti potenziali sulle PMI e sulle piccole imprese a media capitalizzazione, sull'innovazione, sugli ostacoli all'ingresso sul mercato o che comportano costi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1054
András Gyürk, Jorge Martín Frías, András László, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 129

Testo della Commissione	*Emendamento*
(129) A seguito di tale richiesta, l'Agenzia dovrebbe preparare senza indebito ritardo proposte di sistemi per l'ambito di applicazione e l'oggetto specificati. L'Agenzia, attraverso consultazioni pubbliche, dovrebbe valutare qualsiasi probabile impatto della richiesta della Commissione sul mercato, in particolare eventuali impatti potenziali sulle PMI e sulle piccole imprese a media capitalizzazione, sull'innovazione, sugli ostacoli all'ingresso sul mercato o che comportano costi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1055

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 130

Testo della Commissione	*Emendamento*
(130) Dovrebbe essere selezionato un gruppo di esperti per valutare le prescrizioni tecniche per ogni singolo sistema di marchio. Il gruppo di esperti dovrebbe essere composto da rappresentanti del mondo accademico e del fornitore di servizi spaziali dell'Unione di prevenzione delle collisioni designato dal presente regolamento, garantendo l'assenza di conflitti di interesse tra gli esperti, il contenuto del sistema di marchio e i richiedenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1056
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 130

Testo della Commissione	*Emendamento*
(130) Dovrebbe essere selezionato un gruppo di esperti per valutare le prescrizioni tecniche per ogni singolo sistema di marchio. Il gruppo di esperti dovrebbe essere composto da rappresentanti del mondo accademico e del fornitore di servizi spaziali dell'Unione di prevenzione delle collisioni designato dal presente regolamento, garantendo l'assenza di conflitti di interesse tra gli esperti, il contenuto del sistema di marchio e i richiedenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1057
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 130

Testo della Commissione	*Emendamento*
(130) Dovrebbe essere selezionato un gruppo di esperti per valutare le prescrizioni tecniche per ogni singolo sistema di marchio. Il gruppo di esperti dovrebbe essere composto da rappresentanti del mondo accademico e del fornitore di servizi spaziali dell'Unione di prevenzione delle collisioni designato dal presente regolamento, garantendo l'assenza di conflitti di interesse tra gli esperti, il contenuto del sistema di marchio e i richiedenti.	(130) Dovrebbe essere selezionato un gruppo di esperti per valutare le prescrizioni tecniche per ogni singolo sistema di marchio. Il gruppo di esperti dovrebbe essere composto da rappresentanti del mondo accademico e del fornitore di servizi spaziali dell'Unione di prevenzione delle collisioni designato dal presente regolamento, garantendo l'assenza di conflitti di interesse tra gli esperti, il contenuto del sistema di marchio e i richiedenti. ***Attraverso la consultazione degli Stati membri e del Parlamento europeo, la Commissione deve stabilire una serie di criteri di selezione chiari e procedure trasparenti per la nomina degli esperti, compresi i requisiti relativi alla competenza tecnica, all'esperienza pertinente e all'indipendenza professionale. Occorre inoltre prevedere l'obbligo di dichiarare e gestire gli interessi e meccanismi di rotazione e destituzione degli esperti, al fine di mantenere l'imparzialità e la credibilità del processo di valutazione.***

Or. ro

Motivazione

Disporre di personale altamente qualificato è essenziale lungo tutto il percorso e in tutte le fasi di un settore complesso e di ampio respiro come lo spazio; è necessario che sia assunto personale esperto e che quest'ultimo partecipi alla formazione continua.

Emendamento 1058

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 130 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(130 bis) È opportuno mettere in atto misure e finanziamenti specifici per sostenere gli operatori spaziali che sono imprese a media capitalizzazione, piccole e medie imprese e istituti di ricerca e istruzione nell'attuazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1059
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 131

Testo della Commissione	*Emendamento*
(131) Allo scopo di agevolare e accompagnare l'attuazione delle prescrizioni del presente regolamento, è opportuno mettere in atto una serie di misure di sostegno e di accompagnamento fino alla sua attuazione e per tutta la sua durata. Tali misure consisterebbero nella fornitura di orientamenti e assistenza agli operatori spaziali per la preparazione di fascicoli tecnici per l'autorizzazione o la registrazione nelle materie disciplinate dal presente regolamento, nonché in una serie di misure per lo sviluppo delle capacità e per i finanziamenti.	(131) Allo scopo di agevolare e accompagnare l'attuazione delle prescrizioni del presente regolamento, è opportuno mettere in atto una serie di misure di sostegno e di accompagnamento fino alla sua attuazione e per tutta la sua durata. Tali misure consisterebbero nella fornitura di orientamenti e assistenza agli operatori spaziali per la preparazione di fascicoli tecnici per l'autorizzazione o la registrazione nelle materie disciplinate dal presente regolamento, nonché in una serie di misure per lo sviluppo delle capacità e per i finanziamenti ***attraverso finanziamenti dedicati a titolo del Fondo europeo per la competitività nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 1060
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Considerando 131

Testo della Commissione	*Emendamento*
(131) Allo scopo di agevolare e accompagnare l'attuazione delle prescrizioni del presente regolamento, è opportuno mettere in atto una serie di misure di sostegno e di accompagnamento fino alla sua attuazione e per tutta la sua durata. Tali misure consisterebbero nella fornitura di orientamenti e assistenza agli operatori spaziali per la preparazione di fascicoli tecnici per l'autorizzazione o la registrazione nelle materie disciplinate dal presente regolamento, nonché in una serie di misure per lo sviluppo delle capacità e per i finanziamenti.	(131) Allo scopo di agevolare e accompagnare l'attuazione delle prescrizioni del presente regolamento, è opportuno mettere in atto una serie di misure di sostegno e di accompagnamento fino alla sua attuazione e per tutta la sua durata. Tali misure consisterebbero nella fornitura di orientamenti e assistenza agli operatori spaziali per la preparazione di fascicoli tecnici per l'autorizzazione o la registrazione nelle materie disciplinate dal presente regolamento, nonché in una serie di misure per lo sviluppo delle capacità e per i finanziamenti ***dedicati attraverso un'adeguata dotazione di bilancio***.

Or. en

Emendamento 1061
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 131

Testo della Commissione	*Emendamento*
(131) Allo scopo di agevolare e accompagnare l'attuazione delle prescrizioni del presente regolamento, è opportuno mettere in atto una serie di misure di sostegno ***e di accompagnamento*** fino alla sua attuazione e per tutta la sua durata. Tali misure consisterebbero nella fornitura di orientamenti e assistenza agli	(131) Allo scopo di agevolare e accompagnare l'attuazione delle prescrizioni del presente regolamento, è opportuno mettere in atto una serie di misure di sostegno fino alla sua attuazione e per tutta la sua durata. Tali misure consisterebbero nella fornitura di orientamenti e assistenza agli operatori

operatori spaziali per la preparazione di fascicoli tecnici per l'autorizzazione o la registrazione nelle materie disciplinate dal presente regolamento, nonché in una serie di misure per lo sviluppo delle capacità e per i finanziamenti.

spaziali per la preparazione di fascicoli tecnici per l'autorizzazione o la registrazione nelle materie disciplinate dal presente regolamento, nonché in una serie di misure per lo sviluppo delle capacità e per i finanziamenti.

Or. en

Emendamento 1062
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Considerando 131 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(131 bis) È opportuno mettere in atto misure e finanziamenti specifici per sostenere gli operatori spaziali che sono piccole e medie imprese, piccole imprese a media capitalizzazione e istituti di ricerca e istruzione nell'attuazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1063
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 132

Testo della Commissione	*Emendamento*
(132) La Commissione dovrebbe elaborare i criteri e la metodologia per assistere le autorità competenti nell'esame delle valutazioni del rischio per la sicurezza, facilitando così la comparabilità dei riesami da parte delle	***soppresso***

autorità di vigilanza, e specificare cosa costituisce una grave perturbazione a livello operativo delle attività spaziali svolte o dei servizi forniti dagli operatori spaziali. L'uso di prodotti crittografici dovrebbe essere ulteriormente specificato dalla Commissione, mediante atti delegati da elaborarsi per prodotti crittografici da certificare nel contesto dei futuri sistemi di certificazione della cibersicurezza dell'Unione, sulla base del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio[16], per tutelare la telemetria e i telecomandi.

[16] Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj).

Or. en

Emendamento 1064
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Considerando 132

Testo della Commissione	*Emendamento*
(132) La Commissione dovrebbe elaborare i criteri e la metodologia per assistere le autorità competenti nell'esame delle valutazioni del rischio per la sicurezza, facilitando così la comparabilità dei riesami da parte delle autorità di vigilanza, e specificare cosa costituisce una grave perturbazione a livello operativo delle attività spaziali	***soppresso***

svolte o dei servizi forniti dagli operatori spaziali. L'uso di prodotti crittografici dovrebbe essere ulteriormente specificato dalla Commissione, mediante atti delegati da elaborarsi per prodotti crittografici da certificare nel contesto dei futuri sistemi di certificazione della cibersicurezza dell'Unione, sulla base del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio[16], per tutelare la telemetria e i telecomandi.

[16] Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj).

Or. en

Emendamento 1065
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Considerando 133

Testo della Commissione	*Emendamento*
(133) Nel campo della sostenibilità ambientale, la Commissione dovrebbe specificare ulteriormente, mediante atti di esecuzione, norme comprendenti una metodologia specifica per il calcolo e la verifica dell'impronta ambientale delle attività spaziali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1066
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Considerando 133

Testo della Commissione	*Emendamento*
(133) Nel campo della sostenibilità ambientale, la Commissione dovrebbe specificare ulteriormente, mediante atti di esecuzione, norme comprendenti una metodologia specifica per il calcolo e la verifica dell'impronta ambientale delle attività spaziali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1067
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Considerando 133

Testo della Commissione	*Emendamento*
(133) Nel campo della sostenibilità ambientale, la Commissione dovrebbe specificare ulteriormente, mediante atti di esecuzione, norme comprendenti una metodologia specifica per il calcolo e la verifica dell'impronta ambientale delle attività spaziali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1068
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 133

Testo della Commissione	*Emendamento*
(133) Nel campo della sostenibilità ambientale, la Commissione dovrebbe specificare ulteriormente, mediante atti di esecuzione, norme comprendenti una metodologia specifica per ***il calcolo e la verifica*** dell'impronta ambientale delle attività spaziali.	(133) Nel campo della sostenibilità ambientale, la Commissione dovrebbe specificare ulteriormente, mediante atti di esecuzione, norme comprendenti una metodologia specifica per ***la stima*** dell'impronta ambientale delle attività spaziali***, integrando i metodi di valutazione del ciclo di vita esistenti, attualmente applicati nel settore spaziale***.

Or. en

Emendamento 1069
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Considerando 133

Testo della Commissione	*Emendamento*
(133) Nel campo della sostenibilità ambientale, la Commissione dovrebbe specificare ulteriormente, mediante atti di esecuzione, norme comprendenti una metodologia specifica per il calcolo e la verifica dell'impronta ambientale delle attività spaziali.	(133) Nel campo della sostenibilità ambientale, la Commissione dovrebbe specificare ulteriormente, mediante atti di esecuzione, norme comprendenti una metodologia specifica per il calcolo e la verifica dell'impronta ambientale delle attività spaziali***, comprese, tra l'altro, le emissioni nell'alta atmosfera delle attività spaziali e l'impatto dei lanci e degli eventi di rientro sullo strato di ozono***.

Or. en

Emendamento 1070
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Considerando 133

Testo della Commissione	*Emendamento*
(133) Nel campo della sostenibilità	(133) Nel campo della sostenibilità

ambientale, la Commissione dovrebbe specificare ***ulteriormente***, mediante atti di esecuzione, ***norme comprendenti*** una metodologia specifica per il calcolo e la verifica dell'impronta ambientale delle attività spaziali.	ambientale, la Commissione dovrebbe specificare, mediante atti di esecuzione, una metodologia specifica per il calcolo e la verifica dell'impronta ambientale delle attività spaziali.

Or. fr

Emendamento 1071
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Considerando 134

Testo della Commissione	*Emendamento*
(134) Affinché il quadro normativo rispecchi debitamente le evoluzioni del progresso tecnico o i nuovi impegni dell'Unione ai sensi di convenzioni internazionali e possa pertanto essere adattato se necessario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di modificare l'ordine di preferenza per la rimozione di veicoli spaziali nella LEO, riconoscere il progresso tecnologico per quanto concerne i servizi e le operazioni nello spazio, integrare le prescrizioni e gli elementi inclusi nelle valutazioni dei rischi per la sicurezza, le prescrizioni per la resilienza fisica, i sistemi e i meccanismi di rilevamento delle stazioni terrestri, la protezione di sistemi informativi e di rete, il backup necessario per garantire un'adeguata sopravvivenza del segmento spaziale e facilitare il rapido ripristino in seguito a incidenti e la gestione dei rischi delle catene di approvvigionamento. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento specificando l'uso di prodotti crittografici certificati e di prodotti o servizi di gestione delle chiavi per	(134) Affinché il quadro normativo rispecchi debitamente le evoluzioni del progresso tecnico o i nuovi impegni dell'Unione ai sensi di convenzioni internazionali e possa pertanto essere adattato se necessario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di modificare l'ordine di preferenza per la rimozione di veicoli spaziali nella LEO, riconoscere il progresso tecnologico per quanto concerne i servizi e le operazioni nello spazio, integrare le prescrizioni e gli elementi inclusi nelle valutazioni dei rischi per la sicurezza, le prescrizioni per la resilienza fisica, i sistemi e i meccanismi di rilevamento delle stazioni terrestri, la protezione di sistemi informativi e di rete, il backup necessario per garantire un'adeguata sopravvivenza del segmento spaziale e facilitare il rapido ripristino in seguito a incidenti e la gestione dei rischi delle catene di approvvigionamento. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento specificando l'uso di prodotti crittografici certificati e di prodotti o servizi di gestione delle chiavi per

proteggere la telemetria e i telecomandi, specificando i criteri per le perturbazioni gravi a livello operativo di attività o servizi spaziali, specificando per gli ISOS la modalità operativa e le prescrizioni necessarie per la rimozione attiva dei detriti, specificando l'importo delle commissioni riscosse dall'Agenzia e le relative modalità di pagamento, così come l'imposizione di sanzioni pecuniarie e penalità di mora, nonché i criteri per la composizione e le competenze del personale che forma i gruppi di esaminatori congiunti presso le commissioni tecniche, oltre ai settori che beneficiano del cofinanziamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

proteggere la telemetria e i telecomandi, specificando i criteri per le perturbazioni gravi a livello operativo di attività o servizi spaziali, specificando per gli ISOS la modalità operativa e le prescrizioni necessarie per la rimozione attiva dei detriti, specificando l'importo delle commissioni riscosse dall'Agenzia e le relative modalità di pagamento, così come l'imposizione di sanzioni pecuniarie e penalità di mora, nonché i criteri per la composizione e le competenze del personale che forma i gruppi di esaminatori congiunti presso le commissioni tecniche, oltre ai settori che beneficiano del cofinanziamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. ***È inoltre opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per stabilire le procedure che disciplinano l'esercizio dell'autorità preposta alla sicurezza operativa in tempo reale da parte delle autorità competenti durante la fase di lancio, comprese la catena di comando e il coordinamento con i fornitori di servizi di navigazione aerea e il fornitore di servizi spaziali di prevenzione delle collisioni dell'Unione, di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 4, del presente regolamento. È inoltre opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare integralmente gli allegati I, II e V del presente regolamento, al fine di garantire***

che le prescrizioni essenziali per la sicurezza del lancio, per la riduzione dei detriti spaziali dei veicoli di lancio e per la riduzione dei detriti spaziali dei veicoli spaziali possano essere aggiornate in modo coerente e sistemico per rispecchiare il progresso tecnico e gli sviluppi delle norme riconosciute a livello internazionale, senza creare incoerenze interne tra le singole prescrizioni che condividono fondamenti tecnici comuni. Tale potere comprende il potere di stabilire, nell'allegato II, i criteri che i sistemi di recupero e riutilizzo per le fasi del veicolo di lancio devono soddisfare al fine di beneficiare di una deroga al requisito di distruzione controllata in fase di rientro e di aggiornare le soglie minime quantificate di prestazione per la passivazione, la vita in orbita residua e la capacità di manovra attiva per i veicoli spaziali di cui all'allegato V. È inoltre opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per stabilire le prescrizioni minime per le assicurazioni o altre garanzie finanziarie approvate che i gestori di lancio e i gestori dei siti di lancio sono tenuti a detenere a norma dell'articolo 61 bis del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'aggiornamento dell'ambito di applicazione degli atti delegati per includere i nuovi poteri di modifica dell'allegato introdotti in tutto il pacchetto (allegati I, II, V, VI) fornisce la base giuridica per mantenere aggiornate le prescrizioni tecniche sulla base del progresso scientifico senza ricorrere alla procedura legislativa completa per ciascun aggiornamento tecnico. Questo è il modello standard per la legislazione in materia di sicurezza tramite allegati tecnici.

Emendamento 1072
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín

Proposta di regolamento
Considerando 134

Testo della Commissione	*Emendamento*
(134) Affinché il quadro normativo rispecchi debitamente le evoluzioni del progresso tecnico o i nuovi impegni dell'Unione ai sensi di convenzioni internazionali e possa pertanto essere adattato se necessario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di ***modificare l'ordine di preferenza per la rimozione di veicoli spaziali nella LEO, riconoscere il progresso tecnologico per quanto concerne i servizi e le operazioni nello spazio, integrare le prescrizioni e gli elementi inclusi nelle valutazioni dei rischi per la sicurezza, le prescrizioni per la resilienza fisica, i sistemi e i meccanismi di rilevamento delle stazioni terrestri, la protezione di sistemi informativi e di rete, il backup necessario per garantire un'adeguata sopravvivenza del segmento spaziale e facilitare il rapido ripristino in seguito a incidenti e la gestione dei rischi delle catene di approvvigionamento. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di*** integrare il presente regolamento ***specificando l'uso di prodotti crittografici certificati e di prodotti o servizi di gestione delle chiavi per proteggere la telemetria e i telecomandi, specificando i criteri per le perturbazioni gravi a livello operativo di attività o servizi spaziali, specificando per gli ISOS la modalità operativa e le prescrizioni necessarie per la rimozione attiva dei detriti, specificando l'importo delle commissioni riscosse dall'Agenzia e le relative modalità di pagamento, così come l'imposizione di sanzioni pecuniarie e penalità di mora, nonché i criteri per la composizione e le competenze del***	(134) Affinché il quadro normativo rispecchi debitamente le evoluzioni del progresso tecnico o i nuovi impegni dell'Unione ai sensi di convenzioni internazionali e possa pertanto essere adattato se necessario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

personale che forma i gruppi di esaminatori congiunti presso le commissioni tecniche, oltre ai settori che beneficiano del cofinanziamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri***,*** e ***i loro esperti*** hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. en

Emendamento 1073
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 134

Testo della Commissione	*Emendamento*
(134) Affinché il quadro normativo rispecchi debitamente le evoluzioni del progresso tecnico o i nuovi impegni dell'Unione ai sensi di convenzioni internazionali e possa pertanto essere adattato se necessario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di modificare l'ordine di preferenza per la rimozione di veicoli spaziali nella LEO, riconoscere il progresso tecnologico per quanto concerne i servizi e le operazioni nello spazio, integrare le prescrizioni e gli elementi inclusi nelle valutazioni dei rischi per la sicurezza, le prescrizioni per la resilienza	(134) Affinché il quadro normativo rispecchi debitamente le evoluzioni del progresso tecnico o i nuovi impegni dell'Unione ai sensi di convenzioni internazionali e possa pertanto essere adattato se necessario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di ***monitorare la vita prevista del veicolo spaziale,*** modificare l'ordine di preferenza per la rimozione di veicoli spaziali nella LEO, riconoscere il progresso tecnologico per quanto concerne i servizi e le operazioni nello spazio, integrare le prescrizioni e gli elementi inclusi nelle valutazioni dei rischi per la

fisica, i sistemi e i meccanismi di rilevamento delle stazioni terrestri, la protezione di sistemi informativi e di rete, il backup necessario per garantire un'adeguata sopravvivenza del segmento spaziale e facilitare il rapido ripristino in seguito a incidenti e la gestione dei rischi delle catene di approvvigionamento. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento specificando l'uso di prodotti crittografici certificati e di prodotti o servizi di gestione delle chiavi per proteggere la telemetria e i telecomandi, specificando i criteri per le perturbazioni gravi a livello operativo di attività o servizi spaziali, specificando per gli ISOS la modalità operativa e le prescrizioni necessarie per la rimozione attiva dei detriti, specificando l'importo delle commissioni riscosse dall'Agenzia e le relative modalità di pagamento, così come l'imposizione di sanzioni pecuniarie e penalità di mora, nonché i criteri per la composizione e le competenze del personale che forma i gruppi di esaminatori congiunti presso le commissioni tecniche, oltre ai settori che beneficiano del cofinanziamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

sicurezza, le prescrizioni per la resilienza fisica, i sistemi e i meccanismi di rilevamento delle stazioni terrestri, la protezione di sistemi informativi e di rete, il backup necessario per garantire un'adeguata sopravvivenza del segmento spaziale e facilitare il rapido ripristino in seguito a incidenti e la gestione dei rischi delle catene di approvvigionamento. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare il presente regolamento specificando l'uso di prodotti crittografici certificati e di prodotti o servizi di gestione delle chiavi per proteggere la telemetria e i telecomandi, specificando i criteri per le perturbazioni gravi a livello operativo di attività o servizi spaziali, specificando per gli ISOS la modalità operativa e le prescrizioni necessarie per la ***riduzione e la conseguente*** rimozione attiva dei detriti, specificando l'importo delle commissioni riscosse dall'Agenzia e le relative modalità di pagamento, così come l'imposizione di sanzioni pecuniarie e penalità di mora, nonché i criteri per la composizione e le competenze del personale che forma i gruppi di esaminatori congiunti presso le commissioni tecniche, oltre ai settori che beneficiano del cofinanziamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, ***comprese le relazioni di monitoraggio periodico,*** e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Motivazione

Lo sviluppo del settore spaziale sta portando a un aumento del numero di oggetti lanciati nel cosmo, quindi è essenziale stabilire misure chiare e praticabili per eliminare questi oggetti spaziali di varie dimensioni al termine della loro vita utile.

Emendamento 1074
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 135

Testo della Commissione	*Emendamento*
(135) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione ***per emettere, sulla base di una valutazione dettagliata, decisioni di equivalenza, per concedere deroghe per i lanciatori qualora sia soddisfatta una condizione di interesse pubblico, per consentire agli enti pubblici dei paesi terzi di fornire servizi o dati spaziali nell'Unione fino alla conclusione di accordi internazionali, per elaborare misure in tema di prevenzione delle collisioni, rischio di vittime al momento del lancio e del rientro, riduzione dei detriti spaziali dei lanciatori, tracciabilità dei veicoli spaziali, regole del traffico in orbita, posizionamento in orbita dei veicoli spaziali, riduzione dei detriti spaziali dei veicoli spaziali, costellazioni di veicoli spaziali, nonché per specificare il contenuto e i modelli per la segnalazione di incidenti significativi, per definire il metodo di calcolo e di verifica dell'impronta ambientale delle attività spaziali e i modelli e i contenuti per la comunicazione per quanto riguarda la dichiarazione dell'impronta ambientale, per specificare i principi di progettazione***	(135) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[17].

per le interfacce di servizio per veicoli spaziali (SSI) e i moduli satellitari funzionali separabili e sostituibili per gli ISOS, per stabilire le specifiche comuni relative alle prescrizioni tecniche per il certificato elettronico e per i cieli bui e silenziosi, per definire modelli per i sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione e per adottare sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione nuovi o modificati. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[17].

[17] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

[17] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Or. en

Emendamento 1075
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Considerando 135

Testo della Commissione	*Emendamento*
(135) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione ***per emettere, sulla base di una valutazione dettagliata, decisioni di equivalenza, per concedere deroghe per i lanciatori qualora sia soddisfatta una condizione di interesse pubblico, per consentire agli enti pubblici dei paesi terzi***	(135) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[17].

di fornire servizi o dati spaziali nell'Unione fino alla conclusione di accordi internazionali, per elaborare misure in tema di prevenzione delle collisioni, rischio di vittime al momento del lancio e del rientro, riduzione dei detriti spaziali dei lanciatori, tracciabilità dei veicoli spaziali, regole del traffico in orbita, posizionamento in orbita dei veicoli spaziali, riduzione dei detriti spaziali dei veicoli spaziali, costellazioni di veicoli spaziali, nonché per specificare il contenuto e i modelli per la segnalazione di incidenti significativi, per definire il metodo di calcolo e di verifica dell'impronta ambientale delle attività spaziali e i modelli e i contenuti per la comunicazione per quanto riguarda la dichiarazione dell'impronta ambientale, per specificare i principi di progettazione per le interfacce di servizio per veicoli spaziali (SSI) e i moduli satellitari funzionali separabili e sostituibili per gli ISOS, per stabilire le specifiche comuni relative alle prescrizioni tecniche per il certificato elettronico e per i cieli bui e silenziosi, per definire modelli per i sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione e per adottare sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione nuovi o modificati. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[17].

[17] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

[17] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Or. en

Emendamento 1076
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Considerando 135

Testo della Commissione	*Emendamento*
(135) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per emettere, sulla base di una valutazione dettagliata, decisioni di equivalenza, per concedere deroghe per i lanciatori qualora sia soddisfatta una condizione di interesse pubblico, per consentire agli enti pubblici dei paesi terzi di fornire servizi o dati spaziali nell'Unione fino alla conclusione di accordi internazionali, per elaborare misure in tema di ***prevenzione delle collisioni, rischio di vittime al momento del lancio e del rientro, riduzione dei detriti spaziali dei lanciatori,*** tracciabilità dei veicoli spaziali, regole del traffico in orbita, posizionamento in orbita dei veicoli spaziali, riduzione dei detriti spaziali dei veicoli spaziali**,** costellazioni di veicoli spaziali, nonché per specificare il contenuto e i modelli per la segnalazione di incidenti significativi, per definire il metodo di calcolo e di verifica dell'impronta ambientale delle attività spaziali e i modelli e i contenuti per la comunicazione per quanto riguarda la dichiarazione dell'impronta ambientale, per specificare i principi di progettazione per le interfacce di servizio per veicoli spaziali (SSI) e i moduli satellitari funzionali separabili e sostituibili per gli ISOS, per stabilire le specifiche comuni relative alle prescrizioni tecniche per il certificato elettronico e per i cieli bui e silenziosi, per definire modelli per i sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione e per adottare sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione nuovi o modificati. È	(135) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per emettere, sulla base di una valutazione dettagliata, decisioni di equivalenza, per concedere deroghe per i lanciatori qualora sia soddisfatta una condizione di interesse pubblico, per consentire agli enti pubblici dei paesi terzi di fornire servizi o dati spaziali nell'Unione fino alla conclusione di accordi internazionali, per elaborare misure ***tecniche*** in tema di tracciabilità dei veicoli spaziali, regole del traffico in orbita, posizionamento in orbita dei veicoli spaziali, riduzione dei detriti spaziali dei veicoli spaziali ***e*** costellazioni di veicoli spaziali***, nella misura in cui tali misure costituiscono dettagli tecnici di esecuzione che non integrano le prescrizioni essenziali ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea***, nonché per specificare il contenuto e i modelli per la segnalazione di incidenti significativi, per definire il metodo di calcolo e di verifica dell'impronta ambientale delle attività spaziali e i modelli e i contenuti per la comunicazione per quanto riguarda la dichiarazione dell'impronta ambientale, per specificare i principi di progettazione per le interfacce di servizio per veicoli spaziali (SSI) e i moduli satellitari funzionali separabili e sostituibili per gli ISOS, per stabilire le specifiche comuni relative alle prescrizioni tecniche per il certificato elettronico e per i cieli bui e silenziosi, per definire modelli per i sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione e per

opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[17].

adottare sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione nuovi o modificati. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

[17] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Or. en

Motivazione

Allineamento conseguente che rimuove il potere di decisione di equivalenza dagli atti di esecuzione, coerentemente con la soppressione dell'articolo 105. Gli operatori di paesi terzi sono soggetti alle stesse prescrizioni tecniche degli operatori dell'Unione soggetti alla registrazione URSA; nel quadro non rimane alcun meccanismo decisionale in materia di equivalenza.

Emendamento 1077
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Considerando 135

Testo della Commissione	*Emendamento*
(135) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per emettere, sulla base di una valutazione dettagliata, decisioni di equivalenza, per concedere deroghe per i lanciatori qualora sia soddisfatta una condizione di interesse pubblico, per consentire agli enti pubblici dei paesi terzi di fornire servizi o dati spaziali nell'Unione fino alla conclusione	(135) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per emettere, sulla base di una valutazione dettagliata, decisioni di equivalenza, per concedere deroghe per i lanciatori qualora sia soddisfatta una condizione di interesse pubblico, per consentire agli enti pubblici dei paesi terzi di fornire servizi o dati spaziali nell'Unione fino alla conclusione

di accordi internazionali, per elaborare misure in tema di prevenzione delle collisioni, rischio di vittime al momento del lancio e del rientro, riduzione dei detriti spaziali dei lanciatori, tracciabilità dei veicoli spaziali, regole del traffico in orbita, posizionamento in orbita dei veicoli spaziali, riduzione dei detriti spaziali dei veicoli spaziali, costellazioni di veicoli spaziali, nonché per specificare il contenuto e i modelli per la segnalazione di incidenti significativi, per definire ***il metodo di calcolo e di verifica dell'impronta ambientale delle attività spaziali e i modelli e i contenuti per la comunicazione per quanto riguarda la dichiarazione dell'impronta ambientale, per specificare*** i principi di progettazione per le interfacce di servizio per veicoli spaziali (SSI) e i moduli satellitari funzionali separabili e sostituibili per gli ISOS, per stabilire le specifiche comuni relative alle prescrizioni tecniche per il certificato elettronico e per i cieli bui e silenziosi, per definire modelli per i sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione e per adottare sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione nuovi o modificati. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[17].

[17] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

di accordi internazionali, per elaborare misure in tema di prevenzione delle collisioni, rischio di vittime al momento del lancio e del rientro, riduzione dei detriti spaziali dei lanciatori, tracciabilità dei veicoli spaziali, regole del traffico in orbita, posizionamento in orbita dei veicoli spaziali, riduzione dei detriti spaziali dei veicoli spaziali, costellazioni di veicoli spaziali, nonché per specificare il contenuto e i modelli per la segnalazione di incidenti significativi, per definire i principi di progettazione per le interfacce di servizio per veicoli spaziali (SSI) e i moduli satellitari funzionali separabili e sostituibili per gli ISOS, per stabilire le specifiche comuni relative alle prescrizioni tecniche per il certificato elettronico e per i cieli bui e silenziosi, per definire modelli per i sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione e per adottare sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione nuovi o modificati. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[17].

[17] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Or. en

Emendamento 1078
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 135

Testo della Commissione	*Emendamento*
(135) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per emettere, sulla base di una valutazione dettagliata, decisioni di equivalenza, per concedere deroghe per i lanciatori qualora sia soddisfatta una condizione di interesse pubblico, per consentire agli enti pubblici dei paesi terzi di fornire servizi o dati spaziali nell'Unione fino alla conclusione di accordi internazionali, per elaborare misure in tema di prevenzione delle collisioni, rischio di vittime al momento del lancio e del rientro, riduzione dei detriti spaziali dei lanciatori, tracciabilità dei veicoli spaziali, regole del traffico in orbita, posizionamento in orbita dei veicoli spaziali, riduzione dei detriti spaziali dei veicoli spaziali, costellazioni di veicoli spaziali, nonché per specificare il contenuto e i modelli per la segnalazione di incidenti significativi, per definire il metodo di calcolo e di verifica dell'impronta ambientale delle attività spaziali e i modelli e i contenuti per la comunicazione per quanto riguarda la dichiarazione dell'impronta ambientale, per specificare i principi di progettazione per le interfacce di servizio per veicoli spaziali (SSI) e i moduli satellitari funzionali separabili e sostituibili per gli ISOS**,** per stabilire le specifiche comuni relative alle prescrizioni tecniche per il certificato elettronico ***e per i cieli bui e silenziosi, per definire modelli per i sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione e per adottare sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione nuovi o***	(135) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per emettere, sulla base di una valutazione dettagliata, decisioni di equivalenza, per concedere deroghe per i lanciatori qualora sia soddisfatta una condizione di interesse pubblico, per consentire agli enti pubblici dei paesi terzi di fornire servizi o dati spaziali nell'Unione fino alla conclusione di accordi internazionali, per elaborare misure in tema di prevenzione delle collisioni, rischio di vittime al momento del lancio e del rientro, riduzione dei detriti spaziali dei lanciatori, tracciabilità dei veicoli spaziali, regole del traffico in orbita, posizionamento in orbita dei veicoli spaziali, riduzione dei detriti spaziali dei veicoli spaziali, costellazioni di veicoli spaziali, nonché per specificare il contenuto e i modelli per la segnalazione di incidenti significativi, per definire il metodo di calcolo e di verifica dell'impronta ambientale delle attività spaziali e i modelli e i contenuti per la comunicazione per quanto riguarda la dichiarazione dell'impronta ambientale, per specificare i principi di progettazione per le interfacce di servizio per veicoli spaziali (SSI) e i moduli satellitari funzionali separabili e sostituibili per gli ISOS ***e*** per stabilire le specifiche comuni relative alle prescrizioni tecniche per il certificato elettronico. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[17].

modificati. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[17].

[17] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

[17] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Or. en

Emendamento 1079
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Considerando 135

Testo della Commissione	*Emendamento*
(135) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per emettere, sulla base di una valutazione dettagliata, decisioni di equivalenza, per concedere deroghe per i lanciatori qualora ***sia soddisfatta una condizione di interesse pubblico***, per consentire agli enti pubblici dei paesi terzi di fornire servizi o dati spaziali nell'Unione ***fino alla conclusione*** di accordi internazionali, per elaborare misure in tema di prevenzione delle collisioni, rischio di vittime al momento del lancio e del rientro, riduzione dei detriti spaziali dei lanciatori, tracciabilità dei veicoli spaziali, regole del traffico in orbita, posizionamento in orbita dei veicoli spaziali, riduzione dei detriti spaziali dei veicoli spaziali, costellazioni di veicoli	(135) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per emettere, sulla base di una valutazione dettagliata, decisioni di equivalenza, per concedere deroghe per i lanciatori qualora ***siano soddisfatte le condizioni***, per consentire agli enti pubblici dei paesi terzi di fornire servizi o dati spaziali nell'Unione ***sulla base*** di accordi internazionali ***nell'ambito di un accesso reciproco***, per elaborare misure in tema di prevenzione delle collisioni, rischio di vittime al momento del lancio e del rientro, riduzione dei detriti spaziali dei lanciatori, tracciabilità dei veicoli spaziali, regole del traffico in orbita, posizionamento in orbita dei veicoli spaziali, riduzione dei detriti spaziali dei veicoli spaziali, costellazioni di

spaziali, nonché per specificare il contenuto e i modelli per la segnalazione di incidenti significativi, per definire il metodo di calcolo e di verifica dell'impronta ambientale delle attività spaziali e i modelli e i contenuti per la comunicazione per quanto riguarda la dichiarazione dell'impronta ambientale, per specificare i principi di progettazione per le interfacce di servizio per veicoli spaziali (SSI) e i moduli satellitari funzionali separabili e sostituibili per gli ISOS, per stabilire le specifiche comuni relative alle prescrizioni tecniche per il certificato elettronico e per i cieli bui e silenziosi, per definire modelli per i sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione e per adottare sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione nuovi o modificati. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[17].

[17] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

veicoli spaziali, nonché per specificare il contenuto e i modelli per la segnalazione di incidenti significativi, per definire il metodo di calcolo e di verifica dell'impronta ambientale delle attività spaziali e i modelli e i contenuti per la comunicazione per quanto riguarda la dichiarazione dell'impronta ambientale, per specificare i principi di progettazione per le interfacce di servizio per veicoli spaziali (SSI) e i moduli satellitari funzionali separabili e sostituibili per gli ISOS, per stabilire le specifiche comuni relative alle prescrizioni tecniche per il certificato elettronico e per i cieli bui e silenziosi, per definire modelli per i sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione e per adottare sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione nuovi o modificati. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[17].

[17] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Or. en

Emendamento 1080
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Considerando 135

Testo della Commissione	*Emendamento*
(135) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente	(135) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente

regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per ***emettere***, sulla base di una valutazione dettagliata***, decisioni di equivalenza, per concedere*** deroghe per i lanciatori ***qualora sia soddisfatta una condizione*** di interesse pubblico, per consentire agli enti pubblici dei paesi terzi di fornire servizi o dati spaziali nell'Unione fino alla conclusione di accordi ***internazionali***, per elaborare misure in tema di prevenzione delle collisioni, rischio di vittime al momento del lancio e del rientro, riduzione dei detriti spaziali dei lanciatori, tracciabilità dei veicoli spaziali, regole del traffico in orbita, posizionamento in orbita dei veicoli spaziali, riduzione dei detriti spaziali dei veicoli spaziali, costellazioni di veicoli spaziali, nonché per specificare il contenuto e i modelli per la segnalazione di incidenti significativi, per definire il metodo di calcolo e di verifica dell'impronta ambientale delle attività spaziali e i modelli e i contenuti per la comunicazione per quanto riguarda la dichiarazione dell'impronta ambientale, per specificare i principi di progettazione per le interfacce di servizio per veicoli spaziali (SSI) e i moduli satellitari funzionali separabili e sostituibili per gli ISOS, per stabilire le specifiche comuni relative alle prescrizioni tecniche per il certificato elettronico e per i cieli bui e silenziosi, per definire modelli per i sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione e per adottare sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione nuovi o modificati. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[17].

[17] (17) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di

regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per ***concedere***, sulla base di una valutazione dettagliata, deroghe per i lanciatori ***che rispondono a un obbligo*** di interesse pubblico, per consentire agli enti pubblici dei paesi terzi di fornire servizi o dati spaziali nell'Unione fino alla conclusione di accordi ***di cooperazione e di riconoscimento reciproco***, per elaborare misure in tema di prevenzione delle collisioni, rischio di vittime al momento del lancio e del rientro, riduzione dei detriti spaziali dei lanciatori, tracciabilità dei veicoli spaziali, regole del traffico in orbita, posizionamento in orbita dei veicoli spaziali, riduzione dei detriti spaziali dei veicoli spaziali, costellazioni di veicoli spaziali, nonché per specificare il contenuto e i modelli per la segnalazione di incidenti significativi, per definire il metodo di calcolo e di verifica dell'impronta ambientale delle attività spaziali e i modelli e i contenuti per la comunicazione per quanto riguarda la dichiarazione dell'impronta ambientale, per specificare i principi di progettazione per le interfacce di servizio per veicoli spaziali (SSI) e i moduli satellitari funzionali separabili e sostituibili per gli ISOS, per stabilire le specifiche comuni relative alle prescrizioni tecniche per il certificato elettronico e per i cieli bui e silenziosi, per definire modelli per i sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione e per adottare sistemi di marchio del programma spaziale dell'Unione nuovi o modificati. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[17].

[17] (17) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di

esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).	esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Or. fr

Emendamento 1081
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Considerando 136

Testo della Commissione	*Emendamento*
(136) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati connessi a crisi o emergenze nel mercato unico, motivi imperativi di urgenza richiedano, per un periodo temporaneo, l'uso di dati o servizi spaziali non registrati nell'URSO.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1082
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 136

Testo della Commissione	*Emendamento*
(136) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati connessi a crisi o emergenze nel mercato unico, motivi imperativi di urgenza richiedano, per un periodo temporaneo, l'uso di dati o servizi spaziali non registrati nell'URSO.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1083
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Considerando 136

Testo della Commissione	*Emendamento*
(136) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati connessi a crisi o emergenze nel mercato unico, motivi imperativi di urgenza richiedano, per un periodo temporaneo, l'uso di dati o servizi spaziali non registrati nell'URSO.	(136) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati connessi a crisi o emergenze nel mercato unico, motivi imperativi di urgenza richiedano, per un periodo temporaneo, l'uso di dati o servizi spaziali non registrati nell'URSO ***e tali atti dovrebbero essere adottati con urgenza dal Parlamento europeo e dal Consiglio***.

Or. ro

Motivazione

La cooperazione tra le tre istituzioni europee è essenziale affinché la legislazione relativa a questo settore sia approvata tempestivamente.

Emendamento 1084
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 136

Testo della Commissione	*Emendamento*
(136) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati connessi a crisi o emergenze nel mercato unico, motivi imperativi di urgenza richiedano, per un periodo temporaneo, l'uso di dati o servizi spaziali non registrati nell'***URSO***.	(136) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati connessi a crisi o emergenze nel mercato unico, motivi imperativi di urgenza richiedano, per un periodo temporaneo, l'uso di dati o servizi spaziali non registrati nell'***URSA***.

Or. en

Emendamento 1085
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Considerando 136

Testo della Commissione	*Emendamento*
(136) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati connessi a crisi o emergenze nel mercato unico, motivi imperativi di urgenza richiedano, per un periodo temporaneo, l'uso di dati o servizi spaziali non registrati nell'***URSO***.	(136) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati connessi a crisi o emergenze nel mercato unico, motivi imperativi di urgenza richiedano, per un periodo temporaneo, l'uso di dati o servizi spaziali non registrati nell'***URSA***.

Or. en

Motivazione

Allineamento conseguente

Emendamento 1086
Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Considerando 136 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(136 bis) Il presente regolamento dovrebbe preservare una forte cooperazione continua con i partner europei quale pietra angolare della politica spaziale. Allo stesso tempo, in un settore sempre più competitivo e strategico, l'Unione dovrebbe promuovere progressivamente e saggiamente una preferenza europea nei segmenti chiave dell'ecosistema spaziale. L'allineamento di tale approccio agli obiettivi del Fondo europeo per la competitività contribuirà a rafforzare la base industriale europea, a

sostenere l'innovazione e a rafforzare la resilienza del settore spaziale europeo.

Or. en

Emendamento 1087
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Considerando 137

Testo della Commissione	*Emendamento*
(137) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia istituire un mercato unico per il settore spaziale mediante norme comuni armonizzate intese ad affrontare i rischi principali per le infrastrutture e i servizi spaziali e garantire in tal modo la sicurezza, la resilienza e la sostenibilità ambientale delle attività spaziali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, e possono dunque, a motivo della portata o degli effetti d'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1088
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 137

Testo della Commissione	*Emendamento*
(137) ***Poiché*** gli obiettivi del presente regolamento, ossia istituire un mercato unico per il settore spaziale mediante norme comuni armonizzate intese ad affrontare i rischi principali per le infrastrutture e i servizi spaziali e garantire in tal modo la sicurezza, la resilienza e la sostenibilità ambientale delle attività spaziali***, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, e possono dunque, a motivo della portata o degli effetti d'azione, essere conseguiti meglio a livello di*** Unione***, quest'ultima*** può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(137) ***Per conseguire*** gli obiettivi del presente regolamento, ossia istituire un mercato unico per il settore spaziale mediante norme comuni armonizzate intese ad affrontare i rischi principali per le infrastrutture e i servizi spaziali e garantire in tal modo la sicurezza, la resilienza e la sostenibilità ambientale delle attività spaziali ***l'***Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 1089
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Considerando 137

Testo della Commissione	*Emendamento*
(137) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia istituire un mercato unico per il settore spaziale mediante norme comuni armonizzate intese ad affrontare i rischi principali per le infrastrutture e i servizi spaziali e garantire in tal modo la sicurezza***,*** la resilienza ***e la sostenibilità ambientale*** delle attività spaziali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, e possono dunque, a motivo della portata o degli effetti d'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima	(137) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia istituire un mercato unico per il settore spaziale mediante norme comuni armonizzate intese ad affrontare i rischi principali per le infrastrutture e i servizi spaziali e garantire in tal modo la sicurezza ***e*** la resilienza delle attività spaziali ***e l'uso sicuro ed efficiente dell'ambiente orbitale***, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, e possono dunque, a motivo della portata o degli effetti d'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione,

può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 1090
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Considerando 137

Testo della Commissione	*Emendamento*
(137) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia istituire un mercato unico per il settore spaziale mediante norme comuni armonizzate intese ad affrontare i rischi principali per le infrastrutture e i servizi spaziali e garantire in tal modo la sicurezza, la resilienza ***e la sostenibilità ambientale*** delle attività spaziali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, e possono dunque, a motivo della portata o degli effetti d'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(137) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia istituire un mercato unico per il settore spaziale mediante norme comuni armonizzate intese ad affrontare i rischi principali per le infrastrutture e i servizi spaziali e garantire in tal modo la sicurezza, la resilienza delle attività spaziali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, e possono dunque, a motivo della portata o degli effetti d'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 1091

András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 137 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(137 bis) L'attuazione del presente regolamento dovrebbe preservare e rafforzare la posizione concorrenziale degli operatori spaziali dell'Unione. Le prescrizioni dovrebbero essere proporzionate, tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili, accompagnate da revisioni periodiche del loro impatto sulla competitività, in modo da non imporre oneri superflui che potrebbero danneggiare gli operatori dell'Unione nel mercato globale o incoraggiare la delocalizzazione delle attività spaziali al di fuori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 1092
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Considerando 138

Testo della Commissione	*Emendamento*
(138) Il rispetto delle norme di sostenibilità ambientale da parte degli operatori spaziali costituiti da piccole imprese o istituti di ricerca o di istruzione dovrebbe essere d'obbligo 48 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, mentre le prescrizioni relative alla disposizione concernente gli ISOS dovrebbero applicarsi 60 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1093
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Considerando 138

Testo della Commissione	*Emendamento*
(138) Il rispetto delle norme di sostenibilità ambientale da parte degli operatori spaziali costituiti da piccole imprese o istituti di ricerca o di istruzione dovrebbe essere d'obbligo 48 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, mentre le prescrizioni relative alla disposizione concernente gli ISOS dovrebbero applicarsi 60 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1094
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Considerando 138

Testo della Commissione	*Emendamento*
(138) Il rispetto delle norme di sostenibilità ambientale da parte degli operatori spaziali costituiti da piccole imprese o istituti di ricerca o di istruzione dovrebbe essere d'obbligo 48 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, mentre le prescrizioni relative alla disposizione concernente gli ISOS dovrebbero applicarsi 60 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1095
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 138

Testo della Commissione	*Emendamento*
(138) Il rispetto delle norme di sostenibilità ambientale da parte degli operatori spaziali costituiti da piccole imprese o istituti di ricerca o di istruzione dovrebbe essere d'obbligo 48 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, mentre le prescrizioni relative alla disposizione concernente gli ISOS dovrebbero applicarsi 60 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1096
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 138

Testo della Commissione	*Emendamento*
(138) Il rispetto delle norme di sostenibilità ambientale da parte degli operatori spaziali costituiti da piccole imprese o istituti di ricerca o di istruzione dovrebbe essere d'obbligo 48 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, mentre le prescrizioni relative alla disposizione concernente gli ISOS dovrebbero applicarsi 60 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1097
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Considerando 139

Testo della Commissione	*Emendamento*
(139) Il presente regolamento tiene anche debitamente conto della durata della preparazione delle missioni spaziali e dei vincoli tecnici e complessi delle diverse tappe nel corso delle fasi ingegneristiche e di fabbricazione del veicolo spaziale. Appare necessario un periodo transitorio per fare fronte a tali vincoli relativi agli adeguamenti tecnici necessari nelle fasi preparatorie di una missione spaziale***, nel contesto della fase di*** riesame ***del progetto critico***.	(139) Il presente regolamento tiene anche debitamente conto della durata della preparazione delle missioni spaziali e dei vincoli tecnici e complessi delle diverse tappe nel corso delle fasi ingegneristiche e di fabbricazione del veicolo spaziale. Appare necessario un periodo transitorio per fare fronte a tali vincoli relativi agli adeguamenti tecnici necessari nelle fasi preparatorie di una missione spaziale***. Il*** riesame ***delle prescrizioni di sistema costituisce la prima pietra angolare formale nel ciclo di sviluppo di una risorsa spaziale in cui tutte le prescrizioni funzionali e prestazionali a livello di sistema sono state riviste e definite, indipendentemente dalla maturità della progettazione dettagliata. L'utilizzo del completamento del riesame delle prescrizioni di sistema come punto di riferimento per la disposizione transitoria - e l'obbligo che tale riesame sia completato entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento - garantisce che il nuovo quadro si applichi ai programmi che si trovano in una fase sufficientemente precoce per conseguire la conformità senza una riprogettazione fondamentale, proteggendo nel contempo gli operatori che hanno già concluso la loro fase di progettazione dei sistemi. Le risorse spaziali che beneficiano del periodo transitorio dovrebbero comunque essere conformi al presente regolamento a partire da quattro anni dopo la sua entrata in vigore, indipendentemente dalla loro data di lancio.***

Or. en

Motivazione

Chiarire che il periodo transitorio fa riferimento al traguardo del riesame delle prescrizioni di sistema piuttosto che a una data di calendario fissa garantisce che il regime transitorio funzioni come previsto, indipendentemente dai ritardi nell'entrata in vigore del regolamento. Gli operatori sono trattati in modo coerente in base alla maturità della progettazione piuttosto che allo svolgimento del calendario legislativo.

Emendamento 1098
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 139

Testo della Commissione	*Emendamento*
(139) Il presente regolamento tiene ***anche*** debitamente conto della durata della preparazione delle missioni spaziali e dei vincoli tecnici e complessi delle diverse tappe nel corso delle fasi ingegneristiche e di fabbricazione del veicolo spaziale. Appare necessario un periodo transitorio per fare fronte a tali vincoli relativi agli adeguamenti tecnici necessari nelle fasi preparatorie di una missione spaziale, nel contesto della fase di riesame del progetto critico.	(139) Il presente regolamento tiene debitamente conto della durata della preparazione delle missioni spaziali e dei vincoli tecnici e complessi delle diverse tappe nel corso delle fasi ingegneristiche e di fabbricazione del veicolo spaziale. Appare necessario un periodo transitorio per fare fronte a tali vincoli relativi agli adeguamenti tecnici necessari nelle fasi preparatorie di una missione spaziale, nel contesto della fase di riesame del progetto critico.

Or. en

Emendamento 1099
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Considerando 140

Testo della Commissione	*Emendamento*
(140) Agli operatori spaziali dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi	***soppresso***

24 mesi dopo la sua entrata in vigore,

Or. en

Emendamento 1100
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Considerando 140

Testo della Commissione	*Emendamento*
(140) Agli operatori spaziali dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ***24*** mesi dopo la sua entrata in vigore,	(140) Agli operatori spaziali dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle ***nuove*** prescrizioni del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ***36*** mesi dopo la sua entrata in vigore,

Or. en

Emendamento 1101
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Considerando 140

Testo della Commissione	*Emendamento*
(140) Agli operatori spaziali dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ***24*** mesi dopo la sua entrata in vigore,	(140) Agli operatori spaziali dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ***48*** mesi dopo la sua entrata in vigore,

Or. en

Emendamento 1102

András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Considerando 140

Testo della Commissione	*Emendamento*
(140) Agli operatori spaziali dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ***24*** mesi dopo la sua entrata in vigore,	(140) Agli operatori spaziali dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ***36*** mesi dopo la sua entrata in vigore,

Or. en

Emendamento 1103
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento stabilisce norme per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno ***dei dati*** e dei servizi spaziali.	1. Il presente regolamento stabilisce norme ***esclusivamente*** per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno ***delle attività*** e dei servizi spaziali. ***Tali norme sono limitate a casi di ostacoli documentati al mercato interno, evitando un'armonizzazione generalizzata delle procedure nazionali di autorizzazione e vigilanza.***

Or. en

Emendamento 1104
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento stabilisce norme per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno dei dati e dei servizi spaziali.	1. Il presente regolamento stabilisce solo norme per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno dei dati e dei servizi spaziali***, fatti salvi i diritti e gli obblighi internazionali degli Stati membri o la loro libertà di gestire i rischi connessi in qualità di Stato responsabile ai sensi del diritto internazionale***.

Or. en

Emendamento 1105
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento stabilisce norme per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno dei dati e dei servizi spaziali.	1. Il presente regolamento stabilisce norme per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno ***della fornitura primaria*** dei dati e dei servizi spaziali.

Or. en

Emendamento 1106
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il presente regolamento mira a garantire la competitività internazionale dell'industria spaziale dell'Unione stabilendo prescrizioni proporzionate e tecnologiche.

Or. en

Emendamento 1107
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per il conseguimento di un livello comune elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale dei servizi spaziali ***attraverso il funzionamento e l'uso di infrastrutture spaziali che generano*** dati spaziali, il presente regolamento stabilisce norme armonizzate in tema di:	2. Per il conseguimento di un livello comune elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale dei servizi spaziali ***e dei*** dati spaziali, il presente regolamento stabilisce norme armonizzate in tema di:

Or. en

Emendamento 1108
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per il conseguimento di un livello comune elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale dei servizi spaziali attraverso il funzionamento e l'uso di infrastrutture spaziali che generano dati spaziali, il presente regolamento stabilisce norme armonizzate in tema di:	2. Per il conseguimento di un livello comune elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale ***proporzionata*** dei servizi spaziali attraverso il funzionamento e l'uso di infrastrutture spaziali che generano dati spaziali, il presente regolamento stabilisce norme armonizzate in tema di:

Or. en

Emendamento 1109
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per il conseguimento di un livello comune elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale ***dei servizi spaziali*** attraverso il funzionamento e l'uso di infrastrutture spaziali ***che generano dati spaziali***, il presente regolamento stabilisce norme armonizzate in tema di:	2. Per il conseguimento di un livello comune elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale attraverso il funzionamento e l'uso di infrastrutture spaziali ***ai fini della fornitura di servizi e dati nell'Unione***, il presente regolamento stabilisce norme armonizzate in tema di:

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che il regolamento è inteso a disciplinare l'infrastruttura spaziale nella misura in cui è utilizzata per fornire servizi e dati nell'Unione. Rispecchia meglio la logica orientata al mercato del testo e migliora la chiarezza giuridica.

Emendamento 1110
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per il conseguimento di un livello comune elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale dei servizi spaziali ***attraverso il funzionamento e l'uso di infrastrutture spaziali che generano*** dati spaziali, il presente regolamento stabilisce norme armonizzate in tema di:	2. Per il conseguimento di un livello comune elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale ***delle attività spaziali, nella fornitura*** dei servizi spaziali ***e soprattutto dei*** dati spaziali ***nell'Unione***, il presente regolamento stabilisce norme armonizzate in tema di:

Or. en

Emendamento 1111
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per il conseguimento di un livello comune elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale ***dei servizi spaziali*** attraverso il funzionamento e l'uso di infrastrutture spaziali ***che generano dati spaziali***, il presente regolamento stabilisce norme armonizzate in tema di:	2. Per il conseguimento di un livello comune elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale attraverso il funzionamento e l'uso di infrastrutture spaziali ***nella fornitura di servizi e dati nell'Unione***, il presente regolamento stabilisce norme armonizzate in tema di:

Or. en

Emendamento 1112
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per il conseguimento di un livello comune elevato di sicurezza***,*** resilienza ***e sostenibilità ambientale*** dei servizi spaziali attraverso il funzionamento e l'uso di infrastrutture spaziali che generano dati spaziali, il presente regolamento stabilisce norme armonizzate in tema di:	2. Per il conseguimento di un livello comune elevato di sicurezza ***e*** resilienza dei servizi spaziali attraverso il funzionamento e l'uso di infrastrutture spaziali che generano dati spaziali, il presente regolamento stabilisce norme armonizzate in tema di:

Or. en

Emendamento 1113
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per il conseguimento di un livello comune elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale dei servizi spaziali attraverso il funzionamento e ***l'uso di infrastrutture spaziali che generano*** dati spaziali, il presente regolamento stabilisce	2. Per il conseguimento di un livello comune elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale ***delle attività spaziali nella fornitura*** dei servizi spaziali attraverso il funzionamento e ***i*** dati spaziali, il presente regolamento stabilisce

norme armonizzate in tema di:	norme armonizzate in tema di:

Or. en

Emendamento 1114
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-a) sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale dell'infrastruttura spaziale;

Or. en

Motivazione

L'aggiunta di un riferimento esplicito alla sicurezza, alla resilienza e alla sostenibilità ambientale dell'infrastruttura spaziale come obiettivo del regolamento colma una lacuna nel testo della Commissione, che si è concentrato solo sul livello dei servizi a valle. L'infrastruttura fisica e la sua sicurezza operativa sono il fondamento normativo da cui dipende la qualità del servizio; l'elenco degli obiettivi dovrebbe rispecchiare tale aspetto.

Emendamento 1115
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) autorizzazione, registrazione e vigilanza delle attività spaziali svolte da fornitori di servizi spaziali stabiliti nell'Unione ***e registrazione e vigilanza delle attività spaziali svolte da organizzazioni internazionali e fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi*** quando forniscono dati spaziali o servizi spaziali nell'Unione***, per quanto riguarda questioni di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale delle attività spaziali***;	(a) autorizzazione, registrazione e vigilanza delle attività spaziali svolte da fornitori di servizi spaziali stabiliti nell'Unione quando forniscono dati spaziali o servizi spaziali nell'Unione;

Or. en

Motivazione

Paragrafo ampliato alle lettere a bis) e a ter) per una migliore leggibilità.

Emendamento 1116
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) autorizzazione, registrazione e vigilanza delle attività spaziali svolte da fornitori di servizi spaziali stabiliti nell'Unione ***e registrazione e vigilanza delle attività spaziali svolte da organizzazioni internazionali e fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi*** quando forniscono dati spaziali o servizi spaziali nell'Unione***, per quanto riguarda questioni di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale delle attività spaziali***;	(a) autorizzazione, registrazione e vigilanza delle attività spaziali svolte da fornitori di servizi spaziali stabiliti nell'Unione quando forniscono dati spaziali o servizi spaziali nell'Unione;

Or. en

Emendamento 1117
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) autorizzazione, registrazione e vigilanza delle attività spaziali svolte da fornitori di servizi spaziali stabiliti nell'Unione e registrazione e vigilanza delle attività spaziali svolte da organizzazioni internazionali e fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi quando forniscono dati spaziali o servizi spaziali nell'Unione, per quanto riguarda	(a) autorizzazione, registrazione e vigilanza delle attività spaziali svolte da fornitori di servizi spaziali stabiliti nell'Unione e registrazione e vigilanza delle attività spaziali svolte da organizzazioni internazionali e fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi quando forniscono dati spaziali o servizi spaziali nell'Unione, per quanto riguarda

questioni di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale delle attività spaziali;	questioni di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale delle attività spaziali; ***nonché i loro obblighi internazionali, al fine di garantire che le attività spaziali siano conformi alle norme del diritto internazionale e ai principi stabiliti nei trattati pertinenti.***

Or. ro

Motivazione

Un quadro normativo europeo e internazionale che includa norme comuni e meccanismi di conformità è vantaggioso per tutti gli operatori e gli operatori del settore.

Emendamento 1118
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) autorizzazione***,*** registrazione ***e vigilanza*** delle attività spaziali svolte da fornitori di servizi spaziali stabiliti nell'Unione e registrazione ***e vigilanza*** delle attività spaziali svolte da ***organizzazioni internazionali e*** fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi quando forniscono dati spaziali o servizi spaziali nell'Unione***, per quanto riguarda questioni di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale delle attività spaziali***;	(a) autorizzazione ***e*** registrazione delle attività spaziali svolte da fornitori di servizi spaziali stabiliti nell'Unione e registrazione delle attività spaziali svolte da fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi quando forniscono dati spaziali o servizi spaziali nell'Unione;

Or. en

Emendamento 1119
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) autorizzazione, registrazione e vigilanza delle attività spaziali svolte da ***fornitori di servizi*** spaziali stabiliti nell'Unione e registrazione e vigilanza delle attività spaziali svolte da ***organizzazioni internazionali e*** fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi quando forniscono dati spaziali o servizi spaziali nell'Unione, per quanto riguarda questioni di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale delle attività spaziali;	(a) autorizzazione, registrazione e vigilanza delle attività spaziali svolte da ***operatori*** spaziali stabiliti nell'Unione e registrazione e vigilanza delle attività spaziali svolte da fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi quando forniscono dati spaziali o servizi spaziali nell'Unione, per quanto riguarda questioni di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale delle attività spaziali;

Or. en

Emendamento 1120
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) autorizzazione, registrazione e vigilanza delle attività spaziali ***svolte da fornitori di servizi spaziali stabiliti nell'Unione e registrazione e vigilanza delle attività spaziali svolte da organizzazioni internazionali e fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi quando forniscono*** dati spaziali o servizi spaziali nell'Unione, per quanto riguarda questioni di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale ***delle attività*** spaziali***;***	(a) autorizzazione, registrazione e vigilanza delle attività spaziali ***intese a fornire*** dati spaziali o servizi spaziali nell'Unione, per quanto riguarda questioni di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale***, svolte da:***
	i) fornitori di servizi spaziali ***stabiliti nell'Unione***;
	ii) organizzazioni internazionali con le quali è in vigore un accordo;
	iii) fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi;

Or. en

Emendamento 1121
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) autorizzazione, registrazione e vigilanza delle attività spaziali svolte da fornitori di servizi spaziali stabiliti nell'Unione e registrazione e vigilanza delle attività spaziali svolte da organizzazioni internazionali e fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi quando forniscono dati spaziali o servizi spaziali nell'Unione, per quanto riguarda questioni di sicurezza***,*** resilienza ***e sostenibilità ambientale*** delle attività spaziali;	(a) autorizzazione, registrazione e vigilanza delle attività spaziali svolte da fornitori di servizi spaziali stabiliti nell'Unione e registrazione e vigilanza delle attività spaziali svolte da organizzazioni internazionali e fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi quando forniscono dati spaziali o servizi spaziali nell'Unione, per quanto riguarda questioni di sicurezza ***e*** resilienza delle attività spaziali;

Or. en

Emendamento 1122
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) registrazione e vigilanza delle attività spaziali svolte da fornitori di servizi spaziali stabiliti in paesi terzi quando forniscono dati spaziali o servizi spaziali nell'Unione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento opera una distinzione con gli operatori di paesi terzi aggiungendo un punto distinto, rendendo la struttura del regolamento più chiara e più semplice da seguire.

Sottolinea inoltre che l'accesso al mercato dell'Unione da parte di operatori di paesi terzi dovrebbe essere soggetto a un regime specifico di registrazione e vigilanza (non un'autorizzazione).

Emendamento 1123
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) registrazione delle attività spaziali svolte da organizzazioni internazionali, a norma degli accordi internazionali di cui all'articolo 107 o 108;

Or. en

Emendamento 1124
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale dell'infrastruttura spaziale;

Or. en

Emendamento 1125
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a ter) registrazione e vigilanza delle attività spaziali svolte da organizzazioni internazionali quando forniscono dati o

servizi spaziali nell'Unione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento conferisce alle organizzazioni internazionali una categoria giuridica distinta, anziché fonderle con gli operatori di paesi terzi. Ciò migliora la leggibilità della disposizione relativa all'ambito di applicazione.

Emendamento 1126
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a ter) registrazione e vigilanza delle attività spaziali svolte da organizzazioni internazionali quando forniscono servizi e dati nell'Unione;

Or. en

Emendamento 1127
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a quater) registrazione e vigilanza delle attività spaziali svolte da operatori spaziali stabiliti in paesi terzi quando forniscono servizi e dati nell'Unione;

Or. en

Emendamento 1128

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a quater) registrazione delle attività spaziali svolte da operatori spaziali stabiliti nei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 1129
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a quinquies) sicurezza, resilienza e sostenibilità delle attività spaziali;

Or. en

Emendamento 1130
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a sexies) registrazione delle attività spaziali svolte da organizzazioni internazionali, a norma degli accordi internazionali di cui all'articolo 107 o 108, a seconda dei casi;

Or. en

Emendamento 1131
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a octies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a octies) misure di sviluppo delle capacità a sostegno dell'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1132
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) norme di gestione del traffico in orbita, attraverso la fornitura di servizi di prevenzione delle collisioni;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1133
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***norme di*** gestione del traffico ***in orbita,*** attraverso la fornitura di servizi ***di***	(b) gestione del traffico ***spaziale***

prevenzione delle collisioni;	attraverso la fornitura di servizi;

Or. en

Emendamento 1134
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) aspetti relativi alla governance e all'applicazione delle norme;	(c) aspetti relativi alla governance***, alla vigilanza*** e all'applicazione delle norme ***in materia di autorizzazione e registrazione delle attività spaziali***;

Or. en

Emendamento 1135
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) aspetti relativi alla governance e all'applicazione delle norme;	(c) aspetti relativi alla governance e all'applicazione delle norme ***in materia di autorizzazione e registrazione delle attività spaziali***;

Or. en

Emendamento 1136
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***aspetti relativi alla*** governance e ***all'***applicazione delle norme;	(c) ***poteri di*** governance e ***di*** applicazione delle norme ***a livello degli Stati membri e dell'Unione***;

Or. en

Emendamento 1137
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***aspetti relativi alla*** governance e ***all'***applicazione delle norme;	(c) ***poteri di*** governance e ***di*** applicazione delle norme;

Or. en

Emendamento 1138
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) misure di sviluppo delle capacità a sostegno dell'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1139
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) istituzione di un marchio del programma spaziale dell'Unione e misure di sviluppo delle capacità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1140
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) istituzione di un marchio del programma spaziale dell'Unione e misure di sviluppo delle capacità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1141
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) istituzione di un marchio del programma spaziale dell'Unione e misure di sviluppo delle capacità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1142
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) istituzione di un marchio del programma spaziale dell'Unione ***e misure di sviluppo delle capacità.***	(d) istituzione di un marchio del programma spaziale dell'Unione ***volontario;***

Or. en

Emendamento 1143
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) misure di attuazione e di sviluppo delle capacità.

Or. en

Emendamento 1144
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica ai seguenti fornitori di servizi spaziali:	1. Il presente regolamento si applica ai seguenti fornitori di servizi spaziali ***e alle seguenti attività spaziali***:

Or. en

Emendamento 1145
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica ***ai seguenti fornitori*** di servizi spaziali:	1. Il presente regolamento si applica ***alla fornitura*** di servizi spaziali ***nell'Unione***:

Or. en

Emendamento 1146
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) organizzazioni internazionali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1147
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) organizzazioni internazionali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1148
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*

d)	***organizzazioni internazionali.***	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1149
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione		*Emendamento*
(d)	***organizzazioni internazionali.***	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1150
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione		*Emendamento*
(d)	***organizzazioni internazionali.***	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1151
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) organizzazioni internazionali.	(d) organizzazioni internazionali ***in linea con le condizioni stabilite in un accordo in vigore***.

Or. en

Emendamento 1152
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le disposizioni del titolo IV, capi I e V, non si applicano alle orbite oltre l'orbita terrestre geostazionaria (GEO).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1153
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le disposizioni del titolo IV, capi I e V, non si applicano alle orbite oltre l'orbita terrestre geostazionaria (GEO).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1154
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le disposizioni del titolo IV, capi I e V, non si applicano alle orbite oltre l'orbita terrestre geostazionaria (GEO).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1155
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le disposizioni del titolo IV, capi I e V, non si applicano ***alle orbite oltre l'***orbita terrestre ***geostazionaria (GEO)***.	2. Le disposizioni del titolo IV, capi I e V, non si applicano ***agli oggetti spaziali che non operano in*** orbita terrestre.

Or. en

Motivazione

La sostituzione dell'esclusione fissa "oltre l'orbita terrestre geostazionaria (GEO)" con "che non operano in orbita terrestre" illustra meglio l'esclusione dell'ambito previsto (missioni cislunari, interplanetarie) evitando l'ambiguità tecnica di "oltre l'orbita terrestre geostazionaria (GEO)" per orbite altamente ellittiche o di trasferimento. La formulazione rivista è precisa dal punto di vista tecnico e neutra dal punto di vista tecnologico.

Emendamento 1156
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il presente regolamento non si applica ***a:***	3. Il presente regolamento non si applica ***agli enti della pubblica amministrazione che svolgono le loro attività nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'applicazione della legge, comprese la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o alle attività spaziali svolte per loro conto, indipendentemente dall'operatore spaziale che svolge le attività spaziali.***

Or. en

Motivazione

Limitazioni dell'ambito di applicazione come nelle direttive CER e NIS2.

Emendamento 1157
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-a) attività spaziali svolte in orbite oltre l'orbita terrestre geostazionaria (GEO).

Or. en

Emendamento 1158
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) oggetti spaziali utilizzati esclusivamente per finalità di difesa o di sicurezza nazionale, indipendentemente dal fornitore di servizi spaziali che svolge le attività spaziali;	(a) oggetti spaziali***, compresi i dati e i servizi spaziali da essi forniti,*** utilizzati esclusivamente per finalità di difesa o di sicurezza nazionale, indipendentemente dal fornitore di servizi spaziali che svolge le attività spaziali;

Or. en

Emendamento 1159
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) oggetti spaziali utilizzati esclusivamente per finalità di difesa o di	(a) oggetti spaziali***, compresi i dati e i servizi spaziali da essi forniti,*** utilizzati

sicurezza nazionale, indipendentemente ***dal fornitore di servizi spaziali*** che svolge le attività spaziali;	esclusivamente per finalità di difesa o di sicurezza nazionale, indipendentemente ***dall'operatore spaziale*** che svolge le attività spaziali;

Or. en

Emendamento 1160
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) oggetti spaziali utilizzati esclusivamente per finalità di difesa ***o di sicurezza nazionale***, indipendentemente dal fornitore di servizi spaziali che svolge le attività spaziali;	(a) oggetti spaziali ***di proprietà degli Stati membri o dell'Unione*** utilizzati esclusivamente per finalità di difesa, indipendentemente dal fornitore di servizi spaziali che svolge le attività spaziali;

Or. en

Emendamento 1161
Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) attività spaziali oltre l'orbita cimitero, compreso il volo di transito degli oggetti spaziali pertinenti verso e oltre l'orbita cimitero;

Or. en

Emendamento 1162
Marina Mesure

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) oggetti spaziali collocati temporaneamente per finalità di difesa nel contesto di un'operazione militare e sotto il controllo militare, per la durata della rispettiva missione spaziale;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 1163
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) oggetti spaziali collocati temporaneamente per finalità di difesa nel contesto di un'operazione militare e sotto il controllo militare, per la durata della rispettiva missione spaziale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1164
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) oggetti spaziali collocati temporaneamente per finalità di difesa nel contesto di un'operazione militare e sotto il controllo militare***, per la durata della rispettiva missione*** spaziale;	(b) oggetti spaziali collocati temporaneamente ***o parzialmente*** per finalità di difesa nel contesto di un'operazione militare e sotto il controllo militare***. Ciascuno Stato membro determina, a sua esclusiva discrezione, se un oggetto*** spaziale ***rientri in tale esclusione, senza alcun obbligo di notificare o motivare tale determinazione alla Commissione***;

Or. en

Emendamento 1165
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) oggetti spaziali collocati ***temporaneamente*** per finalità di difesa ***nel contesto di un'operazione militare e sotto il controllo militare, per la durata della rispettiva missione spaziale***;	(b) oggetti spaziali ***che sono*** collocati***, in via eccezionale e temporanea, sotto il comando e il controllo operativi esclusivi delle autorità militari, rigorosamente limitati alla durata di una missione militare specifica, e utilizzati esclusivamente*** per finalità di difesa;

Or. en

Motivazione

L'inasprimento dell'esclusione militare attraverso il requisito del "comando e controllo operativi esclusivi" ed "esclusivamente per finalità di difesa" durante una "missione militare specifica" evita che si abusi dell'esclusione. La formulazione riveduta preserva l'ambito di applicazione legittimo dell'esclusione, colmando nel contempo qualsiasi lacuna.

Emendamento 1166
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) oggetti spaziali ***collocati*** temporaneamente ***per finalità di*** difesa ***nel contesto di un'operazione militare e sotto il controllo militare,*** per la durata ***della rispettiva missione spaziale***;	(b) oggetti spaziali***, compresi i dati e i servizi spaziali da essi forniti,*** temporaneamente ***utilizzati per lo svolgimento di operazioni connesse alla*** difesa ***o alla sicurezza nazionale*** per la durata ***delle rispettive operazioni spaziali***;

Or. en

Emendamento 1167
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) oggetti spaziali collocati temporaneamente per finalità di difesa nel contesto di un'operazione militare e sotto il controllo militare, per la durata ***della rispettiva missione spaziale***;	(b) oggetti spaziali***, compresi i dati e i servizi spaziali da essi forniti,*** collocati temporaneamente per finalità di difesa nel contesto di un'operazione militare e sotto il controllo militare, per la durata ***delle rispettive operazioni spaziali***;

Or. en

Emendamento 1168
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) le attività spaziali svolte da organizzazioni internazionali disciplinate dal diritto internazionale pubblico, fatta salva la fornitura di servizi spaziali o di dati spaziali nell'Unione o la partecipazione ad attività che rientrano nel loro ambito di applicazione. Qualora le organizzazioni internazionali forniscano tali servizi spaziali o dati spaziali nell'Unione o partecipino ad attività pertinenti al presente regolamento, le modalità della loro partecipazione, comprese le condizioni di conformità o di equivalenza, possono essere stabilite mediante accordi internazionali conclusi tra l'Unione e l'organizzazione internazionale interessata, conformemente all'articolo 218 TFUE. Tali accordi possono, se del caso, prevedere disposizioni che garantiscano

	un livello di sicurezza, resilienza e sostenibilità ambientale equivalente a quello richiesto dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'inclusione delle organizzazioni internazionali nell'ambito di applicazione generale del regolamento potrebbe creare incertezza giuridica per quanto riguarda la giurisdizione e l'esecuzione, in quanto le loro operazioni sono disciplinate dal diritto internazionale pubblico e rispecchiano uno status giuridico distinto.

Emendamento 1169
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***risorse lanciate*** prima ***del 1º gennaio 2030***.	(d) ***oggetti spaziali lanciati o di cui è previsto il lancio*** prima ***di 48 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 1170
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***risorse lanciate*** prima ***del 1º gennaio 2030***.	(d) ***oggetti spaziali lanciati*** prima ***di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 1171
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***risorse lanciate prima del 1º gennaio 2030***.	(d) ***oggetti spaziali lanciati 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 1172
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) risorse lanciate prima ***del 1º gennaio 2030***.	(d) risorse lanciate prima ***dell'entrata in vigore del presente regolamento***.

Or. en

Motivazione

La sostituzione della data limite fissa del 1º gennaio 2030 per le attività soggette a clausola grandfathering con "prima dell'entrata in vigore del presente regolamento" garantisce che le funzioni di esclusione costituiscano una vera e propria esclusione pregressa, indipendentemente dal momento in cui il regolamento entra in vigore.

Emendamento 1173
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) risorse lanciate prima ***del 1º***	(d) risorse lanciate prima ***dell'entrata***

gennaio 2030.	***in vigore del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 1174
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. le attività spaziali condotte al di là dell'orbita cimitero, compresi i voli di transito degli oggetti spaziali pertinenti per spostarsi al di là di tale orbita;

Or. en

Emendamento 1175
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le prescrizioni del titolo IV, capo I, relative alla progettazione e alla fabbricazione di oggetti spaziali si applicano agli oggetti spaziali qualora il loro funzionamento generi dati spaziali utilizzati nell'Unione o consenta la fornitura di servizi spaziali nell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1176
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le prescrizioni del titolo IV, capo I, relative alla progettazione e alla fabbricazione di oggetti spaziali si applicano agli oggetti spaziali qualora il loro funzionamento generi dati spaziali utilizzati nell'Unione o consenta la fornitura di servizi spaziali nell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1177
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le prescrizioni del titolo IV, capo I, relative alla progettazione e alla fabbricazione di oggetti spaziali si applicano agli oggetti spaziali qualora il loro funzionamento generi dati spaziali utilizzati nell'Unione o consenta la fornitura di servizi spaziali nell'Unione.	4. Le prescrizioni del titolo IV, capo I, relative alla progettazione e alla fabbricazione di oggetti spaziali si applicano agli oggetti spaziali qualora il loro funzionamento generi dati spaziali utilizzati nell'Unione o consenta la fornitura di servizi spaziali nell'Unione***, fatte salve le qualifiche e le eccezioni specificate in tutto il presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 1178
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Libera circolazione	***Armonizzazione minima***

Or. en

Emendamento 1179
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Gli Stati membri non limitano, per motivi connessi alla sicurezza, alla resilienza e alla sostenibilità ambientale di cui al*** presente regolamento***, la fornitura di dati e servizi spaziali nell'Unione da parte di fornitori di servizi spaziali registrati nel registro dell'Unione degli oggetti*** spaziali ***di cui all'articolo 24***.	1. ***Il*** presente regolamento ***non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni di diritto nazionale al fine di conseguire un livello più elevato di sicurezza delle attività*** spaziali.

Or. en

Motivazione

Sulla base delle direttive NIS 2 e CER.

Emendamento 1180
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***non limitano, per motivi connessi alla sicurezza, alla resilienza e alla sostenibilità ambientale di cui al presente regolamento, la fornitura*** di dati e servizi spaziali ***nell'Unione da parte di fornitori di servizi*** spaziali ***registrati*** nel registro dell'Unione ***degli oggetti*** spaziali di cui all'articolo 24.	1. Gli Stati membri ***garantiscono la libera circolazione, all'interno dell'Unione,*** di dati e servizi spaziali ***contemplati dal presente regolamento, derivanti dalle attività*** spaziali ***registrate*** nel registro dell'Unione ***delle attività*** spaziali ***(URSA)*** di cui all'articolo 24.

Or. en

Emendamento 1181
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri non limitano, per motivi connessi alla sicurezza, alla resilienza e alla sostenibilità ambientale di cui al presente regolamento, la fornitura di dati e servizi spaziali nell'Unione da parte di fornitori di servizi spaziali registrati nel ***registro*** dell'Unione ***degli oggetti*** spaziali di cui all'articolo 24.	1. Gli Stati membri non limitano, per motivi connessi alla sicurezza, alla resilienza e alla sostenibilità ambientale di cui al presente regolamento, la fornitura di dati e servizi spaziali nell'Unione da parte di fornitori di servizi spaziali registrati nel ***repertorio*** dell'Unione ***delle attività*** spaziali ***(URSA)*** di cui all'articolo 24.

Or. en

Emendamento 1182
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri non limitano, per motivi ***connessi alla sicurezza, alla resilienza e alla sostenibilità ambientale di cui al presente regolamento***, la fornitura di dati e servizi spaziali nell'Unione da parte di fornitori di servizi spaziali registrati nel registro dell'Unione degli oggetti spaziali di cui all'articolo 24.	1. Gli Stati membri non limitano, per motivi ***diversi dalle finalità di difesa***, la fornitura di dati e servizi spaziali nell'Unione da parte di fornitori di servizi spaziali registrati nel registro dell'Unione degli oggetti spaziali di cui all'articolo 24.

Or. en

Emendamento 1183

Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri non limitano, per motivi connessi alla sicurezza***,*** alla resilienza ***e alla sostenibilità ambientale*** di cui al presente regolamento, la fornitura di dati e servizi spaziali nell'Unione ***da parte di fornitori di servizi spaziali registrati nel registro dell'Unione degli oggetti spaziali di cui all'articolo 24***.	1. Gli Stati membri non limitano, per motivi connessi alla sicurezza ***e*** alla resilienza di cui al presente regolamento, la fornitura di dati e servizi spaziali nell'Unione***. I requisiti di sostenibilità ambientale non costituiscono un motivo per limitare l'accesso al mercato***.

Or. en

Emendamento 1184
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri non limitano, per motivi connessi alla sicurezza***,*** alla resilienza ***e alla sostenibilità ambientale*** di cui al presente regolamento, la fornitura di dati e servizi spaziali nell'Unione da parte di fornitori di servizi spaziali registrati nel registro dell'Unione degli oggetti spaziali di cui all'articolo 24.	1. Gli Stati membri non limitano, per motivi connessi alla sicurezza ***e*** alla resilienza di cui al presente regolamento, la fornitura di dati e servizi spaziali nell'Unione da parte di fornitori di servizi spaziali registrati nel registro dell'Unione degli oggetti spaziali di cui all'articolo 24.

Or. en

Emendamento 1185
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri non limitano, per motivi connessi alla sicurezza, alla resilienza e alla sostenibilità ***ambientale*** di cui al presente regolamento, la fornitura di dati e servizi spaziali nell'Unione da parte di fornitori di servizi spaziali registrati nel registro dell'Unione degli oggetti spaziali di cui all'articolo 24.	1. Gli Stati membri non limitano, per motivi connessi alla sicurezza, alla resilienza e alla sostenibilità di cui al presente regolamento, la fornitura di dati e servizi spaziali nell'Unione da parte di fornitori di servizi spaziali registrati nel registro dell'Unione degli oggetti spaziali di cui all'articolo 24.

Or. en

Emendamento 1186
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nonostante il paragrafo 1, qualora un fornitore di servizi spaziali dell'Unione intenda operare in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento o lanciare da tale Stato membro, nel rilasciare le rispettive autorizzazioni per l'esercizio o il lancio gli Stati membri possono imporre prescrizioni più rigorose in tema di sicurezza, resilienza o sostenibilità ambientale in relazione alla rispettiva missione spaziale, nella misura in cui tali prescrizioni siano oggettivamente necessarie al fine di salvaguardare la sicurezza, la resilienza o la sostenibilità ambientale della rispettiva operazione o del rispettivo lancio soggetti ad autorizzazione nel loro territorio.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione consente agli Stati membri di imporre requisiti più rigorosi agli operatori di altri Stati membri che operano o effettuano attività di lancio sul loro territorio, l'esatto contrario di un obiettivo del mercato unico.

Emendamento 1187
Markus Buchheit

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nonostante il paragrafo 1, qualora un fornitore di servizi spaziali dell'Unione intenda operare in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento o lanciare da tale Stato membro, nel rilasciare le rispettive autorizzazioni per l'esercizio o il lancio gli Stati membri possono imporre prescrizioni più rigorose in tema di sicurezza***,** resilienza ***o sostenibilità ambientale*** in relazione alla rispettiva missione spaziale, nella misura in cui tali prescrizioni siano oggettivamente necessarie ***al fine di salvaguardare la sicurezza, la resilienza o la sostenibilità ambientale della rispettiva operazione o del rispettivo lancio soggetti ad autorizzazione*** nel loro territorio.	2. Nonostante il paragrafo 1, qualora un fornitore di servizi spaziali dell'Unione intenda operare in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento o lanciare da tale Stato membro, nel rilasciare le rispettive autorizzazioni per l'esercizio o il lancio gli Stati membri possono imporre prescrizioni più rigorose in tema di sicurezza ***o*** resilienza in relazione alla rispettiva missione spaziale, nella misura in cui tali prescrizioni siano oggettivamente necessarie***, rigorosamente proporzionate e non discriminatorie e si riferiscano a rischi locali chiaramente individuati*** nel loro territorio. ***Tali prescrizioni più rigorose non sono utilizzate di fatto come strumenti di politica ambientale o industriale.***

Or. en

Emendamento 1188
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nonostante il paragrafo 1***, qualora un fornitore di servizi spaziali dell'Unione intenda operare in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento o lanciare da tale Stato membro***, nel rilasciare le ***rispettive*** autorizzazioni per l'esercizio o il lancio gli Stati membri possono imporre prescrizioni	2. Nonostante il paragrafo 1, nel rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio ***nel loro territorio*** o il lancio ***dal loro territorio*** gli Stati membri possono imporre prescrizioni più rigorose ***di quelle previste dal presente regolamento***, nella misura in cui tali prescrizioni siano oggettivamente ***essenziali e strettamente indispensabili*** al

più rigorose ***in tema di sicurezza, resilienza o sostenibilità ambientale in relazione alla rispettiva missione spaziale***, nella misura in cui tali prescrizioni siano oggettivamente ***necessarie*** al fine di salvaguardare la sicurezza, la resilienza o la sostenibilità ambientale della rispettiva operazione o del rispettivo lancio ***soggetti ad autorizzazione nel loro territorio***.

fine di salvaguardare la sicurezza, la resilienza o la sostenibilità ambientale della rispettiva operazione o del rispettivo lancio ***e siano coerenti con il diritto dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 1189
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nonostante il paragrafo 1, ***qualora un fornitore di servizi spaziali dell'Unione intenda operare in*** uno Stato membro ***diverso dallo Stato membro di stabilimento o lanciare da tale Stato membro, nel rilasciare le rispettive autorizzazioni per l'esercizio o il lancio gli Stati membri possono*** imporre prescrizioni più rigorose ***in tema di sicurezza, resilienza o sostenibilità ambientale in relazione alla rispettiva missione spaziale***, nella misura in cui tali prescrizioni siano oggettivamente necessarie al fine di salvaguardare la sicurezza, la resilienza o la sostenibilità ambientale della rispettiva operazione o del rispettivo lancio soggetti ad autorizzazione nel ***loro*** territorio.	2. Nonostante il paragrafo 1, ***nel rilasciare un'autorizzazione*** uno Stato membro ***può*** imporre prescrizioni più rigorose ***di quelle previste dal presente regolamento***, nella misura in cui tali prescrizioni siano oggettivamente necessarie al fine di salvaguardare la sicurezza, la resilienza o la sostenibilità ambientale della rispettiva operazione o del rispettivo lancio soggetti ad autorizzazione nel ***suo*** territorio ***e che tali prescrizioni siano coerenti con gli obblighi degli Stati membri stabiliti dal diritto dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 1190
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nonostante il paragrafo 1, qualora un fornitore di servizi spaziali dell'Unione intenda operare in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento o lanciare da tale Stato membro, nel rilasciare le rispettive autorizzazioni per l'esercizio o il lancio gli Stati membri possono imporre prescrizioni più rigorose in tema di sicurezza, resilienza o sostenibilità ambientale in relazione alla rispettiva missione spaziale, nella misura in cui tali prescrizioni siano oggettivamente necessarie al fine di salvaguardare la sicurezza, la resilienza o la sostenibilità ambientale della rispettiva operazione o del rispettivo lancio soggetti ad autorizzazione nel loro territorio.	2. Nonostante il paragrafo 1, qualora un fornitore di servizi spaziali dell'Unione intenda operare in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento o lanciare da tale Stato membro, nel rilasciare le rispettive autorizzazioni per l'esercizio o il lancio gli Stati membri possono imporre prescrizioni più rigorose in tema di sicurezza, resilienza o sostenibilità ambientale in relazione alla rispettiva missione spaziale, nella misura in cui tali prescrizioni siano ***essenziali e*** oggettivamente necessarie al fine di salvaguardare la sicurezza, la resilienza o la sostenibilità ambientale della rispettiva operazione o del rispettivo lancio soggetti ad autorizzazione nel loro territorio.

Or. en

Emendamento 1191
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nonostante il paragrafo 1, ***qualora un fornitore di servizi spaziali dell'Unione intenda operare in*** uno Stato membro ***diverso dallo Stato membro di stabilimento o lanciare da tale Stato membro, nel rilasciare le rispettive autorizzazioni per l'esercizio o il lancio gli Stati membri possono*** imporre prescrizioni più rigorose ***in tema di sicurezza, resilienza o sostenibilità ambientale in relazione alla rispettiva missione spaziale***, nella misura in cui tali prescrizioni siano oggettivamente necessarie al fine di	2. Nonostante il paragrafo 1, ***nel rilasciare un'autorizzazione per l'esercizio o il lancio*** uno Stato membro ***può*** imporre prescrizioni più rigorose ***di quelle previste dal presente regolamento***, nella misura in cui tali prescrizioni siano oggettivamente necessarie al fine di salvaguardare la sicurezza, la resilienza o la sostenibilità ambientale ***dell'***operazione o del lancio soggetti ad autorizzazione nel ***suo*** territorio ***e che tali prescrizioni siano coerenti con gli obblighi degli Stati membri stabiliti dal diritto dell'Unione***.

salvaguardare la sicurezza, la resilienza o la sostenibilità ambientale ***della rispettiva*** operazione o del ***rispettivo*** lancio soggetti ad autorizzazione nel ***loro*** territorio.

Or. en

Emendamento 1192
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri forniscono tutte le informazioni relative alle prescrizioni del paragrafo 2 attraverso il portale informativo istituito a norma dell'articolo 110.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1193
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri forniscono tutte le informazioni relative alle prescrizioni del paragrafo 2 attraverso il portale informativo istituito a norma dell'articolo 110.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1194
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri forniscono tutte le informazioni relative alle prescrizioni del paragrafo 2 attraverso il portale informativo istituito a norma dell'articolo 110.	3. Gli Stati membri forniscono tutte le ***motivazioni e le*** informazioni relative alle prescrizioni del paragrafo 2 attraverso il portale informativo istituito a norma dell'articolo 110.

Or. en

Emendamento 1195
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Gli Stati membri forniscono*** tutte le informazioni relative ***alle*** prescrizioni ***del paragrafo 2*** attraverso il portale informativo istituito a norma dell'articolo 110.	3. ***Uno Stato membro fornisce*** tutte le informazioni relative ***a eventuali*** prescrizioni ***più rigorose imposte*** attraverso il portale informativo istituito a norma dell'articolo 110.

Or. en

Emendamento 1196
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 4	***soppresso***
Clausola di sicurezza nazionale	
Il presente regolamento lascia impregiudicate le responsabilità degli Stati membri in tema di salvaguardia della sicurezza nazionale e di altre	

funzioni essenziali dello Stato.

Or. en

Emendamento 1197
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento lascia impregiudicate le responsabilità degli Stati membri in tema di salvaguardia della sicurezza nazionale e di altre funzioni essenziali dello Stato.	***Le misure necessarie per salvaguardare la sicurezza nazionale degli Stati membri prevalgono sulle disposizioni del presente regolamento. Nessuna disposizione può essere interpretata come obbligo di divulgare informazioni classificate o sensibili relative alla sicurezza nazionale degli Stati membri.*** Il presente regolamento lascia impregiudicate le responsabilità degli Stati membri in tema di salvaguardia della sicurezza nazionale e di altre funzioni essenziali dello Stato.

Or. en

Emendamento 1198
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento lascia impregiudicate le responsabilità degli Stati membri in tema di salvaguardia della sicurezza nazionale e ***di*** altre funzioni essenziali dello Stato.	Il presente regolamento lascia impregiudicate le responsabilità degli Stati membri in tema di salvaguardia della sicurezza nazionale e ***il loro potere di salvaguardare*** altre funzioni essenziali dello Stato***, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e la garanzia della prontezza e della reattività***

in caso di emergenza o di crisi. Il presente regolamento non pregiudica la libertà di utilizzare i servizi e i dati spaziali da parte degli attori governativi in questi settori.

Or. en

Motivazione

Il settore spaziale di importanza strategica non ha bisogno di incertezze o di ulteriore burocrazia per quanto riguarda il modo in cui gli Stati membri dell'UE possono rispondere, ad esempio, in situazioni di crisi.

Emendamento 1199
Paolo Borchia, Silvia Sardone, Jorge Martín Frías, Raffaele Stancanelli, Aleksandar Nikolic, Isabella Tovaglieri, Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Ondřej Knotek, Jana Nagyová, Tomáš Kubín, Barbara Bonte, Pascale Piera

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Proporzionalità basata sul rischio
	Nell'attuare e applicare il presente regolamento, la Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché gli obblighi tecnici, operativi e amministrativi siano applicati in modo coerente, basato sul rischio e proporzionato, tenendo conto della natura, della portata e della complessità dell'attività spaziale, del regime orbitale, nonché delle dimensioni e della capacità dell'operatore.

Or. en

Emendamento 1200
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Proporzionalità basata sul rischio
	1. Al fine di attuare e applicare il presente regolamento, la Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri garantiscono che gli obblighi tecnici, operativi e amministrativi siano coerenti, basati sul rischio e proporzionati, tenendo conto della natura, della portata e della complessità dell'attività spaziale, del regime orbitale e delle dimensioni dell'operatore.

Or. en

Emendamento 1201
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "oggetto spaziale": oggetto fatto dall'uomo ***inviato*** nello spazio extra-atmosferico, comprensivo di un veicolo spaziale e dello stadio orbitale di un veicolo di lancio;	(1) "oggetto spaziale": oggetto fatto dall'uomo ***lanciato o destinato a essere lanciato*** nello spazio extra-atmosferico ***o assemblato nello spazio***, comprensivo di un veicolo spaziale ***o delle sue parti componenti*** e dello stadio orbitale di un veicolo di lancio ***o parti di esso***;

Or. en

Emendamento 1202
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "oggetto spaziale": oggetto fatto dall'uomo ***inviato*** nello spazio extra-atmosferico, comprensivo di un veicolo spaziale e ***dello stadio orbitale*** di un veicolo di lancio;	(1) "oggetto spaziale": oggetto fatto dall'uomo ***lanciato o destinato a essere lanciato*** nello spazio extra-atmosferico, comprensivo di un veicolo spaziale ***o delle sue parti componenti*** e di un veicolo di lancio ***o parti di esso***;

Or. en

Emendamento 1203
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "oggetto spaziale": oggetto ***fatto dall'uomo inviato*** nello spazio extra-atmosferico, comprensivo di un veicolo spaziale e ***dello stadio orbitale*** di un veicolo di lancio;	(1) "oggetto spaziale": ***un*** oggetto ***lanciato*** nello spazio extra-atmosferico ***o assemblato nello spazio***, comprensivo di un veicolo spaziale e di un veicolo di lancio ***o parti di esso***;

Or. en

Emendamento 1204
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "oggetto spaziale": oggetto ***fatto dall'uomo inviato*** nello spazio extra-atmosferico, comprensivo di un veicolo spaziale e ***dello stadio orbitale*** di un veicolo di lancio;	(1) "oggetto spaziale": ***un*** oggetto ***lanciato*** nello spazio extra-atmosferico ***o assemblato nello spazio***, comprensivo di un veicolo spaziale e di un veicolo di lancio ***o parti di esso***;

Or. en

Motivazione

L'aggiunta di "o assemblato nello spazio" (che copre la produzione nello spazio e l'assemblaggio in orbita) e di "veicolo di lancio o parti di esso" alla definizione di oggetto spaziale rende il quadro per le tecnologie emergenti a prova di futuro, tra cui l'assemblaggio modulare, la manutenzione in orbita e gli stadi superiori riutilizzabili. La definizione originale avrebbe creato una lacuna normativa per le nuove architetture già in fase di sviluppo.

Emendamento 1205
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "veicolo spaziale": oggetto spaziale progettato per svolgere una funzione specifica o una missione spaziale, quale la prestazione di servizi di comunicazione, navigazione o osservazione, o lo svolgimento di operazioni e servizi nello spazio, tra cui un satellite, gli stadi superiori dei lanciatori o il veicolo di rientro;	(2) "veicolo spaziale": oggetto spaziale progettato per svolgere una funzione specifica o una missione spaziale, quale la prestazione di servizi di comunicazione, ***la ricerca in settori predefiniti,*** navigazione o osservazione, o lo svolgimento di operazioni e servizi nello spazio, tra cui un satellite, gli stadi superiori dei lanciatori o il veicolo di rientro;

Or. ro

Emendamento 1206
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "veicolo spaziale": oggetto spaziale progettato per svolgere una funzione specifica o una missione spaziale, quale la prestazione di servizi di comunicazione, navigazione o osservazione, o lo svolgimento di operazioni e servizi nello spazio, tra cui un satellite, gli stadi superiori dei lanciatori o il veicolo di	(2) "veicolo spaziale": oggetto spaziale progettato per svolgere una funzione specifica o una missione spaziale, quale la prestazione di servizi di comunicazione, navigazione o osservazione, o lo svolgimento di operazioni e servizi nello spazio, tra cui un satellite, gli stadi superiori ***manovrabili*** dei lanciatori o il

rientro;	veicolo di rientro;

Or. en

Emendamento 1207
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "veicolo spaziale": oggetto spaziale progettato per svolgere una funzione specifica o una missione spaziale, quale la prestazione di servizi di comunicazione, navigazione o osservazione, o lo svolgimento di operazioni e servizi nello spazio, tra cui un satellite, gli stadi superiori ***dei lanciatori*** o il veicolo di rientro;	(2) "veicolo spaziale": oggetto spaziale progettato per svolgere una funzione specifica o una missione spaziale, quale la prestazione di servizi di comunicazione, navigazione o osservazione, o lo svolgimento di operazioni e servizi nello spazio, tra cui un satellite, gli stadi superiori ***del veicolo di lancio*** o il veicolo di rientro;

Or. en

Emendamento 1208
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "costellazione": gruppo di ***oggetti spaziali costituito da un minimo di 10 e un massimo di 99*** veicoli spaziali ***operativi,*** che collaborano a una missione spaziale comune, in base a un piano di spiegamento orbitale predefinito***;***	(3) "costellazione": gruppo di veicoli spaziali che collaborano a una missione spaziale comune, in base a un piano di spiegamento orbitale predefinito***. I requisiti applicabili agli operatori di costellazioni sono proporzionati al profilo di rischio della missione, tenendo conto del numero di veicoli spaziali, del regime orbitale e del potenziale impatto sull'ambiente orbitale.***

Or. en

Emendamento 1209
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "costellazione": gruppo di oggetti spaziali costituito da un minimo di ***10 e un massimo di 99*** veicoli spaziali operativi, che collaborano a una missione spaziale comune, in base a un piano di spiegamento orbitale ***predefinito***;	(3) "costellazione": gruppo di oggetti spaziali costituito da un minimo di ***due*** veicoli spaziali operativi, che collaborano a una missione spaziale comune, in base a un piano di spiegamento orbitale;

Or. en

Motivazione

La definizione della Commissione (10-99 satelliti) è arbitraria e crea una lacuna: i sistemi di 2-9 satelliti che operano in modo interdipendente nell'ambito di un piano di dispiegamento condiviso rappresentano una costellazione a livello funzionale, ma non rientrerebbero nella definizione. La definizione riveduta riunisce tutti i sistemi coordinati multisatellite da due in su, rimuovendo il limite superiore artificiale che ha frammentato la categoria in tre livelli normativi disconnessi.

Emendamento 1210
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "costellazione": gruppo di oggetti spaziali costituito da un minimo di ***10 e un massimo di 99*** veicoli spaziali operativi, che collaborano a una missione spaziale comune, in base a un piano di spiegamento orbitale ***predefinito***;	(3) "costellazione": gruppo di oggetti spaziali costituito da un minimo di ***due o più*** veicoli spaziali operativi, che collaborano a una missione spaziale comune, in base a un piano di spiegamento orbitale;

Or. en

Emendamento 1211
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "costellazione": gruppo di oggetti spaziali costituito da un minimo di ***10 e un massimo di 99*** veicoli spaziali operativi, che collaborano a una missione spaziale comune, in base a un piano di spiegamento orbitale ***predefinito***;	(3) "costellazione": gruppo di oggetti spaziali costituito da un minimo di ***due*** veicoli spaziali operativi, che collaborano a una missione spaziale comune, in base a un piano di spiegamento orbitale;

Or. en

Emendamento 1212
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "costellazione": gruppo di oggetti spaziali costituito da un minimo di ***10 e un massimo di 99*** veicoli spaziali operativi, che collaborano a una missione spaziale comune, in base a un piano di spiegamento orbitale ***predefinito***;	(3) "costellazione": gruppo di oggetti spaziali costituito da un minimo di ***due o più*** veicoli spaziali operativi, che collaborano a una missione spaziale comune, in base a un piano di spiegamento orbitale;

Or. en

Emendamento 1213
Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "costellazione": gruppo di oggetti spaziali costituito da un minimo di ***10 e un massimo di 99*** veicoli spaziali operativi, che collaborano a una missione spaziale comune, in base a un piano di spiegamento orbitale predefinito;	(3) "costellazione": gruppo di oggetti spaziali costituito da un minimo di ***due o più*** veicoli spaziali operativi, che collaborano a una missione spaziale comune, in base a un piano di spiegamento orbitale predefinito;

Or. en

Emendamento 1214
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "costellazione": gruppo di oggetti spaziali costituito da un minimo di ***10*** e un massimo di 99 veicoli spaziali operativi, che collaborano a una missione spaziale comune, in base a un piano di spiegamento orbitale predefinito;	(3) "costellazione": gruppo di oggetti spaziali costituito da un minimo di ***due o più*** e un massimo di 99 veicoli spaziali operativi, che collaborano a una missione spaziale comune, in base a un piano di spiegamento orbitale predefinito;

Or. en

Emendamento 1215
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "mega-costellazione": costellazione contenente da un minimo di 100 a un massimo di 999 veicoli spaziali operativi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1216
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "mega-costellazione": costellazione contenente da un minimo di 100 a un massimo di 999 veicoli spaziali operativi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1217
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "mega-costellazione": costellazione contenente da un minimo di 100 a un massimo di 999 veicoli spaziali operativi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1218
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "mega-costellazione": costellazione contenente ***da un minimo di*** 100 ***a un massimo di 999*** veicoli spaziali operativi;	(4) "giga-costellazione": costellazione contenente ***almeno*** 100 veicoli spaziali operativi;

Or. en

Emendamento 1219
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "mega-costellazione": costellazione contenente ***da un minimo di*** 100 ***a un massimo di 999*** veicoli spaziali operativi;	(4) "giga-costellazione": costellazione contenente ***almeno*** 100 veicoli spaziali operativi;

Or. en

Motivazione

La rimozione del limite superiore (999 satelliti) dalla definizione di mega-costellazione elimina il divario nella definizione per i programmi superiori a 999 satelliti ed è coerente con l'eliminazione della categoria giga-costellazione. Una mega-costellazione è definita da ciò che è, non da un limite superiore arbitrario.

Emendamento 1220
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "giga-costellazione": costellazione contenente almeno 1 000 veicoli spaziali operativi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1221
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "giga-costellazione": costellazione contenente almeno 1 000 veicoli spaziali operativi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1222
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "giga-costellazione": costellazione contenente almeno 1 000 veicoli spaziali operativi;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La categoria delle giga-costellazioni (≥1 000 satelliti) crea un terzo livello normativo senza alcuna motivazione operativa stabilita che lo distingua dalle mega-costellazioni. La sua soppressione semplifica il quadro — i programmi di dispiegamento di dimensioni molto grandi superiori a 999 satelliti rientrano nel livello delle mega-costellazioni — senza ridurre alcun obbligo applicabile.

Emendamento 1223
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "giga-costellazione": costellazione contenente almeno 1 000 veicoli spaziali operativi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1224
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "giga-costellazione": costellazione contenente almeno 1 000 veicoli spaziali operativi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1225
Giorgio Gori, Jens Geier, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) "autorizzazione dell'atto dell'UE sullo spazio" ("autorizzazione dell'EUSA"): un'autorizzazione che certifica la conformità di un'attività spaziale alle prescrizioni applicabili di cui al titolo IV;

Or. en

Emendamento 1226
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "regione protetta GEO": segmento della corona sferica definita come segue: altitudine inferiore = altitudine geostazionaria meno 200 km; altitudine superiore = altitudine geostazionaria più	***soppresso***

200 km; 15 gradi ≤ latitudine ≤ + 15 gradi altitudine geostazionaria (35 786 km è l'altitudine dell'orbita terrestre geostazionaria);

Or. en

Emendamento 1227
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) "regione protetta GEO": segmento della corona sferica definita come segue: altitudine inferiore = altitudine geostazionaria meno 200 km; altitudine superiore = altitudine geostazionaria più 200 km; 15 gradi ≤ latitudine ≤ + 15 gradi altitudine geostazionaria (35 786 km è l'altitudine dell'orbita terrestre geostazionaria);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1228
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) "classe mini-satellite": classe di satelliti aventi un peso pari o superiore a 201 kg e inferiore a 600 kg,	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1229
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) "classe mini-satellite": classe di satelliti aventi un peso pari o superiore a 201 kg e inferiore a 600 kg,	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1230
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) "orbita cimitero": un'orbita che si trova a circa 300 chilometri o più al di sopra di un'orbita GEO o di un'orbita sincrona GEO (GSO) nella quale vengono iniettati stadi superiori o satelliti esausti per ridurre la creazione di detriti nelle orbite GEO o GSO;

Or. en

Emendamento 1231
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*

(8) "missione spaziale": ***missione definita dall'utente che deve essere svolta da un oggetto spaziale***;	(8) "missione spaziale": ***un'attività spaziale progettata per soddisfare obiettivi predefiniti che uno o più oggetti spaziali devono conseguire***;

Or. en

Emendamento 1232
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) "missione spaziale": missione definita dall'utente che deve essere svolta da un oggetto spaziale;	(8) "missione spaziale": missione definita dall'utente che deve essere svolta da un oggetto spaziale ***per un periodo chiaramente definito***;

Or. ro

Motivazione

I tempi delle missioni spaziali devono essere stabiliti al fine di organizzare le attività in modo efficiente.

Emendamento 1233
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) "missione spaziale": missione ***definita dall'utente*** che deve essere svolta da un oggetto spaziale;	(8) "missione spaziale": missione ***predefinita*** che deve essere svolta da un oggetto spaziale;

Or. en

Emendamento 1234
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) "missione spaziale": missione definita ***dall'utente*** che deve essere svolta da un oggetto spaziale;	(8) "missione spaziale": missione definita che deve essere svolta da un oggetto spaziale;

Or. en

Motivazione

La rimozione di "definita dall'utente" elimina un elemento vago senza significato giuridico. Una missione spaziale è definita dall'obiettivo tecnico da raggiungere; il fatto che tale obiettivo sia specificato da un utente o da un operatore è irrilevante dal punto di vista operativo e avrebbe creato inutili controversie interpretative.

Emendamento 1235
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) "segmento terreste": il segmento di infrastrutture spaziali ubicate sulla terra, ***situato all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione, comprendente l'infrastruttura terrestre di cui all'allegato della direttiva (UE) 2022/2557 e*** stazioni di terra, terminali, attrezzature terrestri necessarie per comunicare con gli oggetti spaziali e di supporto delle attività spaziali, centri di controllo delle missioni e altri centri di controllo a terra, infrastrutture terrestri generiche, reti di terra, strutture ausiliarie quali impianti di assemblaggio, prova e integrazione di veicoli spaziali, rampe di lancio e relative infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle attività di lancio;	(10) "segmento terreste": il segmento di infrastrutture spaziali ubicate sulla terra, ***nonché*** stazioni di terra, terminali, attrezzature terrestri necessarie per comunicare con gli oggetti spaziali e di supporto delle attività spaziali, centri di controllo delle missioni e altri centri di controllo a terra, infrastrutture terrestri generiche, reti di terra, strutture ausiliarie quali impianti di assemblaggio, prova e integrazione di veicoli spaziali, rampe di lancio e relative infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle attività di lancio;

Or. en

Emendamento 1236
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) "segmento spaziale": il segmento di infrastrutture spaziali ubicate nello spazio extra-atmosferico comprendente oggetti spaziali, stazioni spaziali, sonde spaziali, sistemi di trasporto spaziale dotati di equipaggio, nonché hardware e software a bordo nei sistemi informativi e in altro materiale o altra attrezzatura di bordo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1237
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) "segmento spaziale": il segmento di infrastrutture spaziali ubicate nello spazio extra-atmosferico comprendente oggetti spaziali, stazioni spaziali, sonde spaziali, sistemi di trasporto spaziale ***dotati di equipaggio***, nonché hardware e software a bordo nei sistemi informativi e in altro materiale o altra attrezzatura di bordo;	(11) "segmento spaziale": il segmento di infrastrutture spaziali ubicate nello spazio extra-atmosferico comprendente oggetti spaziali, stazioni spaziali, sonde spaziali, sistemi di trasporto spaziale, nonché hardware e software a bordo nei sistemi informativi e in altro materiale o altra attrezzatura di bordo;

Or. en

Emendamento 1238
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) "dati spaziali": dati ricevuti dallo spazio extra-atmosferico tra cui, ad esempio, dati di intercettazione, di localizzazione, di trasmissione di segnali generati da oggetti spaziali, oppure dati di osservazione, provenienti dalla terra, da un corpo celeste, da un oggetto spaziale o dallo spazio extra-atmosferico;	(12) "dati spaziali": dati ***grezzi o elaborati*** ricevuti dallo spazio extra-atmosferico tra cui, ad esempio, dati di intercettazione, di localizzazione, di trasmissione di segnali generati da oggetti spaziali, oppure dati di osservazione, provenienti dalla terra, da un corpo celeste, da un oggetto spaziale o dallo spazio extra-atmosferico;

Or. en

Emendamento 1239
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) "dati spaziali": dati ricevuti dallo spazio extra-atmosferico tra cui, ad esempio, dati di intercettazione, di localizzazione, di trasmissione di segnali generati da oggetti spaziali, oppure dati di osservazione, provenienti dalla terra, da un corpo celeste, da un oggetto spaziale o dallo spazio extra-atmosferico;	(12) "dati spaziali": dati ***grezzi o elaborati*** ricevuti dallo spazio extra-atmosferico tra cui, ad esempio, dati di intercettazione, di localizzazione, di trasmissione di segnali generati da oggetti spaziali, oppure dati di osservazione, provenienti dalla terra, da un corpo celeste, da un oggetto spaziale o dallo spazio extra-atmosferico;

Or. en

Emendamento 1240

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) "spazio extra-atmosferico": spazio a 100 chilometri sopra il livello del mare;

Or. en

Emendamento 1241
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) "attività spaziali": ***serie di operazioni eseguite durante lo svolgimento di attività nello spazio extra-atmosferico, in particolare:***	(13) "attività spaziali": ***un'attività in cui uno o più oggetti spaziali sono utilizzati o destinati a essere utilizzati come servizi spaziali o allo scopo di fornire dati spaziali;***

Or. en

Emendamento 1242
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) "attività spaziali": serie di operazioni ***eseguite durante lo svolgimento di attività nello spazio extra-atmosferico, in particolare:***	(13) "attività spaziali": serie di operazioni ***che coinvolgono oggetti spaziali, condotte da un operatore spaziale allo scopo di fornire dati o servizi spaziali;***

Or. en

Motivazione

La definizione riveduta collega le attività spaziali all'obiettivo dell'accesso al mercato, garantendo la coerenza giuridica con l'ambito di applicazione del regolamento a norma dell'articolo 114 TFUE.

Emendamento 1243
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) "attività spaziali": serie di operazioni ***eseguite durante lo svolgimento di attività nello spazio extra-atmosferico, in particolare:***	(13) "attività spaziali": serie di operazioni ***che coinvolgono oggetti spaziali, condotte da un operatore spaziale allo scopo di fornire dati o servizi spaziali;***

Or. en

Emendamento 1244
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) "attività spaziali": serie di operazioni ***eseguite durante lo svolgimento di attività nello spazio extra-atmosferico, in particolare:***	(13) "attività spaziali": serie di operazioni ***che coinvolgono oggetti spaziali, condotte da un operatore spaziale allo scopo di fornire dati o servizi spaziali;***

Or. en

Emendamento 1245
Diana Iovanovici Şoşoacă

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) "attività spaziali": serie di operazioni eseguite durante lo svolgimento di attività nello spazio extra-atmosferico, in particolare:	(13) "attività spaziali": serie di operazioni eseguite durante lo svolgimento di attività nello spazio extra-atmosferico ***per un periodo chiaramente definito***, in particolare:

Or. ro

Motivazione

I tempi delle missioni satellitari e della loro attività devono essere stabiliti al fine di organizzare l'attività nello spazio in modo efficiente.

Emendamento 1246
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il funzionamento e il controllo degli oggetti spaziali, anche per il rientro;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1247
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il funzionamento e il controllo degli oggetti spaziali, anche per il rientro;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1248

Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il funzionamento e il controllo degli oggetti spaziali, anche per il rientro;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1249
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il funzionamento e il controllo degli oggetti spaziali, anche per il rientro;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'elenco esaustivo dei tipi di operazioni (veicoli spaziali, lancio, sito di lancio, esplorazione) è sostituito dalla definizione funzionale riveduta. Mantenerlo accanto alla nuova definizione creerebbe conflitti interpretativi; il contenuto operativo è mantenuto negli articoli specifici relativi agli obblighi piuttosto che nella definizione.

Emendamento 1250
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i servizi di lancio, compresi i	***soppresso***

tentativi di lancio;

Or. en

Emendamento 1251
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i servizi di lancio, compresi i tentativi di lancio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1252
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i servizi di lancio, compresi i tentativi di lancio;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione conseguente coerente con la definizione funzionale riveduta delle attività spaziali. I servizi di lancio come attività regolamentata sono trattati direttamente negli articoli operativi (articoli 59 e seguenti).

Emendamento 1253
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) i servizi di lancio, compresi i tentativi di lancio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1254
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la gestione e la manutenzione di siti e impianti di lancio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1255
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la gestione e la manutenzione di siti e impianti di lancio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1256
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

(c) la gestione e la manutenzione di siti e impianti di lancio;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione conseguente. Le operazioni del sito di lancio sono affrontate negli obblighi specifici per gli operatori del sito di lancio negli articoli operativi.

Emendamento 1257
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la gestione e la manutenzione di siti e impianti di lancio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1258
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le attività connesse all'esplorazione dello spazio extra-atmosferico, quali il volo spaziale umano, il trasporto spaziale e la conduzione di esperimenti, anche di natura scientifica, nello spazio extra-atmosferico;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1259
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le attività connesse all'esplorazione dello spazio extra-atmosferico, quali il volo spaziale umano, il trasporto spaziale e la conduzione di esperimenti, anche di natura scientifica, nello spazio extra-atmosferico;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione conseguente. Il riferimento all'esplorazione, al volo spaziale umano e agli esperimenti scientifici nella definizione è sostituito dalla definizione funzionale di accesso al mercato delle attività spaziali.

Emendamento 1260
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le attività connesse all'esplorazione dello spazio extra-atmosferico, quali il volo spaziale umano, il trasporto spaziale e la conduzione di esperimenti, anche di natura scientifica, nello spazio extra-atmosferico;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1261
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le attività connesse all'esplorazione dello spazio extra-atmosferico, quali il volo spaziale umano, il trasporto spaziale e la conduzione di esperimenti, anche di natura scientifica, nello spazio extra-atmosferico;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1262
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) le attività relative all'uso e alla gestione di oggetti spaziali nello spazio extra-atmosferico, quali i servizi e le operazioni nello spazio (ISOS);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1263
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) le attività relative all'uso e alla gestione di oggetti spaziali nello spazio extra-atmosferico, quali i servizi e le operazioni nello spazio (ISOS);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1264
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) le attività relative all'uso e alla gestione di oggetti spaziali nello spazio extra-atmosferico, quali i servizi e le operazioni nello spazio (ISOS);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1265
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) le attività relative all'uso e alla gestione di oggetti spaziali nello spazio extra-atmosferico, quali i servizi e le operazioni nello spazio (ISOS);	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione conseguente. Le norme ISOS (servizi e operazioni nello spazio) sono trattate all'articolo 101 e nell'allegato VIII.

Emendamento 1266
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) le operazioni che comportano il monitoraggio di detriti spaziali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1267
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) le operazioni che comportano il monitoraggio di detriti spaziali;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione conseguente. Il monitoraggio dei detriti spaziali rientra nella definizione generale di attività spaziali e negli obblighi specifici di cui agli articoli sulla riduzione dei detriti.

Emendamento 1268
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) le operazioni che comportano il monitoraggio di detriti spaziali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1269
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) le operazioni che comportano il monitoraggio di detriti spaziali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1270
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) le operazioni che comportano lo smaltimento di detriti spaziali;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppressione conseguente. La rimozione attiva dei detriti è un'attività ISOS di cui all'articolo 101. Il mantenimento di un sottopunto separato creerebbe sovrapposizioni e ambiguità nella definizione.

Emendamento 1271
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) le operazioni che comportano lo smaltimento di detriti spaziali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1272

András Győrk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) le operazioni che comportano lo smaltimento di detriti spaziali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1273
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 13 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) le operazioni che comportano lo smaltimento di detriti spaziali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1274
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 14 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) "servizi spaziali": ***ciascuno dei servizi seguenti***:	(14) "servizi spaziali": ***ciascuna delle seguenti attività, se prestata come servizio ai sensi dell'articolo 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)***:

Or. en

Emendamento 1275
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 14 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il funzionamento ***e*** il controllo di ***un oggetto spaziale***;	(a) il funzionamento***,*** il controllo ***e il rientro*** di ***oggetti spaziali***;

Or. en

Emendamento 1276
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 14 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il funzionamento ***e*** il controllo di un oggetto spaziale;	(a) il funzionamento***,*** il controllo ***e il rientro*** di un oggetto spaziale;

Or. en

Emendamento 1277
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 14 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il funzionamento ***e*** il controllo di ***un oggetto spaziale***;	(a) il funzionamento***,*** il controllo ***e il rientro*** di ***oggetti spaziali***;

Or. en

Emendamento 1278
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 14 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la prestazione di servizi di lancio***, nonché di servizi di gestione e manutenzione di siti di lancio***;	(b) la prestazione di servizi di lancio;

Or. en

Emendamento 1279
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 14 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la prestazione di servizi di lancio***, nonché di servizi di gestione e manutenzione di siti di lancio***;	(b) la prestazione di servizi di lancio;

Or. en

Emendamento 1280
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 14 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la prestazione di servizi di lancio***, nonché di servizi di gestione e manutenzione di siti di lancio***;	(b) la prestazione di servizi di lancio;

Or. en

Emendamento 1281
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 14 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) la gestione e la manutenzione di siti di lancio;

Or. en

Emendamento 1282
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 14 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***uno qualsiasi dei*** servizi forniti da un fornitore primario di dati spaziali;	(c) servizi forniti da un fornitore primario di dati spaziali;

Or. en

Emendamento 1283
András Gyürk, Julie Rechagneux, Mélanie Disdier, Jorge Martín Frías, András László, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Barbara Bonte

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 14 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***uno qualsiasi dei*** servizi forniti da un fornitore primario di dati spaziali;	(c) servizi forniti da un fornitore primario di dati spaziali;

Or. en

Emendamento 1284
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 14 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) ***uno qualsiasi dei*** servizi forniti da un fornitore primario di dati spaziali;	(c) servizi forniti da un fornitore primario di dati spaziali;

Or. en

Emendamento 1285
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 14 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***i servizi e*** le operazioni nello spazio (ISOS);	(d) le operazioni ***e i servizi*** nello spazio (ISOS);

Or. en

Emendamento 1286
Christophe Grudler, Morten Løkkegaard, Anna Stürgkh, Martin Hojsík, Sigrid Friis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 14 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***i servizi e*** le operazioni nello spazio (ISOS);	(d) le operazioni ***e i servizi*** nello spazio (ISOS);

Or. en

Emendamento 1287
Sergey Lagodinsky

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 14 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***i servizi e*** le operazioni nello spazio (ISOS);	(d) le operazioni ***e i servizi*** nello spazio (ISOS);

Or. en

Emendamento 1288
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 14 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) la gestione e la manutenzione di siti e impianti di lancio;

Or. en

Emendamento 1289
Angelika Niebler, Christian Ehler, Jens Gieseke, Aura Salla, Inese Vaidere, Wouter Beke, Pilar del Castillo Vera, Jan Farský, Marion Walsmann, Oliver Schenk, Susana Solís Pérez, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 14 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) i servizi per la conoscenza dell'ambiente spaziale;

Or. en

Emendamento 1290
Giorgio Gori, Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – punto 14 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) i servizi per la conoscenza dell'ambiente spaziale.

Or. en